

PARTE TERZA

RACCOLTA DI LEGGI E PROGETTI DI LEGGE REGIONALI IN MATERIA DI EMIGRAZIONE

NOTA. — La presente raccolta, aggiornata al marzo 1974, prese l'avvio da una lettera del Presidente della Camera dei Deputati, onorevole Sandro Pertini, in data 15 novembre 1972, con la quale si chiese ai Presidenti delle Giunte di tutte le Regioni italiane di far conoscere al Comitato emigrazione della Commissione affari esteri le iniziative di legge o di altra natura prese fino a quel momento o in via di definizione per l'immediato futuro in materia di emigrazione.

Le Regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzi, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna risposero inviando il materiale qui accluso.

Le Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio risposero di non aver preso alcuna iniziativa né di averne allo studio per l'immediato futuro.

Le Regioni Valle d'Aosta e Puglia non dettero riscontro alla richiesta del Presidente Pertini.

PAGINA BIANCA

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

ALLEGATI

1. - Legge regionale 30 maggio 1951, n. 5.
2. - Legge regionale 9 novembre 1960, n. 26.
3. - Legge regionale 3 giugno 1968, n. 8.
4. - Progetto di legge n. 177.

NOTA. — *La Regione fa presente inoltre che, in sede amministrativa, accanto agli stanziamenti inseriti nel bilancio regionale per far fronte agli oneri derivanti dalle leggi sopra indicate, vengono annualmente disposte erogazioni in favore dei patronati per i servizi sociali dei lavoratori, nonché per l'attività da essi svolta in favore dei lavoratori emigrati all'estero. Lo stanziamento complessivo destinato dalla Regione in favore dei suddetti patronati ammonta a lire 100 milioni, nel quadro dell'attività molteplice da essi svolta.*

PAGINA BIANCA

LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 1951, N. 5

Approvazione del piano finanziario relativo all'impresa di colonizzazione agricola nel comprensorio di «La Vega Sur de la Serena».

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

È approvato l'allegato schema di convenzione con l'ICLE per il finanziamento dell'impresa di colonizzazione agricola nel comprensorio cileno di «La Vega sur de la Serena».

ART. 2.

È approvata del pari la convenzione aggiuntiva con l'ICLE per la garanzia sussidiaria delle spese di trasporto dei coloni.

Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato alla stipulazione della convenzione definitiva.

ART. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 30 maggio 1951.

Il Presidente della Giunta Regionale

ODORIZZI

LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 1960, N. 26

Intervento della Regione Trentino-Alto Adige per la definizione dei rapporti contrattuali, intervenuti fra l'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE) ed un gruppo di coloni trentini in Cile, di cui alla legge regionale 30 maggio 1951, n. 5.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 21.982.305 per la definizione transattiva degli obblighi contrattuali, assunti dai coloni trentini, emigrati nel Cile, con l'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE) e garantiti in via sussidiaria con la convenzione stipulata tra la Regione e l'Istituto predetto a sensi dell'articolo 1 della legge regionale 30 maggio 1951, n. 5.

La transazione è subordinata alla condizione che l'ICLE, a fronte del proprio credito di dollari USA 96.300.08 per capitale ed interessi, stipuli con i coloni nuovi contratti sostitutivi dei precedenti, per un ammontare complessivo non superiore a dollari USA 15.712.

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, stipulerà con l'ICLE apposita convenzione

per la regolazione dei rapporti derivanti dalla transazione di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 2.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare all'azione di regresso verso i coloni per il recupero della somma di cui all'articolo 1 della presente legge e di quelle già corrisposte all'ICLE in esecuzione della convenzione stipulata tra la Regione e l'Istituto medesimo a sensi dell'articolo 2 della legge regionale 30 maggio 1951, n. 5.

ART. 3.

All'onere di lire 21.982.305, previsto dalla presente legge, si farà fronte con gli stanziamenti destinati alla garanzia sussidiaria delle obbligazioni, contratte con l'ICLE, dai coloni trentini emigrati nel Cile a sensi dell'articolo 1 della legge regionale 30 maggio 1951, n. 5.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 9 novembre 1960.

Il Presidente della Giunta Regionale

ODORIZZI

LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 1968, N. 8

Assistenza di malattia ai lavoratori residenti nel Trentino-Alto Adige, emigrati all'estero, ed ai loro familiari, nel periodo del loro rientro in patria per cessazione del rapporto di lavoro o delle prestazioni di lavoro.

ART. 1.

I lavoratori, aventi residenza anagrafica nel Trentino-Alto Adige, emigrati all'estero ed ivi occupati alle dipendenze di terzi, nonché i loro familiari a carico, hanno diritto all'assistenza per le malattie con le modalità previste dalla legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione delle prestazioni economiche, farmaceutiche ed integrative e nei limiti indicati nella presente legge: detta assistenza viene erogata dalla Cassa mutua provinciale di malattia competente per territorio.

Il diritto all'assistenza, di cui al comma precedente, decorre dal momento del rientro nel territorio della Repubblica del lavoratore emigrato per cessazione del rapporto di lavoro o delle prestazioni di lavoro e si estingue decorso il periodo massimo di sei mesi dal rientro stesso.

L'assistenza ospedaliera viene concessa per un massimo di novanta giorni, usufruibili, anche in più periodi, entro i sei mesi indicati nel precedente comma.

Le prestazioni sanitarie di cui alla presente legge non spettano ai lavoratori ed ai loro familiari qualora essi abbiano diritto a fruirla, durante il periodo previsto nel secondo comma del presente articolo, dell'assistenza sanitaria per altro titolo.

ART. 2.

Per fruire delle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 1, il lavoratore deve produrre all'agenzia della Cassa mutua provinciale di malattia, competente per territorio, apposita domanda, corredata dalla dimostrazione di aver prestata la sua opera all'estero alle dipendenze di terzi e di non aver diritto all'assistenza per altro titolo.

Per tale dimostrazione può essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ART. 3.

Il diritto alle prestazioni di cui all'articolo 1 cessa per i lavoratori, che espatriano nuovamente per ragioni di lavoro e per i loro familiari, nel momento in cui si instaura per altro titolo e comunque con il quindicesimo giorno dalla data del riespatrio; entro detto termine il lavoratore, o un suo familiare a carico, dovrà dare notizia della data dell'avvenuto riespatrio all'agenzia della Cassa mutua provinciale di malattia presso la quale il lavoratore è iscritto.

In caso di mancata osservanza del termine di cui al comma precedente l'assistito è tenuto a rimborsare alla Cassa il costo delle eventuali prestazioni concesse e non dovute.

ART. 4.

Per quanto non contemplato dalla presente legge, si applicano la legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione.

ART. 5.

Al finanziamento dell'assistenza di malattia prevista dalla presente legge si provvede:

a) con un contributo annuo di lire 2.000 a favore della Cassa ed a carico di ciascun lavoratore avente diritto all'assistenza disposta con la presente legge, da versarsi all'atto del ritiro del libretto di assistenza rilasciato dall'agenzia della Cassa mutua provinciale di malattia competente per territorio;

b) con un contributo annuo a carico della Regione, ripartito tra le due Casse con decreto del Presidente della Giunta regio-

nale, previa deliberazione della Giunta, in proporzione alla spesa sostenuta dalle Casse stesse per l'assistenza prevista dalla presente legge. I consuntivi della spesa anzidetta devono essere vistati dai Presidenti dei collegi sindacali delle Casse. Del contributo regionale potranno essere corrisposti, in corso di esercizio, congrui acconti, comunque non superiori al 50 per cento del contributo stesso, sulla base dei consuntivi dell'anno precedente.

ART. 6.

Il contributo regionale, di cui al punto b) del precedente articolo, è fissato in lire 30 milioni annui.

(Omissis).

ART. 7.

(Omissis).

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 177

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 giugno 1968, n. 8, concernente « Assistenza di malattia ai lavoratori residenti nel Trentino-Alto Adige, emigrati all'estero, ed ai loro familiari, nel periodo del loro rientro in patria per cessazione del rapporto di lavoro o delle prestazioni di lavoro ».

RELAZIONE

Con la legge regionale 3 giugno 1968, n. 8, vennero attribuite agli emigrati dal Trentino-Alto Adige per ragioni di lavoro ed ai loro familiari a carico le prestazioni di malattia, esclusa l'assistenza farmaceutica e le prestazioni integrative, nel momento e per il periodo del loro rientro in patria per cessazione del rapporto di lavoro o delle prestazioni di lavoro e con un limite massimo di copertura pari a sei mesi.

Le organizzazioni locali rappresentative degli emigranti hanno sollecitato un allargamento delle provvidenze contenute nella citata legge, della quale viene riconosciuta la validità sociale.

Per corrispondere a tali richieste e nella considerazione della capienza dello stanziamento previsto per il finanziamento della legge regionale 3 giugno 1968, n. 8, viene proposto il presente disegno di legge di modifica della stessa legge, con il quale da un lato nell'assistenza di malattia già spettante vengono comprese anche le prestazioni farmaceutiche e le integrative, dall'altro dette provvidenze vengono estese anche ai lavoratori che all'estero svolgono attività a carattere autonomo, quali coltivatori diretti o coloni, artigiani o esercenti piccole attività commerciali.

Questa modifica assume particolare valore in quanto consente di risolvere la precaria si-

tuazione in cui si trova un notevole numero di famiglie trentine, le quali, emigrate nel Cile negli anni immediatamente successivi al 1950 per svolgere un'opera di colonizzazione, sostenuta anche dall'amministrazione regionale, rientrano ora in patria impossibilitati ormai, per varie ragioni, a proseguire in Cile l'opera iniziata.

L'articolo 1 del disegno modifica il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1968, n. 8, mediante l'estensione delle provvidenze secondo quanto sopra esposto.

Con l'articolo 2 del disegno, a modificazione del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale n. 8, vengono ridisciplinate le modalità per la presentazione della domanda e della documentazione necessaria per ottenere l'assistenza da parte della Cassa mutua provinciale di malattia competente per territorio.

Con l'articolo 3 viene quindi precisato che lo stanziamento di lire 30 milioni già disposto per il finanziamento della legge regionale 3 giugno 1968, n. 8, è sufficiente a coprire i maggiori oneri derivanti dall'estensione delle provvidenze.

Detti maggiori oneri, con riferimento alle spese sostenute nel corso dei precedenti esercizi, all'andamento crescente dei costi assistenziali e tenendo conto del possibile rientro nel corso dei due prossimi anni di circa

600 componenti di famiglie emigrate nel Cile, possono essere approssimativamente stimati, per il 1973, pari a lire 17 milioni, di cui 7 milioni derivanti dall'allargamento delle prestazioni e 10 milioni dall'estensione dei soggetti assistibili.

Ad essi va aggiunta la spesa annua accertata per la gestione della legge regionale 3 giugno 1968, n. 8, di circa lire 10 milioni, per cui è prevedibile una spesa annua globale connessa con l'esecuzione del provvedimento proposto, pari a lire 27 milioni annui.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1968, n. 8, sono modificati e sostituiti dai seguenti:

« Gli emigrati da un comune della Regione Trentino-Alto Adige, occupati all'estero alle dipendenze di terzi o quali lavoratori autonomi, nonché i loro familiari a carico, hanno diritto alle prestazioni sanitarie di malattia secondo le norme della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, e nei limiti indicati nella presente legge; detta assistenza viene erogata dalla Cassa mutua provinciale di malattia competente per territorio.

Il diritto all'assistenza, di cui al comma precedente, decorre dal momento del rientro nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige del lavoratore emigrato per cessazione delle prestazioni di lavoro o del lavoro autonomo e si estingue decorso il periodo massimo di sei mesi dal rientro stesso ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1968, n. 8, è modificato e sostituito dal seguente:

« Per fruire delle prestazioni di cui all'articolo 1 il lavoratore deve produrre all'agenzia della Cassa mutua provinciale di malattia, competente per territorio, apposita domanda, corredata da certificazione della residenza in uno dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige, riferita al momento dell'espatrio, nonché dalla dimostrazione di aver prestato la sua opera all'estero alle dipendenze di terzi, o quale coltivatore diretto, mezzadro o colono, artigiano o esercente piccola impresa commerciale, e di non aver diritto all'assistenza per qualsiasi altro titolo ».

ART. 3.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento di lire 30 milioni autorizzato con la legge regionale 3 giugno 1968, n. 8, che presenta sufficiente disponibilità.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione legislativa competente ha esaminato il disegno di legge nella seduta del 3 novembre 1972 e lo ha approvato all'unanimità con un emendamento all'articolo 1.

L'emendamento ha lo scopo di perfezionare la dizione originaria in relazione al re-

quisito della residenza in un comune della Regione.

Il provvedimento viene trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione.

TESTO DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 1.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1968, n. 8, sono modificati e sostituiti dai seguenti:

« Gli emigrati da un comune della Regione Trentino-Alto Adige, occupati all'estero

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

I lavoratori residenti in un comune della Regione Trentino-Alto Adige, emigrati al-

alle dipendenze di terzi o quali lavoratori autonomi, nonché i loro familiari a carico, hanno diritto alle prestazioni sanitarie di malattia secondo le norme della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, e nei limiti indicati nella presente legge; detta assistenza viene erogata dalla Cassa mutua provinciale malattia competente per territorio.

Il diritto all'assistenza, di cui al comma precedente, decorre dal momento del rientro nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige del lavoratore emigrato per cessazione delle prestazioni di lavoro o del lavoro autonomo e si estingue decorso il periodo massimo di sei mesi dal rientro stesso ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1968, n. 8, è modificato e sostituito dal seguente:

« Per fruire delle prestazioni di cui all'articolo 1, il lavoratore deve produrre all'agenzia della Cassa mutua provinciale di malattia, competente per territorio, apposita domanda, corredata da certificazione della residenza in uno dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige, riferita al momento dell'espatrio, nonché dalla dimostrazione di aver prestato la sua opera all'estero alle dipendenze di terzi, o quale coltivatore diretto, mezzadro o colono, artigiano o esercente piccola impresa commerciale, e di non aver diritto all'assistenza per qualsiasi altro titolo ».

ART. 3.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento di lire 30 milioni autorizzato con la legge regionale 3 giugno 1968, n. 8, che presenta sufficiente disponibilità.

l'estero ed ivi occupati alle dipendenze di terzi o quali lavoratori autonomi...

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

PAGINA BIANCA

REGIONE VENETO

ALLEGATA

Legge regionale: « Provvidenze della regione a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie », n. 21 del 31 agosto 1973, pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione n. 28 del 5 settembre 1973 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 4 ottobre 1973.

PAGINA BIANCA

LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 1973, N. 21

**Provvidenze della Regione a favore dei lavoratori emigrati
e delle loro famiglie.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

La Regione veneta, consapevole che il fenomeno della emigrazione ha assunto nelle terre venete aspetti sempre più preoccupanti e tali da condizionare l'assetto socio-economico della Regione, intende fermamente operare per una inversione di tendenza, che consenta di rimuovere le cause di tale fenomeno.

La Regione veneta tuttavia, in armonia con i principi del proprio statuto e nel quadro di una politica rivolta a rinsaldare i rapporti tra i lavoratori emigrati e la terra veneta nonché a favorirne il rientro, promuove iniziative di carattere sociale e culturale al fine di concorrere ad assicurare la tutela morale, l'assistenza materiale e l'elevazione sociale dei lavoratori veneti emigrati e delle loro famiglie.

ART. 2.

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo precedente, la giunta regionale è autorizzata a prestare ai lavoratori emigrati e alle loro famiglie che versino in disagiate condizioni economiche le seguenti forme di assistenza:

a) rimborso delle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie al lavoratore emigrato e ai suoi familiari che, dopo non meno di un biennio di assenza, rientrino definitivamente nel Veneto;

b) contributi ai lavoratori emigrati che rientrino definitivamente nel Veneto per invalidità o vecchiaia, anche a titolo di concorso nella spesa di ricovero in case di riposo o presso famiglie;

c) contributi per l'assistenza sanitaria e ospedaliera con esclusione dei casi in cui tali spese per legge o per altro titolo devono essere assunte integralmente da enti o istituzioni;

d) sussidi straordinari alle famiglie dei lavoratori emigrati le quali risiedano nel territorio regionale o vi rientrino definitivamente;

e) contributi per l'assistenza e la riabilitazione ai lavoratori emigrati affetti da malattie professionali con particolare riguardo alla silicosi;

f) concorso nelle spese sostenute per la traslazione delle spoglie dei lavoratori e loro familiari deceduti all'estero, qualora queste non facciano carico a enti o istituzioni pubbliche o private;

g) assegni di studio a favore di orfani di emigrati che non abbiano diritto all'assistenza dell'ENAOLI.

ART. 3.

Le richieste intese a ottenere le provvidenze di cui all'articolo precedente vanno presentate al sindaco del comune di residenza o di origine che ne cura l'istruttoria e le trasmette al presidente della Regione con motivato parere.

ART. 4.

I benefici previsti dalla presente legge sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1974.

ART. 5.

La giunta regionale è autorizzata a emanare eventuali disposizioni esecutive di attuazione della presente legge, giusta la facoltà concessale dall'articolo 32, lettera g), dello statuto.

ART. 6.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in complessive lire 100 milioni annue, si fa fronte mediante prelievo di pari importo del fondo spettante alla Regione a norma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 1974, 1975 e 1976 è istituito un capitolo dal titolo: « Provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie » con lo stanziamento di lire 100 milioni.

Le somme stanziata annualmente per le provvidenze stabilite dalla presente legge e non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 31 agosto 1973.

TOMELLERI.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

ALLEGATI

1. - Direttive per la concessione di provvidenze agli emigrati ed ai loro familiari.
2. - Legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione n. 25 del 1° luglio 1970.
3. - Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 aprile 1971, n. 01420/Pres., n. 73 della serie dei decreti, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della regione n. 22 dell'8 giugno 1971.
4. - Legge regionale 12 agosto 1971, n. 34, pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione n. 31 del 27 agosto 1971.
5. - Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 novembre 1971, n. 03789/Pres., n. 231 della serie dei decreti, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della regione n. 9 del 15 marzo 1972.
6. - Legge regionale 1° agosto 1972, n. 33, pubblicata nel *Bollettino ufficiale* n. 30 del 4 agosto 1972.

PAGINA BIANCA

Nuove direttive per la concessione delle provvidenze ai lavoratori emigrati e ai loro familiari da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Nuove direttive per la concessione delle provvidenze ai lavoratori emigrati e ai loro familiari, previste dalla legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, sono state impartite dalla Giunta regionale, con apposita deliberazione sulla base delle indicazioni formulate dalla Consulta regionale dell'emigrazione. Le nuove direttive vengono a modificare in parte i precedenti criteri per la concessione delle agevolazioni agli emigrati, di cui alla legge regionale n. 24, adeguandoli alle esigenze ed alle esperienze emerse nel primo periodo di applicazione del provvedimento.

INTERVENTI PER L'ASSISTENZA MATERIALE.

Rimborso spese di viaggio.

Ai sensi dell'articolo 6, lettera a) della legge regionale n. 24/1970, le Amministrazioni Comunali potranno rimborsare le spese di viaggio sostenute dai lavoratori emigrati e loro familiari che rientrano definitivamente in Patria. Tali rimborsi - a prescindere dal mezzo di trasporto usato - per i rientri da Paesi europei, non potranno superare il 75 per cento del costo del viaggio ferroviario in II classe dalla località di partenza a quella di arrivo nella Regione; per i rientri da Paesi d'oltreoceano ed extraeuropei, l'importo da corrispondere non potrà superare il 50 per cento del viaggio aereo o marittimo dalla località di partenza allo scalo aereo o marittimo nella Regione, con un limite massimo di lire 500.000 per nucleo familiare. Oltre alle

spese per il trasporto delle persone potranno essere ammesse a rimborso le spese per il trasporto delle masserizie, nella misura massima del 50 per cento della spesa documentata

Indennità di prima sistemazione.

Tale indennità, prevista dall'articolo 6, lettera b) della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, viene concessa, ai lavoratori emigrati da almeno due anni che rientrino definitivamente in Patria per assumere un posto di lavoro dipendente od autonomo nell'ambito del territorio regionale, nei seguenti limiti:

lire 100.000 per i rimpatriati senza familiari a carico;

lire 200.000 per i rimpatriati con familiari a carico.

Concorso nelle spese di ricovero in case di riposo.

La concessione di tale forma di provvidenza, prevista dall'articolo 6, lettera c) della legge regionale n. 24/1970, è limitata ai lavoratori emigrati che, dopo un lungo periodo di espatrio, rientrano definitivamente in Patria per invalidità o vecchiaia e siano privi di assistenza familiare. Il limite del concorso nelle spese di ricovero in casa di riposo è fissato nell'80 per cento della spesa a carico del Comune.

Contributi per spese di malattia e di ricovero in ospedale.

Tali contributi, con esclusione dei casi in cui la spesa di malattia e di ricovero in ospedale debbano essere assunte integralmente da altri enti ed istituzioni, saranno concessi sino al limite dell'80 per cento delle spese documentate, con un massimo di lire 500.000.

Saranno escluse inoltre le spese per ricovero in ospedali all'estero.

Sussidi straordinari.

Sono limitati ai casi di lavoratori emigrati e loro familiari che si trovino in difficili situazioni di bisogno.

Le Amministrazioni Comunali valuteranno caso per caso l'importo da assegnare, con un limite massimo di lire 150.000 per nucleo familiare, nei casi di maggior bisogno.

Fra i casi da considerare potranno essere compresi anche quelli relativi alle spese di rimpatrio delle salme degli emigrati deceduti all'estero. In tali casi le spese stesse saranno concesse nel limite dell'80 per cento dell'onere, sino ad un massimo di lire 300.000.

PROVVIDENZE A FAVORE DEI FIGLI DEI LAVORATORI EMIGRATI.

Il lavoratore emigrato da più di un anno, che intenda inviare alle colonie marine o montane i propri figli che risiedono all'estero, dovrà presentare apposita domanda al Comune di residenza entro il mese di marzo di ogni anno. L'Amministrazione Comunale interessata, accertata la sussistenza delle condizioni previste dalla citata legge regionale e l'osservanza degli adempimenti previsti dall'articolo 10, ultimo comma, della legge medesima, provvederà a reperire i posti necessari prendendo opportuni contatti con gli Enti preposti all'accoglimento dei bambini nelle colonie montane o marine.

Le Amministrazioni Comunali dovranno altresì comunicare all'Amministrazione regionale, entro e non oltre il 15 aprile, il numero dei figli di emigrati da inviare in colonia marina o montana, unitamente al dettagliato preventivo delle somme occorrenti.

L'Amministrazione regionale comunicherà, dopo aver accertata la disponibilità dei fondi, al Comune interessato il numero dei posti assegnati. Il Comune provvederà quin-

di a darne notizia alle famiglie interessate entro il mese di aprile.

Nei casi di accoglimento e mantenimento nelle predette colonie di bambini appartenenti a famiglie in condizioni di particolare bisogno, la relativa spesa sarà a totale carico della Regione; negli altri casi, invece, la spesa sarà sostenuta nella misura del 50 per cento.

Nella spesa deliberata potrà essere compreso anche il documentato costo del trasporto dei bambini della località di residenza all'estero alla località sede della colonia e ritorno, fino ad un massimo di lire 20.000 per bambino.

Le spese sopra citate saranno, come prescritto dalla legge regionale n. 24/1970, anticipate dalle Amministrazioni Comunali e rimborsate dalla Regione secondo le modalità previste dall'articolo 10 della medesima legge.

In via transitoria, per l'anno 1971, in deroga a quanto disposto dai capoversi primo, secondo e terzo, gli adempimenti in essi previsti con le scadenze 31 marzo, 15 e 30 aprile dovranno essere espletati entro 45 giorni dalla data di approvazione delle presenti direttive.

ASSEGNI DI STUDIO A FAVORE DEI FIGLI E DEGLI ORFANI DEI LAVORATORI EMIGRATI.

In relazione ai benefici previsti dal Capo VI è stato emanato, con decreto del Presidente della Giunta regionale Berzanti, il nuovo regolamento di cui all'articolo 11 della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, per l'attribuzione, mediante concorso, di assegni di studio a favore dei figli e degli orfani dei lavoratori emigrati.

Il regolamento, che sostituisce quello finora vigente, contiene modifiche sostanziali sia per quanto concerne la documentazione da allegare alla domanda di concessione degli assegni di studio, sia per quanto riguarda i termini di presentazione della domanda stessa.

Regolamento del concorso.

ART. 1.

I figli degli emigrati residenti all'estero che intendano frequentare scuole, corsi universitari, o corsi di formazione professionale nel territorio regionale, possono concorrere all'attribuzione degli assegni di studio, an-

che con assistenza convittuale, istituiti dall'Amministrazione regionale, presentando domanda in carta semplice in cui dichiarino l'attività del genitore, il numero dei componenti il nucleo familiare ed il reddito annuo complessivo in lire italiane. Detta domanda dovrà essere corredata da un certificato attestante la frequenza dell'anno scolastico in corso e il risultato finale dell'anno scolastico precedente e dovrà essere presentata entro il 31 marzo possibilmente insieme ad ogni altra documentazione ritenuta dall'interessato utile, al Comune di origine da individuarsi con i criteri dettati dagli articoli 72, 73 e 74 della legge n. 6972, del 17 luglio 1890 e dall'articolo 3 del regio decreto n. 99 del 5 febbraio 1891.

Le domande dovranno essere sottoscritte dall'aspirante e, nel caso che questi sia minore, dal padre o da chi ne fa le veci e dovranno indicare, oltre ai dati anagrafici, la scuola o l'istituto nonché l'anno di corso che il figlio del lavoratore intende frequentare.

Il Comune dovrà inoltrare all'Assessorato dell'Istruzione e delle Attività Culturali le domande ed i documenti allegati entro il 30 aprile, accompagnandoli con una relazione del Sindaco sulla situazione economica della famiglia del concorrente e su ogni altro elemento ritenuto utile.

L'Assessore all'istruzione, di concerto con l'Assessore al lavoro, provvede all'istruttoria delle domande e procede alla formazione della graduatoria, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, secondo punteggi attribuiti sulla base di criteri di massima prefissati dalla Giunta stessa in relazione al rendimento scolastico ed alla situazione economica e familiare, eventualmente desumibile da ogni altra fonte di informazione o documentazione anche di autorità estere.

Gli assegni di studio potranno essere migliorati fino alla misura massima del 60 per cento per i figli di emigrati residenti fuori del Continente europeo.

ART. 2.

L'assegnazione della borsa di studio sarà notificata agli interessati tempestivamente e l'emissione del decreto di pagamento relativo sarà subordinata alla presentazione, entro la data che verrà indicata nella notificazione all'interessato, del certificato di iscrizione e di frequenza a scuole o corsi di formazione professionale o corsi universitari nel territorio regionale o, se del caso, anche del certifi-

cato di accoglimento in un convitto nelle Regioni per l'anno scolastico cui il contributo si riferisce.

ART. 3.

Gli orfani di lavoratori emigrati non aventi diritto all'assistenza ENAOLI ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 marzo 1948, n. 327, possono concorrere all'attribuzione degli speciali assegni di studio istituiti dalla Amministrazione regionale presentando domanda in carta semplice in cui dichiarino l'attività del genitore superstite, il numero dei componenti il nucleo familiare ed il reddito annuo complessivo in lire italiane. Detta domanda dovrà essere corredata da un certificato attestante la frequenza dell'anno scolastico in corso e del risultato finale dell'anno scolastico precedente e dovrà essere presentata, possibilmente insieme a ogni altra documentazione ritenuta dall'interessato utile, entro il 31 marzo al Comune di origine, da determinarsi con i criteri di cui al primo comma dell'articolo 1 del presente regolamento, o al Comune di attuale residenza.

In calce alla domanda, il genitore superstite o chi ne fa le veci dovrà dichiarare sotto sua personale responsabilità che nessuno dei genitori è stato od è soggetto alle assicurazioni sociali obbligatorie.

Il Comune dovrà inoltrare le domande ed i documenti allegati entro il 30 aprile, accompagnandoli con una relazione sulla situazione economica della famiglia e, in particolare, sulla professione del genitore scomparso e sul periodo da lui trascorso quale emigrato all'estero.

L'Assessore all'istruzione, di concerto con l'Assessore al lavoro, provvede all'istruttoria delle domande, e procede alla formazione della graduatoria da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, secondo punteggi attribuiti sulla base di criteri di massima prefissati dalla Giunta stessa in relazione al rendimento scolastico ed alla situazione economica e familiare, eventualmente desumibile da ogni altra fonte di informazione o documentazione anche di autorità estere.

ART. 4.

L'attribuzione dall'assegno di studio sarà notificata agli interessati tempestivamente. L'emissione del relativo decreto di pagamento sarà subordinata alla presentazione, entro

la data che sarà indicata nella notificazione all'interessato, del certificato di iscrizione e di frequenza scolastica nonché del certificato di accogliimento in un convitto regionale per l'anno cui l'assegno si riferisce.

ART. 5.

In via transitoria, per l'anno scolastico 1970-71, in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 3 ed in sostituzione dei termini del 31 marzo e 30 aprile, le domande per concorrere all'attribuzione degli assegni di studio e degli speciali assegni, nonché la documentazione a completamento, dovranno pervenire all'Assessorato dell'Istruzione e delle Attività Culturali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 6.

Analogamente, sempre in via transitoria, per l'anno scolastico 1971-72, le domande per concorrere ai benefici di cui agli articoli 1 e 3, dovranno essere presentate al Comune di origine entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il Comune dovrà inoltrare le domande ed i documenti allegati all'Assessorato dell'Istruzione entro un mese dalla scadenza della data di cui sopra.

AGEVOLAZIONI PER LE ABITAZIONI.

La legge regionale del 26 giugno 1970, n. 24 (Istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie), collegandosi alla legge regionale del 29 dicembre 1967, n. 27 (Provvedimenti per incentivare l'edilizia popolare ed economica della Regione), ha disposto particolari facilitazioni per agevolare l'acquisto, la costruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle abitazioni dei lavoratori emigrati. Infatti, al Capo IX della legge regionale n. 24/70, si stabiliscono a favore dei lavoratori emigrati e loro coniugi non legalmente separati, alcune deroghe fondamentali per l'applicazione della legge regionale n. 27/1967. Tali deroghe a favore degli emigrati contengono maggiori facilitazioni finanziarie rispetto a quelle della legge n. 27/1967; la misura del contributo in conto interessi per acquisto e costruzione di alloggi risulta superiore a quella

della legge citata. Inoltre agli emigrati è offerta la possibilità di ottenere contributi in conto interessi anche per l'ammodernamento e l'ampliamento dell'alloggio che risulti di proprietà loro o dei coniugi non separati legalmente. Non è prescritta per gli emigrati la residenza in un Comune della regione per attuare l'iniziativa edilizia se gli stessi, prima dell'espatrio, risiedevano nel territorio regionale.

Si ritiene opportuno ricordare che la legge n. 27/67 limita la durata del beneficio ad un periodo non superiore ai 20 anni ed eccedente la durata del mutuo e che il beneficio stesso viene comunque a cessare con l'estinzione del mutuo.

Di detto beneficio, per il combinato disposto delle due leggi richiamate (n. 27/67 e 24/70) possono usufruire gli emigrati che:

1) non siano già proprietari di altra abitazione adeguata alle necessità del proprio nucleo familiare; per abitazione adeguata si intende l'alloggio composto di un numero di vani pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di tre vani;

2) non abbiano già usufruito di provvidenze dello Stato e di altri Enti per gli stessi scopi di cui alla legge regionale n. 27/1967;

3) non abbiano, agli effetti dell'imposta complementare, un reddito imponibile superiore a 3 milioni, o comprenda redditi diversi da quelli di lavoro per un ammontare superiore a lire 600.000.

Le esclusioni che precedono si applicano anche nei confronti dei richiedenti il cui coniuge, non legalmente separato, ed i figli conviventi a carico si trovino nelle condizioni suesposte.

È utile inoltre ricordare che le domande in carta bollata, secondo l'unito fac-simile, corredate dalla documentazione di cui all'allegato 1) - sia in caso di acquisto, costruzione, ammodernamento e ampliamento - devono essere presentate all'Assessorato dei Lavori Pubblici o agli Uffici Provinciali dello stesso Assessorato; una copia in carta semplice della domanda dovrà essere trasmessa, per conoscenza, all'Assessorato del Lavoro, dell'Assistenza Sociale e dell'Artigianato - Ufficio per l'Emigrazione. Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 24/70, a parità di data di presentazione della domanda, hanno titolo di preferenza, rispetto ad ogni altro richiedente, i lavoratori emigrati e loro coniugi non legalmente separati.

Le domande saranno esaminate dall'apposita Commissione regionale che delibererà, in via provvisoria, l'accoglimento od il rigetto delle stesse, mentre la concessione definitiva del contributo sarà effettuata dopo la presentazione, da parte dei richiedenti, di tutti i documenti prescritti.

Si ricorda che i benefici della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, non possono essere concessi per più di un alloggio a una stessa persona o ai membri della sua famiglia conviventi a carico.

Si rammenta infine che gli alloggi costruiti, acquistati, ammodernati e ampliati con il contributo regionale di cui alla legge citata devono essere occupati per non meno di 10 anni dagli interessati e che per lo stesso periodo gli alloggi non potranno essere alienati o locali, pena la decadenza del contributo regionale.

Negli allegati seguenti sono elencati i documenti necessari in caso di:

- a) costruzione dell'alloggio;
- b) acquisto di alloggio già costruito o in corso di costruzione;
- c) ampliamento e ammodernamento.

N. B. — Le disposizioni relative alle agevolazioni per acquisto, costruzione, ammodernamento ed ampliamento di case di abitazione, non sono applicabili se, alla data di presentazione della domanda di contributo, il lavoratore emigrato non abbia già compiuto un biennio di permanenza all'estero per ragioni di lavoro e se, pur avendo compiuto tale biennio, sia rimpatriato da oltre sei mesi.

DOCUMENTAZIONE PER COSTRUZIONE DI ALLOGGIO.

1) Relazione sulle caratteristiche del fabbricato ed in particolare dell'alloggio con indicazione della superficie e dei dati catastali relativi all'area.

2) Progetto esecutivo della costruzione, vistato dal Comune, preventivo particolareggiato e licenza edilizia rilasciata dal Sindaco del Comune nel quale viene realizzata l'opera.

3) Stato di famiglia.

4) Certificato dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette attestante il reddito imponibile iscritto per l'imposta complementare a nome del richiedente e degli altri membri della famiglia ed in cui vengono specificati i seguenti redditi: redditi di lavoro subordi-

nato o autonomo, reddito di fabbricati, altri redditi (nella richiesta all'Ufficio Distrettuale l'interessato precisi che il certificato va rilasciato ai fini della legge regionale n. 27/67).

5) Dichiarazione dell'Istituto di Credito dalla quale risulti che il medesimo è disposto a concedere il mutuo richiesto, con indicazione del relativo ammontare, del tasso applicato e del periodo d'ammortamento.

6) Dichiarazione del Sindaco del Comune che l'alloggio è situato nell'ambito del piano di zona (*N. B.*: richiesta solo quando il Comune sia provvisto di piano di zona per l'edilizia economica e popolare - legge 18 aprile 1962, n. 167).

7) Certificato dell'Ufficio del Nuovo Catasto Urbano attestante la consistenza dell'alloggio in iscritta proprietà del richiedente oppure dei membri della sua famiglia conviventi a carico (*N. B.*: solo per i proprietari di alloggio inadeguato alle necessità del nucleo familiare).

8) Preventivo di spesa (*N. B.*: solo quando il richiedente non sia in grado di presentare all'atto della domanda i documenti di cui ai precedenti n. 2 e 5).

N. B. - Qualora il richiedente non fosse in grado di presentare all'atto della domanda di cui ai punti 2 e 5 (articolo 6, ultimo comma, della legge n. 27/67) dovrà sottoscrivere la seguente dichiarazione:

Il sottoscritto

..... si impegna a presentare, nel termine che gli sarà fissato, i documenti di cui alle lettere c) e f) del penultimo comma dell'articolo 6, legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27. In loro sostituzione allega un preventivo di spesa per la costruzione dell'alloggio.

(firma per esteso)

DOCUMENTAZIONE PER ACQUISTO DI ALLOGGIO.

1) Relazione sulle caratteristiche del fabbricato ed in particolare dell'alloggio con indicazione della superficie e dei dati catastali relativi all'area.

2) Pianta dell'abitazione con indicazione del prezzo d'acquisto.

3) Stato di famiglia.

4) Certificato dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette attestante il reddito imponibile iscritto per l'imposta complementare

a nome del richiedente e degli altri membri della famiglia ed in cui vengono specificati i seguenti redditi; redditi di lavoro subordinato o autonomo, reddito di fabbricati, altri redditi (nella richiesta all'Ufficio Distrettuale l'interessato precisi che il certificato va rilasciato ai fini della legge regionale n. 27/67).

5) Dichiarazione dell'Istituto di Credito dalla quale risulti che il medesimo è disposto a concedere il mutuo richiesto con indicazione del relativo ammontare, del tasso applicato e del periodo d'ammortamento.

6) Dichiarazione del Sindaco del Comune che l'alloggio è situato nell'ambito del piano di zona (N. B.: richiamata solo quando il Comune sia provvisto di piano di zona per l'edilizia economica e popolare, legge 12 aprile 1962, n. 167).

7) Certificato dell'Ufficio del Nuovo Catasto Urbano attestante la consistenza dell'alloggio di iscritta proprietà del richiedente oppure dei membri della sua famiglia conviventi a carico (N. B.: solo per i proprietari di alloggio inadeguato alle necessità del nucleo familiare).

Solo in caso di acquisto di alloggio già costruito.

8) Estratto tavolare storico della partita tavolare in cui è censito l'alloggio (nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari, regio decreto 28 marzo 1929, n. 499) ovvero, negli altri territori:

certificato del conservatore dei registri immobiliari attestante il titolo della proprietà attuale dell'alloggio, regolarmente trascritto.

9) Certificato di abitabilità dell'alloggio e documentazione comprovante che l'alloggio da acquistare non ha già formato oggetto di altri trasferimenti.

DOCUMENTAZIONE PER AMPLIAMENTO DI ALLOGGIO.

1) Relazione sulle caratteristiche del fabbricato ed in particolare dell'alloggio, con indicazione della superficie e dei dati catastali relativi all'alloggio che si intende ammodernare od ampliare.

2) Grafico dimostrativo dell'attuale situazione dell'alloggio da ampliare.

3) Progetto dei lavori di ampliamento visto dal Comune e licenza edilizia.

4) Stato di famiglia.

5) Certificato dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette attestante il reddito imponibile iscritto per l'imposta complementare a nome del richiedente e degli altri membri della famiglia ed in cui vengono specificati i seguenti redditi; redditi di lavoro subordinato o autonomo, reddito di fabbricati, altri redditi (nella richiesta all'Ufficio Distrettuale l'interessato precisi che il certificato va rilasciato ai fini della legge regionale n. 27/1967).

6) Dichiarazione dell'Istituto di Credito dalla quale risulti che il medesimo è disposto a concedere il mutuo richiesto, con indicazione del relativo ammontare, del tasso applicato e del periodo d'ammortamento.

7) Titoli di proprietà all'alloggio (estratto tavolare o certificato del Conservatore dei Registri Immobiliari).

LEGGE REGIONALE 26 GIUGNO 1970, N. 24

**Istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione
e provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.****IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I**DISPOSIZIONI PRELIMINARI.****ART. 1.**

L'Amministrazione regionale, per quanto di competenza della Regione e nel quadro di una politica di programmazione economica e di massima occupazione che favorisca il rientro degli emigrati, promuove, in collaborazione con i competenti organi dello Stato, la tutela morale, l'assistenza materiale e l'elevazione sociale dei lavoratori emigrati del Friuli-Venezia Giulia e delle loro famiglie.

Al coordinamento degli interventi regionali rivolti a tale scopo provvede l'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato, avvalendosi di un apposito ufficio nell'ambito del Servizio del lavoro e dell'assistenza sociale.

CAPO II**CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE.****ART. 2.**

Presso l'assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato è istituita la Consulta regionale dell'emigrazione.

La Consulta è composta:

dall'Assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato, che la presiede;

da un rappresentante di ciascuna amministrazione provinciale;

da un rappresentante della Comunità carnica;

da quindici rappresentanti degli emigrati, designati dai principali enti ed associazioni, con sede nella Regione, che operano a favore degli stessi, almeno dieci dei quali lavorino all'estero da non meno di due anni;

da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative;

da quattro rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che maggiormente si occupano dell'assistenza agli emigrati;

da tre rappresentanti degli imprenditori designati dalle associazioni degli industriali, degli artigiani e dei commercianti;

da un rappresentante delle camere di commercio della Regione;

da un funzionario dell'ufficio regionale del lavoro all'uopo autorizzato dall'amministrazione di appartenenza;

da un rappresentante designato dall'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato, scelto fra i funzionari della carriera direttiva;

da due esperti.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato, nominato dall'Assessore.

Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente potrà far partecipare ai lavori della



Consulta rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati ai problemi del settore.

I componenti della Consulta restano in carica per la durata di 4 anni.

ART. 3.

La Consulta regionale dell'emigrazione è costituita, all'inizio di ogni quadriennio, con decreto del Presidente della Giunta regionale. Allo stesso modo si provvede quando, nel corso del quadriennio, taluno dei componenti debba essere sostituito.

ART. 4.

La Consulta regionale dell'emigrazione ha i seguenti compiti:

a) esprime parere in materia di emigrazione con riferimento alla programmazione regionale ed ai problemi della massima occupazione;

b) propone soluzioni sui problemi relativi all'emigrazione, con riferimento a quelli economici ed assistenziali che interessano gli emigrati ed i loro familiari;

c) esprime parere sulla ripartizione annuale della spesa regionale destinata all'assistenza a favore degli emigrati nonché sui criteri di applicazione.

ART. 5.

Entro sei mesi dall'insediamento della Consulta, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato, sentita la Consulta stessa, delibera il regolamento per il suo funzionamento.

Il regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 42, lettera b), dello statuto regionale.

CAPO III

INTERVENTI PER L'ASSISTENZA MATERIALE.

ART. 6.

Per sovvenire i lavoratori emigrati e le loro famiglie, che versino in disagiate condizioni economiche, i Comuni di residenza sono autorizzati a prestare, secondo i casi, le seguenti forme di assistenza:

a) rimborso delle spese di viaggio, sostenute, per sé e per i propri familiari, dal

lavoratore emigrato che, dopo almeno un biennio di assenza, rientri definitivamente in patria, per assumere un posto di lavoro nell'ambito del territorio regionale ovvero per invalidità o vecchiaia;

b) indennità di prima sistemazione ai lavoratori emigrati che, dopo almeno un biennio di assenza, rientrino definitivamente in patria per assumere un posto di lavoro nell'ambito del territorio regionale;

c) concorso nelle spese di ricovero, in case di riposo, di lavoratori emigrati che, dopo una lunga assenza, rientrino definitivamente in patria, per invalidità o vecchiaia, e siano privi di assistenza familiare;

d) contributi per spese di malattia e di ricovero in ospedale, fuori dei casi in cui tali spese, per legge o per altro titolo, debbano essere assunte integralmente da altri enti od istituzioni;

e) sussidi straordinari a lavoratori emigrati che si trovino in difficili situazioni di bisogno.

CAPO IV

PROVVIDENZE

A FAVORE DEI FIGLI DEI LAVORATORI EMIGRATI.

ART. 7.

Al medesimo fine, di cui all'articolo precedente, i Comuni di residenza sono altresì autorizzati ad assumersi, in tutto od in parte, la spesa necessaria per l'accoglimento ed il mantenimento, in colonie marine e montane, dei figli dei lavoratori emigrati che lavorano all'estero da oltre un anno.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI III E IV.

ART. 8.

Nel dare attuazione a quanto previsto dai due precedenti Capi, le Amministrazioni comunali osserveranno le direttive che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato, riterrà di stabilire al precipuo scopo di assicurare che la concessione delle provvidenze avvenga con criteri uniformi in tutto il territorio regionale.

ART. 9.

L'accertamento che le deliberazioni comunali di concessione delle provvidenze siano conformi alle prescrizioni, di cui agli articoli precedenti, è eseguito dai Comitati provinciali di controllo nell'esercizio dell'ordinario controllo di legittimità che ad essi compete ai sensi della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3.

ART. 10.

Le somme erogate dai Comuni a norma degli articoli 6 e 7 sono rimborsate, trimestralmente, dall'Amministrazione regionale, purché ogni singolo importo sia stato previamente comunicato all'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato e quest'ultimo, prima di ciascuna erogazione, abbia dato conferma dell'esistenza della copertura per il rimborso.

Al rimborso si provvede con decreto dell'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato, in base all'elenco delle erogazioni effettuate nel trimestre da ciascun Comune.

Nell'elenco sono riportati, per ciascuna erogazione, gli estremi dell'atto deliberativo, la menzione della sua esecutività, gli estremi della conferma prevista dal primo comma e l'indicazione della data del versamento. Lo elenco deve, inoltre, essere munito dell'attestazione, a firma del sindaco, che tutte le erogazioni furono regolarmente eseguite.

CAPO VI

ASSEGNI DI STUDIO A FAVORE DEI FIGLI
E DEGLI ORFANI DEI LAVORATORI EMIGRATI.

ART. 11.

Al fine di favorire l'inserimento dei figli dei lavoratori emigrati nella vita della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire, a favore dei medesimi, assegni di studio, per la frequenza — anche con assistenza convittuale, quando ciò si rendesse necessario — di scuole, di corsi universitari e di corsi di formazione professionale nell'ambito del territorio regionale.

A favore degli orfani di emigrati che non abbiano diritto all'assistenza dell'ENAOLI, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad

istituire speciali assegni di studio, per facilitare, anche da parte di altri enti od istituti, l'assistenza scolastica convittuale analoga a quella prestata dall'ENAOLI.

All'istituzione degli assegni di studio si provvede con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali di concerto con l'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato.

Gli assegni di studio sono attribuiti mediante concorso.

Le procedure di concorso sono stabilite con norme regolamentari, ai sensi degli articoli 42, lettera b), e 46 dello Statuto regionale.

CAPO VII

FORMAZIONE PROFESSIONALE
DEI LAVORATORI EMIGRATI.

ART. 12.

L'Amministrazione regionale, allo scopo di favorire la collocazione al lavoro in patria, è autorizzata a concorrere alla qualificazione, alla riqualificazione ed al perfezionamento dei lavoratori emigrati che rientrano, mediante lo svolgimento, nell'ambito del territorio regionale e ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 35, di appositi corsi straordinari di formazione professionale, eventualmente anche per tecnici e dirigenti di azienda.

CAPO VIII

SOVVENZIONI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI
CHE OPERANO A FAVORE DEI LAVORATORI
EMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE.

ART. 13.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere speciali sovvenzioni ad enti, associazioni ed istituzioni, con sede nella regione, che svolgono attività a carattere sociale a favore dei lavoratori emigrati e dei loro familiari.

All'assegnazione delle sovvenzioni si provvede con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato.

L'erogazione è disposta con decreto dell'Assessore, che ne dà notizia agli organi competenti dello Stato.

È fatto obbligo a chi ha la rappresentanza dell'ente o dell'associazione o dell'istituzione di fornire all'Ufficio per i problemi dell'emigrazione, entro il termine stabilito dall'Assessore, la dimostrazione dell'impiego della sovvenzione ottenuta.

CAPO IX

AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO, COSTRUZIONE, AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO DI CASE DI ABITAZIONE.

ART. 14.

Salvo quanto precisato nel terzo comma, nei confronti dei lavoratori emigrati o loro coniugi, non legalmente separati, la legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, si applica con le seguenti deroghe:

a) la misura del contributo, previsto dall'articolo 2 della legge, è pari alla differenza fra una semestralità di ammortamento, calcolata in base al tasso contrattuale, ed una semestralità di ammortamento, calcolata al tasso annuo del 2 per cento; tuttavia, la riduzione del tasso contrattuale non può mai essere superiore a 6 punti;

b) detto contributo, nella misura di cui alla lettera a), può essere concesso anche per l'ammmodernamento e per l'ampliamento dell'alloggio, di cui il richiedente sia proprietario;

c) il capitale mutuato per l'ammmodernamento e per l'ampliamento può essere ammesso a contributo per un importo non superiore a lire 5 milioni, entro il limite del 75 per cento della spesa necessaria;

d) nella concessione dei contributi, a parità di data di presentazione delle domande, hanno titolo di preferenza, rispetto ad ogni altro richiedente, i lavoratori emigrati e loro coniugi non legalmente separati; nell'ambito dell'anzidetta categoria, sono poi preferiti quelli che contraggono i mutui con istituti di credito indicati dall'Amministrazione regionale;

e) la causa di esclusione dai benefici, prevista dall'articolo 5, lettera a), della legge citata, non opera, se trattasi di lavoratore emigrato che, prima dell'espatrio, risiedeva nel comune dove è da attuare l'iniziativa edilizia.

In dipendenza delle deroghe, di cui al primo comma, le norme connesse con quelle derogate si osservano in quanto applicabili.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano se, alla data di presentazione della domanda di contributo, il lavoratore emigrato non abbia già compiuto un biennio di permanenza all'estero per ragioni di lavoro e se, pur avendo compiuto tale biennio, sia rimpatriato da oltre 6 mesi.

ART. 15.

La Commissione, di cui all'articolo 12 della citata legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, è integrata con un funzionario designato dall'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato.

CAPO X

INTERVENTI DIRETTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.

ART. 16.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative di carattere sociale a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, dandone comunicazione ai competenti organi dello Stato.

ART. 17.

Al medesimo scopo, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere spese per la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari ed altre pubblicazioni, che si propongono lo scopo di favorire e di rinsaldare i rapporti dei lavoratori emigrati con la terra d'origine.

ART. 18.

Gli interventi previsti dall'articolo 16 e dall'articolo 17 sono disposti, previa deliberazione della Giunta regionale, rispettivamente, con decreto dell'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato e con decreto del Presidente della Giunta medesima.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE.

ART. 19.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1973, la spesa di lire 150 milioni, così ripartita:

a) lire 75 milioni per gli interventi di cui all'articolo 6;

b) lire 10 milioni per gli interventi di cui all'articolo 7;

c) lire 15 milioni per gli interventi di cui all'articolo 11;

d) lire 10 milioni per gli interventi di cui all'articolo 12;

e) lire 20 milioni per gli interventi di cui all'articolo 13;

f) lire 10 milioni per gli interventi di cui all'articolo 16;

g) lire 10 milioni per gli interventi di cui all'articolo 17.

ART. 20.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 sono istituiti i seguenti capitoli:

al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV:

Capitolo n. 317 con la seguente denominazione: « Rimborso ai comuni delle somme erogate ai lavoratori emigrati per le spese di viaggio sostenute, anche per i propri familiari, in seguito al rientro definitivo in patria. Indennità di prima sistemazione e concorso nelle spese di ricovero, in case di riposo, di lavoratori emigrati che rientrino definitivamente in patria. Sussidi straordinari in situazioni di bisogno e contributi per spese di malattia e di ricovero in ospedale » e con lo stanziamento di lire 75 milioni;

Capitolo n. 318 con la seguente denominazione: « Rimborso ai comuni delle spese sostenute per l'accoglimento ed il mantenimento, in colonie marine e montane, dei figli dei lavoratori emigrati che lavorano all'estero da oltre un anno » e con lo stanziamento di lire 10 milioni;

Capitolo n. 319 con la seguente denominazione: « Sovvenzioni ad enti, associazioni ed istituzioni, con sede nella regione, che

svolgono attività a carattere sociale a favore dei lavoratori emigrati e dei loro familiari » e con lo stanziamento di lire 20 milioni;

Capitolo n. 320 con la seguente denominazione: « Contributi per lo svolgimento, nell'ambito del territorio regionale e ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 35, di appositi corsi straordinari di formazione professionale per la qualificazione, la riqualificazione ed il perfezionamento dei lavoratori emigrati » e con lo stanziamento di lire 10 milioni;

al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria III:

Capitolo n. 303 con la seguente denominazione: « Spese per assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative di carattere sociale a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie » e con lo stanziamento di lire 10 milioni;

al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV:

Capitolo n. 206 con la seguente denominazione: « Assegni di studio a favore dei figli e degli orfani dei lavoratori emigrati per la frequenza - anche con assistenza convittuale, quando ciò si rendesse necessario - di scuole, di corsi universitari e di corsi di formazione professionale nell'ambito del territorio regionale » e con lo stanziamento di lire 15 milioni;

al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Categoria III:

Capitolo n. 220 con la seguente denominazione: « Spese per la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari e altre pubblicazioni, che si propongono lo scopo di favorire e di rinsaldare i rapporti dei lavoratori emigrati con la terra d'origine » e con lo stanziamento di lire 10 milioni.

A favore dei sopraccitati capitoli si provvede mediante prelevamento dell'importo di lire 150 milioni dall'apposito fondo iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 10 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 150 milioni di cui al precedente articolo 19, ripartita nelle lettere da a) a g), fa carico, per l'esercizio finanziario 1970, ai sopraindicati capitoli di nuova istituzione e precisamente al capitolo 317 per la lettera a); al capitolo 318 per la lettera b); al capitolo 319 per la lettera e); al capitolo

320 per la lettera *d*); al capitolo 303 per la lettera *f*); al capitolo 206 per la lettera *c*) e al capitolo 220 per la lettera *g*).

L'onere relativo agli esercizi finanziari dal 1971 al 1973 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

ART. 21.

Le spese per il funzionamento della Consulta regionale, di cui all'articolo 2 della presente legge, fanno carico, per l'esercizio finanziario 1970, al capitolo 251 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1970, che presenta sufficiente disponibilità, e quella relativa agli esercizi

successivi graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

ART. 22.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste addì 26 giugno 1970.

BERZANTI.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
22 APRILE 1971, N. 01420/PRES. N. 73 DELLA SERIE DEI DECRETI

Regolamento del concorso previsto dall'articolo 11, ultimo comma, della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, per l'attribuzione di assegni di studio a favore dei figli e degli orfani di lavoratori emigrati.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, che, al Capo VI, prevede l'istituzione, a favore dei figli dei lavoratori emigrati, di assegni di studio, per la frequenza - anche con assistenza convittuale, quando ciò si rendesse necessario - di scuole, di corsi universitari e di corsi di formazione professionale nell'ambito del territorio regionale, nonché di speciali assegni di studio a favore degli orfani di emigrati che non abbiano diritto all'assistenza dell'ENAOLI - per facilitare, anche da parte di altri enti o istituti, l'assistenza scolastica convittuale analoga a quella prestata dall'ENAOLI;

VISTO l'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale anzidetta, secondo il quale le procedure del concorso per l'attribuzione degli assegni di studio di cui sopra sono stabilite con norme regolamentari;

RITENUTO, quindi, di provvedere in conformità;

VISTI gli articoli 42 lettera b) e 46 dello Statuto;

SU CONFORME deliberazione n. 1370 adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 13 aprile 1971;

DECRETA

Sono emanate le allegate norme regolamentari del concorso previsto dall'articolo 11

della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, per l'attribuzione di assegni di studio a favore dei figli e degli orfani di lavoratori emigrati, che formano parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trieste, addì 22 aprile 1971.

Il Presidente: BERZANTI

Regolamento del concorso previsto dall'articolo 11, ultimo comma, della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, per l'attribuzione di assegni di studio a favore dei figli e degli orfani di lavoratori emigrati.

ART. 1.

I figli degli emigrati residenti all'estero che intendano frequentare scuole, corsi universitari, o corsi di formazione professionale nel territorio regionale, possono concorrere all'attribuzione degli assegni di studio, anche con assistenza convittuale, istituiti dall'Amministrazione regionale, presentando domanda in carta semplice in cui dichiarino l'attività del genitore, il numero dei componenti il nucleo familiare ed il reddito annuo com-

plexivo in lire italiane. Detta domanda dovrà essere corredata da un certificato attestante la frequenza dell'anno scolastico in corso e del risultato finale dell'anno scolastico precedente e dovrà essere presentata entro il 31 marzo possibilmente insieme ad ogni altra documentazione ritenuta dall'interessato utile, al Comune di origine da individuarsi con i criteri dettati dagli articoli 72, 73 e 74 della legge n. 6972 dd. 17 luglio 1890 e dall'articolo 3 del regio decreto n. 99 del 5 febbraio 1891.

Le domande dovranno essere sottoscritte dall'aspirante e, nel caso che questi sia minore, dal padre o da chi ne fa le veci e dovranno indicare, oltre ai dati anagrafici, la scuola o l'istituto nonché l'anno di corso che il figlio del lavoratore intende frequentare.

Il Comune dovrà inoltrare all'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali le domande ed i documenti allegati entro il 30 aprile, accompagnandoli con una relazione del sindaco sulla situazione economica della famiglia del concorrente e su ogni altro elemento ritenuto utile.

L'Assessore all'istruzione, di concerto con l'Assessore al lavoro, provvede all'istruttoria delle domande e procede alla formazione della graduatoria, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, secondo punteggi attribuiti sulla base di criteri di massima prefissati dalla Giunta stessa in relazione al rendimento scolastico ed alla situazione economica e familiare, eventualmente desumibile da ogni altra fonte di informazione o documentazione anche di autorità estere.

Gli assegni di studio potranno essere maggiorati fino alla misura massima del 60 per cento per i figli di emigrati residenti fuori del continente europeo.

ART. 2.

L'assegnazione della borsa di studio sarà notificata agli interessati tempestivamente e l'emissione del decreto di pagamento relativo sarà subordinata alla presentazione, entro la data che verrà indicata nella notificazione all'interessato, del certificato di iscrizione e di frequenza a scuole o corsi di formazione professionale o corsi universitari nel territorio regionale o, se del caso, anche del certificato di accoglimento in un convitto nella Regione per l'anno scolastico cui il contributo si riferisce.

ART. 3.

Gli orfani di lavoratori emigrati non aventi diritto all'assistenza ENAOLI ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, possono concorrere all'attribuzione degli speciali assegni di studio istituiti dall'Amministrazione regionale presentando domanda in carta semplice in cui dichiarino l'attività del genitore superstite, il numero dei componenti il nucleo familiare ed il reddito annuo complessivo in lire italiane. Detta domanda dovrà essere corredata da un certificato attestante la frequenza dell'anno scolastico in corso e del risultato finale dell'anno precedente e dovrà essere presentata, possibilmente insieme a ogni altra documentazione ritenuta dall'interessato utile, entro il 31 marzo al comune di origine, da determinarsi con i criteri di cui al comma primo dell'articolo 1 del presente regolamento, o al comune di attuale residenza.

In calce alla domanda, il genitore superstite o chi ne fa le veci dovrà dichiarare sotto sua personale responsabilità che nessuno dei genitori è stato od è oggetto alle assicurazioni sociali obbligatorie.

Il Comune dovrà inoltrare le domande ed i documenti allegati entro il 30 aprile, accompagnandoli con una relazione sulla situazione economica della famiglia e, in particolare, sulla professione del genitore scomparso e sul periodo da lui trascorso quale emigrato all'estero.

L'Assessore all'istruzione, di concerto con l'Assessore al lavoro, provvede all'istruttoria delle domande e procede alla formazione della graduatoria da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, secondo punteggi attribuiti sulla base di criteri di massima prefissati dalla Giunta stessa in relazione al rendimento scolastico ed alla situazione economica e familiare, eventualmente desumibile da ogni altra fonte di informazione o documentazione anche di autorità estere.

ART. 4.

L'attribuzione dell'assegno di studio sarà notificata agli interessati tempestivamente. L'emissione del relativo decreto di pagamento sarà subordinata alla presentazione, entro la data che sarà indicata nella notificazione all'interessato, del certificato di iscrizione e di frequenza scolastica nonché del certificato di accoglimento in un convitto regionale per l'anno cui l'assegno si riferisce.

ART. 5.

In via transitoria, per l'anno scolastico 1970-71, in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 3 ed in sostituzione dei termini del 31 marzo e 30 aprile, le domande per concorrere all'attribuzione degli assegni di studio e degli speciali assegni, nonché la documentazione a completamento, dovranno pervenire all'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 6.

Analogamente, sempre in via transitoria, per l'anno scolastico 1971-72, le domande per concorrere ai benefici di cui agli articoli 1 e 3, dovranno essere presentate al Comune di origine entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il Comune dovrà inoltrare le domande ed i documenti allegati all'Assessorato dell'istruzione entro un mese dalla scadenza della data di cui sopra.

LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 1971, N. 34

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, avente ad oggetto istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

Prima del terzultimo comma dell'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

« La Consulta elegge nel suo seno un Vicepresidente ».

ART. 2.

Nell'articolo 3 della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

« Con decreto del Presidente della Giunta regionale può provvedersi, altresì, alla nomina di componenti supplenti che abbiano gli stessi requisiti degli effettivi, su designazione dell'ente od organo od associazione od organizzazione cui spetta di designare i componenti effettivi. I supplenti intervengono alle sedute solo se sostituiscono un componente effettivo assente ».

ART. 3.

La lettera e) dell'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, è sostituita dalla seguente:

« e) sussidi straordinari a lavoratori emigrati che si trovino in difficili condizioni di bisogno ed, in casi di particolare gravità, alle loro famiglie residenti nel territorio regionale ».

ART. 4.

Nell'articolo 14 della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, la lettera e) del primo comma è sostituita come segue:

« e) la causa di esclusione dai benefici prevista dall'articolo 5, lettera a), della legge citata, non opera se trattasi di lavoratore emigrato che prima dell'espatrio risiedeva nel territorio regionale ».

Nello stesso articolo 14, dopo la lettera e) del primo comma, è inserita la seguente lettera f):

« f) il lavoratore emigrato, che debba prolungare la sua permanenza all'estero, può, a domanda, essere dispensato, « su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 12 della legge citata », per non più di 5 anni, dagli obblighi sanciti nell'articolo 11, primo comma, della stessa legge, fermo restando il divieto di vendita dell'alloggio ».

L'ultimo comma del medesimo articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano se, alla data di presentazione della domanda di contributo, il lavoratore emigrato non abbia già compiuto un biennio di permanenza all'estero per ragioni di lavoro e se, pure avendo compiuto tale biennio, sia rimpatriato da oltre un anno ».

ART. 5.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

Capitolo 1000 L. 100 milioni

b) in aumento:

Capitolo 448 L. 100 milioni

c) modifiche agli elenchi 4 e 5 allegati allo stato di previsione della spesa:

a) l'importo indicato nell'elenco 5 alla voce « interventi per la proprietà contadina » - Sezione V - Rubrica n. 5 - viene ridotto di lire 100 milioni;

b) nell'elenco 4 - alla Sezione IV - Rubrica n. 10 - viene aggiunta - con lo stanziamento di lire 100 milioni - la seguente voce di spesa: « Interventi a favore degli emigrati - rifinanziamento legge regionale 24/1970 ».

ART. 6.

Per le finalità previste dalla legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, sono autorizzate,

per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1973, le seguenti variazioni di spesa:

a) aumento annuo di lire 90 milioni per gli interventi di cui all'articolo 6;

b) aumento annuo di lire 15 milioni per gli interventi di cui all'articolo 11;

c) diminuzione annua di lire 5 milioni per gli interventi di cui all'articolo 12.

La maggiore spesa di cui alle precitate lettere a) e b) fa carico, per l'esercizio finanziario 1971, ai rispettivi capitoli 302 e 171 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio medesimo, cui si provvede mediante prelevamento dell'importo di lire 100 milioni dall'apposito fondo iscritto al capitolo 448 dello stesso stato di previsione della spesa (Rubrica n. 10 dell'allegato 5 al bilancio e mediante storno dell'importo di lire 5 milioni dal capitolo 305 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1971, conseguente alla riduzione apportata con la precitata lettera c).

L'onere relativo agli esercizi 1972 e 1973 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 12 agosto 1971.

Per il Presidente: l'Assessore effettivo designato:

MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
5 NOVEMBRE 1971, N. 03789/PRES. N. 231 DELLA SERIE DEI DECRETI

Regolamento
per il funzionamento della Consulta regionale dell'emigrazione.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 26 giugno 1970, n. 24 concernente l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie;

VISTO il proprio decreto 23 dicembre 1970, n. 151, con il quale è stata costituita la Consulta regionale dell'emigrazione;

VISTA la legge regionale 12 agosto 1971, n. 34, con la quale sono state apportate modifiche alla legge regionale 26 giugno 1970, n. 24;

ATTESO che occorre emanare un nuovo regolamento in conformità alle innovazioni legislative verificatesi;

SU CONFORME deliberazione n. 3561 adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 19 ottobre '71, su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato, sentita la Consulta succitata;

VISTI gli articoli 42, lettera b) e 46 dello statuto;

DECRETA

È emanato l'allegato regolamento previsto dall'articolo 5 della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, e successive modificazioni per il funzionamento della Consulta regionale dell'emigrazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trieste, addì 5 novembre 1971.

Il Presidente: BERZANTI.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE.

ART. 1.

La Consulta regionale dell'emigrazione, istituita con l'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, è presieduta dall'Assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale e all'artigianato.

La Consulta stessa provvede alla elezione di un Vicepresidente scegliendolo fra i propri componenti.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

ART. 2.

La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno tre volte all'anno ed ogni qualvolta egli ne ravvisi l'opportunità.

La Consulta è convocata altresì qualora ne venga fatta richiesta, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei suoi componenti. In tal caso la convocazione deve avvenire entro un mese dalla richiesta.

L'ordine del giorno è formato dal Presidente tenendo anche conto delle richieste formulate da membri della Consulta al termine di ciascuna riunione. Le richieste, formulate da almeno un terzo dei componenti sono vincolanti ai fini della formazione dell'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere spedito a mezzo lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della riunione. In caso d'urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma da spedire almeno 10 giorni prima della riunione.

Per la validità delle riunioni della Consulta è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

I componenti della Consulta che non possono prendere parte a una riunione ne informeranno preventivamente il Presidente.

ART. 3.

In caso di assenza o di impedimento di un componente effettivo interviene alle sedute il componente supplente nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12 agosto 1971, n. 34, che dovrà essere informato per iniziativa del membro effettivo.

ART. 4.

Nel caso in cui taluno dei componenti debba essere sostituito, la sostituzione ha luogo per il tempo che rimane al compimento del quadriennio di durata della Consulta,

con la procedura indicata all'articolo 3 della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24.

Il quadriennio di durata, previsto dal citato articolo 3 della legge regionale 24/1970, decorre, ad ogni effetto, dalla data di registrazione da parte della Corte dei conti del decreto di costituzione della Consulta regionale dell'emigrazione emanato dal Presidente della Giunta regionale.

ART. 5.

Per l'esame e lo studio di particolari problemi possono essere costituite dalla Consulta o, in caso d'urgenza, dal suo Presidente, nell'ambito della Consulta stessa, Commissioni con l'incarico di relazionare entro i termini che di volta in volta saranno fissati.

La costituzione di dette Commissioni avverrà con decreto del Presidente della Consulta stessa.

ART. 6.

Delle riunioni della Consulta deve redigersi processo verbale - che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario - dal quale risulti lo svolgimento dei lavori. Il processo verbale è approvato nella riunione successiva, prima della quale dovrà pertanto essere fatto pervenire ai componenti della Consulta.

Nell'ipotesi che su argomenti particolari si rendesse necessario procedere a votazioni, le decisioni saranno adottate a maggioranza dei componenti presenti.

ART. 7.

Nei confronti dei componenti dei Comitati previsti dal precedente articolo 5, si applicano le disposizioni della legge regionale 18 agosto 1965, n. 15, e successive modificazioni.

LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 1972, N. 33

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24 « Istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie » come modificata ed integrata dalla legge regionale 12 agosto 1971, n. 34. Rifinanziamento della legge regionale 24 marzo 1971, n. 9 « Interventi integrativi di assistenza sociale a favore di lavoratori in condizioni di bisogno ». Rifinanziamento della legge regionale 14 agosto 1969, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni « Provvidenze a favore dei ciechi civili e dei sordomuti nella Regione Friuli-Venezia Giulia ». Rifinanziamento della legge regionale 17 agosto 1971, n. 37 « Provvidenze integrative a favore degli invalidi civili inabili al lavoro della Regione Friuli-Venezia Giulia ».

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 26 GIUGNO 1970, N. 24 « ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE E PROVVIDENZE A FAVORE DEI LAVORATORI EMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE » COME MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 1971, N. 34.

ART. 1.

All'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, così come modificato dalla

legge regionale 12 agosto 1971, n. 34, è aggiunto il seguente comma:

« I benefici di cui al presente articolo potranno essere concessi ai lavoratori emigrati e loro familiari che ne facciano richiesta alla propria Amministrazione comunale entro e non oltre sei mesi dalla data del rimpatrio se provenienti da Paesi europei, entro e non oltre un anno se provenienti da Paesi extra europei ».

ART. 2.

All'articolo 10 della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

« Il rimborso di cui al presente articolo, limitatamente agli interventi previsti dalle lettere a), b) ed e) dell'articolo 6, viene effettuato dall'Amministrazione regionale nella misura del 90 per cento degli importi per i quali sia stata data la prevista conferma di copertura ».

ART. 3.

Dopo l'articolo 7, Capo IV, della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, viene aggiunto il seguente articolo 7-bis:

« Tra le spese dirette per le iniziative previste dall'articolo 1, punto 4, lettera a) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, sono comprese quelle derivanti dalla distribuzione gratuita ai figli degli emigrati che frequentino il secondo ciclo della scuola elementare e la scuola media dell'obbligo fuori del territorio della Regione, in Italia od all'estero, e che ne facciano richiesta, di testi contenenti nozioni storiche, geografiche, linguistiche, delle tradizioni popolari, delle caratteristiche etniche e dell'ambiente naturale della Regione, come sussidio scolastico ed al fine di mantenerli spiritualmente uniti alla terra di origine.

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno all'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, corredate da una dichiarazione della scuola frequentata dal richiedente, attestante l'iscrizione ».

ART. 4.

Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, come modificata ed integrata dalla legge regionale 12 agosto 1971, n. 34, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 335 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1972 e 1973.

La spesa di lire 335 milioni relativa all'esercizio finanziario 1972 fa carico al capitolo 302 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 165 milioni a 500 milioni.

TITOLO II

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 1971, N. 9 « INTERVENTI INTEGRATIVI DI ASSISTENZA SOCIALE A FAVORE DI LAVORATORI IN CONDIZIONI DI BISOGNO ».

ART. 5.

Per le finalità previste dalla legge regionale 24 marzo 1971, n. 9, è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1972 e 1973.

La spesa di lire 100 milioni relativa all'esercizio finanziario 1972 fa carico al capi-

tolo 309 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 100 milioni a lire 200 milioni.

TITOLO III

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 14 AGOSTO 1969, N. 28, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI « PROVVIDENZE A FAVORE DEI CIECHI CIVILI E DEI SORDOMUTI NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ».

ART. 6.

Per le finalità previste dalla legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1972 e 1973.

La spesa di lire 50 milioni relativa all'esercizio finanziario 1972 fa carico al capitolo 298 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 200 milioni a lire 250 milioni.

TITOLO IV

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 1971, N. 37 « PROVVIDENZE INTEGRATIVE A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI INABILI AL LAVORO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ».

ART. 7.

Per le finalità previste dalla legge regionale 17 agosto 1971, n. 37, è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1974.

La spesa di lire 100 milioni relativa all'esercizio finanziario 1972 fa carico al capitolo 295 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 600 milioni a lire 700 milioni.

TITOLO V

NORME FINANZIARIE.

ART. 8.

Alla maggiore spesa di lire 585 milioni autorizzata per l'esercizio finanziario 1972 a

carico dei capitoli: 302, 309, 298 e 295 si provvede, per lire 485 milioni a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 21 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, il cui stanziamento viene elevato di lire 485 milioni, e per lire 100 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 10 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 585 milioni relativo all'esercizio finanziario 1973 e quello di lire 100 milioni autorizzato con l'articolo 6 per l'esercizio finanziario 1974 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 1° agosto 1972.

BERZANTI

REGIONE UMBRIA

ALLEGATA

Legge regionale 27 giugno 1973, n. 28.

PAGINA BIANCA

LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1973, N. 28

Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione. Fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati o immigrati e delle loro famiglie.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ - COSTITUZIONE DELLA CONSULTA
REGIONALE E DEL COMITATO

ART. 1.

La Regione, nell'ambito delle sue attribuzioni ed in applicazione dei principi enunziati dagli articoli 4, 5, 6, 14 e 15 del proprio Statuto, con la presente legge promuove le seguenti forme di solidarietà e di tutela a favore dei lavoratori emigrati e immigrati in conseguenza degli squilibri socio-economici:

a) assistenza materiale, morale, culturale e sociale a favore dei lavoratori emigrati e immigrati che rientrano nella regione umbra, nonché delle famiglie che in essa mantengono la dimora;

b) concorso alle spese di rientro o di prima sistemazione, nonché eventuale riqualificazione professionale dei lavoratori emigrati o immigrati che rientrino nella regione umbra.

ART. 2.

Per l'attuazione dei compiti di cui al precedente articolo sono istituiti, presso la Giunta, la Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione ed il suo Comitato.

ART. 3.

La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione è composta da:

a) 10 rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e comunali della regione;

b) 10 rappresentanti delle Organizzazioni e Associazioni democratiche a carattere nazionale che operano in Italia e all'estero a favore degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie;

c) 4 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;

d) 3 rappresentanti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati, gli immigrati e le loro famiglie e che operano in campo nazionale;

e) 3 rappresentanti delle Associazioni industriali, degli artigiani e commercianti.

Alla nomina dei membri della Consulta provvede il Consiglio regionale con voto li-

mitato a sei per i rappresentanti di cui ai punti *a)* e *b)*; a due per quelli di cui ai punti *c)*, *d)*, *e)* sulla base di designazioni delle Associazioni, Enti ed Organizzazioni sopra indicati.

I membri della Consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale.

È membro di diritto della Consulta un componente della Giunta regionale preposto ai servizi sociali con funzioni di presidente. Le funzioni vicarie sono svolte dal componente anziano.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione.

ART. 4.

Ogni qualvolta sia ritenuto utile il Presidente potrà far partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di Amministrazioni ed Enti interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto.

ART. 5.

La Consulta elegge nel suo seno un Comitato composto di sei membri.

Il Presidente della Consulta assume la presidenza del Comitato, facendone parte di diritto come membro.

Le funzioni vicarie sono svolte dal membro anziano del Comitato.

TITOLO II

COMPITI DELLA CONSULTA

ART. 6.

La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione ha i seguenti compiti:

a) studia il fenomeno della emigrazione e dell'immigrazione nelle cause e negli effetti che esso determina nell'economia, nella vita sociale della regione, nelle condizioni di vita e lavoro degli emigrati all'estero, degli immigrati e delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni collegamenti col Ministero degli affari esteri per quanto attiene alle attività di sua competenza;

b) esprime parere sui piani di programmazione regionale e formula proposte in materia di piena occupazione, nella prospettiva del superamento degli squilibri socio-economici della regione, del Mezzogiorno e dell'intero territorio nazionale;

c) segnala l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie; suggerisce l'adozione di provvedimenti ed iniziative a tutela degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie nell'ambito della competenza regionale;

d) segnala l'opportunità di convocare conferenze sui problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione anche in collegamento con le altre Regioni e col Ministero degli affari esteri;

e) formula proposte per la designazione dei rappresentanti degli emigrati all'estero e degli emigrati interni, negli Enti ed Organismi che hanno funzioni o competenze in rapporto ai problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione;

f) segnala iniziative per provvedimenti tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei lavoratori emigrati;

g) nomina, con voto limitato a quattro, i membri del Comitato.

TITOLO III

COMPITI DEL COMITATO

ART. 7.

Il Comitato propone alla Giunta regionale l'adozione di provvedimenti in ordine a:

a) rimborso delle spese di viaggio e del trasporto delle masserizie sostenute per sé e per i propri familiari dal lavoratore emigrato che almeno dopo un anno di assenza rientri definitivamente nella regione;

b) indennità di prima sistemazione;

c) concorso alle spese per l'assistenza ai lavoratori emigrati che rientrano nella regione qualora siano privi di ogni altra forma assistenziale;

d) contributi per le spese di malattia e di ricovero in ospedale nei casi in cui i lavoratori emigrati, o propri familiari, siano sprovvisti di assistenza da parte di enti e istituzioni mutualistiche;

e) sussidi straordinari per coloro che si trovino in particolari condizioni di bisogno, compreso il trasporto delle salme ai paesi di origine;

f) contributi per agevolare i lavoratori emigrati ed immigrati nonché le loro famiglie per un periodo di ferie nella regione o per la frequenza delle colonie;

g) borse di studio per agevolare la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado.

Il Comitato può inoltre proporre la concessione di:

1) contributi *una tantum* in conto capitale o per pagamento di interessi di mutuo occorrenti per acquisto, costruzione, ammodernamento e ampliamento di case di abitazione nella regione, a lavoratori emigrati o immigrati singoli o associati;

2) contributi *una tantum* in conto capitale o per pagamento di interessi di mutui a lavoratori emigrati o immigrati che intendono avviare attività commerciale, artigianale, agricola, nella regione, singoli o associati;

3) sovvenzioni ad Enti, Associazioni, Istituzioni operanti nella regione che svolgono attività indicate nella presente legge.

ART. 8.

La concessione delle provvidenze e l'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge sono disposte dal Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della Giunta, sentiti il Comitato e la Consulta per quanto di rispettiva competenza.

TITOLO IV

IMPUTAZIONE DELLA SPESA AL BILANCIO REGIONALE

ART. 9.

Il Fondo regionale è costituito:

a) dagli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione;

b) dai contributi o rimborsi del Fondo sociale europeo;

c) da entrate patrimoniali, da contributi, lasciti o donazioni di Enti pubblici e privati, di persone singole o associate.

ART. 10.

Le entrate previste alle lettere b) e c) del precedente articolo affluiscono nel bilancio regionale - parte I, ENTRATA - in apposito capitolo di nuova istituzione n. 41, denominato: « Contributi e rimborsi di Enti e privati per il Fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati o immigrati e delle loro famiglie ».

ART. 11.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, in aggiunta alle somme di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 10, la spesa di lire 30 milioni per il 1973.

L'onere farà carico al capitolo n. 253 - di nuova istituzione - del bilancio del corrispondente esercizio, denominato: « Contributo della Regione per il Fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati o immigrati e delle loro famiglie ».

Ad esso si farà fronte mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento del capitolo n. 311 del bilancio 1973, denominato: « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine ».

Gli oneri relativi agli esercizi successivi verranno determinati con apposita legge.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a iscrivere con proprio decreto, su parere della Giunta regionale, al capitolo n. 253 della parte passiva del bilancio, le somme corrispondenti agli accertamenti delle entrate affluite al capitolo n. 41 della parte entrata del bilancio medesimo.

I fondi non impegnati in un esercizio potranno essere utilizzati in quelli successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 27 giugno 1973

CONTI

PAGINA BIANCA

REGIONE MARCHE

ALLEGATE

1. - Proposta di legge: Marchègiani ed altri « Provvidenze a favore degli studenti figli di lavoratori emigrati all'estero ».
2. - Proposta di legge: Bianchini ed altri « Estensione dell'assistenza sanitaria ai lavoratori emigrati all'estero, ai loro familiari e ai pensionati ».

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE N. 13 AD INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI
MARCHEGIANI, MOMBELLO, DEL BIANCO, AMADEI, D'ANGELO,
SICHIROLLO PRESENTATA IL 18 FEBBRAIO 1972

**Provvidenze a favore degli studenti
figli di lavoratori emigrati all'estero.**

COLLEGHI CONSIGLIERI! — L'allegata proposta di legge contenente provvidenze a favore degli studenti figli dei lavoratori emigrati all'estero, si ricollega alle proposte di legge già presentate concernenti la estensione dell'assistenza medica, ospedaliera e farmaceutica ai familiari dei lavoratori emigrati all'estero e le agevolazioni di viaggio, a favore degli emigrati per motivi di lavoro, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale. Non per ciò le tre leggi possono costituire un complesso organico di norme a favore dei lavoratori emigrati e della loro famiglia, ma certamente, nell'insieme, possono sopperire a un certo numero di esigenze, di non secondaria importanza e manifestare concretamente la volontà del nostro consiglio regionale di affrontare i problemi dell'emigrazione e di porli nel grado di importanza e priorità che essi meritano.

Non bisogna difatti dimenticare che la nostra Regione è una di quelle che danno il maggior contributo al triste fenomeno dell'emigrazione.

La proposta legge qui allegata, d'altronde, ha un alto significato di principio.

Essa, al di là della categoria cui è rivolta, apre la via all'affermazione del principio che, a tutti i giovani, sia assicurata la concreta possibilità di frequentare i prescelti corsi scolastici.

La legge che si propone al Vostro voto quindi acquista un valore di esperimento e, d'altro canto, si pone in maniera ancora più pressante dal momento che, ancora più sperequato, nei confronti degli altri, appare il figlio

del lavoratore emigrato all'estero che già, nel seno della propria famiglia, viene a trovarsi senza la guida del proprio padre, a volte, di entrambi i genitori.

Gli articoli 1 e 2 prevedono provvidenze per rendere completamente gratuita la frequenza ai corsi scolastici, fino al compimento del 15esimo anno di età.

Si assume cioè a carico della Regione il costo dei libri di testo per la scuola d'obbligo e, per i successivi corsi e fino al compimento del 15esimo anno d'età, anche l'onere relativo alle tasse di iscrizione e di frequenza.

Non è sembrato opportuno, fino al raggiungimento del 15esimo anno d'età, prevedere alcuna indennità sostitutiva del mancato guadagno o presalario che dir si voglia, perché la legge proibisce il lavoro ai minori di 15 anni, e, anche se è vero che a volte la legge viene ignorata e violata, tuttavia, non per questo deve in una normativa riconoscere implicitamente l'impossibilità, dello Stato Italiano, di far rispettare le leggi vigenti.

Semmai, bisognerà che gli organi dello Stato a ciò preposti svolgano la necessaria azione per por fine al deprecato fenomeno del lavoro minorile.

È certo altresì che nessuna azione in proposito potrà avere la necessaria efficacia se non vengono rimosse le cause che stanno a fondamento del fenomeno, se cioè non viene assicurata alle famiglie dei lavoratori una adeguata condizione sociale ed economica.

L'articolo 5 prevede una indennità sostitutiva del mancato guadagno a far tempo dall'anno di studi susseguente a quello in cui

l'avente diritto compie il 15esimo anno di età e fino all'ottenimento della licenza di scuola media superiore.

Tale articolo prevede che, per godere di tali indennità è sufficiente, aver frequentato con regolarità e profitto i precedenti corsi.

Non prevede cioè un particolare merito scolastico poiché, al contrario, non si assicurerebbe affatto l'eliminazione della discriminazione esistente in ordine alla possibilità, per tutti i giovani, di usufruire di quei servizi necessari al pieno e completo sviluppo delle singole capacità.

Anche l'eventualità che l'avente diritto sia costretto a ripetere l'anno scolastico, non comporta, automaticamente, il venir meno del diritto alle provvidenze poiché non possono imputarsi all'avente diritto, eventi dipendenti da cosiddette cause di forza maggiore o da motivi sociali, economici ed ambientali, che influiscono negativamente sullo studio e sul profitto, indipendentemente dalla volontà del soggetto.

Al contrario, la norma vuole invece ovviare proprio per l'assunto di rendere ugualmente accessibile a tutti i giovani il diritto allo studio, tali inconvenienti.

Colleghi consiglieri, circa l'onere della spesa, calcolato in lire 200 milioni, è da rilevare non soltanto la sua esiguità, ma altresì la sua transitorietà.

È difatti non solo auspicabile, ma da ritenersi ormai di prossima realizzazione, l'obiettivo di rendere completamente gratuita per tutti i cittadini la frequenza alla scuola d'obbligo.

Se tale scuola dell'obbligo poi sarà estesa fino al compimento del 16esimo anno di età, l'onere delle spese previste dalla presente legge, sarà ulteriormente ridotto.

L'articolo 10 della legge prevede che l'erogazione delle provvidenze avrà inizio a far tempo dall'anno scolastico 1972/1973.

Ciò significa che per il primo anno di applicazione, e cioè nel bilancio di previsione del 1972, andrà iscritta soltanto un terzo circa della spesa prevista.

I problemi quindi del finanziamento si presentano oltremodo ridotti e ciò, oltretutto, fa confidare ai proponenti che il Consiglio vorrà unanimemente approvare l'allegata proposta di legge.

ART. 1.

L'onere delle spese, che il lavoratore emigrato all'estero deve sostenere per l'acquisto

dei libri di testo, occorrenti per la frequenza dei propri figli alle tre classi della scuola media, è posto a carico della Regione.

ART. 2.

I benefici di cui al precedente articolo sono estesi ai figli dei lavoratori emigrati all'estero che, conseguito il titolo di licenza di scuola media, intendono proseguire gli studi, fin tutto l'anno scolastico nel corso del quale compiono il 15esimo anno d'età.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma ogni onere relativo a tasse di iscrizione e di frequenza ai corsi è posta a carico dell'Ente Regione che provvede al rimborso tramite i Comuni.

ART. 3.

L'avente diritto alle prestazioni di cui al precedente articolo, o chi per esso, deve presentare domanda entro il 31 ottobre, agli uffici del Comune di residenza che provvedono a rilasciare autorizzazione per il ritiro dei testi scolastici presso l'esercente indicato.

ART. 4.

Alla domanda deve essere unita certificazione dalla quale risulti l'avvenuta iscrizione al corso di studi, la indicazione dettagliata dei testi occorrenti e, nell'ipotesi di cui al II comma dell'articolo 2, la prova dell'avvenuto pagamento delle tasse di iscrizione e di frequenza con il relativo ammontare.

ART. 5.

I figli dei lavoratori emigrati all'estero che, superato il 15esimo anno di età, ed avendo frequentato con regolarità e profitto i precedenti corsi, intendono proseguire gli studi, hanno diritto, oltre alle prestazioni di cui all'articolo 2, ad una indennità, sostitutiva del mancato guadagno, pari a lire 12.000 mensili per 9 mesi all'anno fino al conseguimento di licenza di scuola media superiore, sempreché non siano ripetenti, fatta eccezione nei casi in cui la perdita dell'anno scolastico sia da imputarsi a malattia o altra causa di forza maggiore e comunque non dipendente dalla volontà dell'avente diritto. Ove, nel Comune di residenza dell'avente diritto non vengano svolti i corsi di studio prescelti, l'indennità è aumentata di lire 4.000 nel caso che tali

corsi si effettuino in un Comune che disti oltre 5 chilometri e di lire 9.000 se tale distanza supera i 20 chilometri.

ART. 6.

I benefici di cui all'articolo 2 e all'articolo 5 non sono dovuti allorché l'avente diritto goda di borse di studio o di qualsiasi altra provvidenza analoga a carico di un Ente pubblico.

Ove tali provvidenze risultino inferiori a quelle previste dalla presente legge, all'avente diritto è dovuto il conguaglio.

ART. 7.

Nei casi previsti dall'articolo 5, alla domanda e ai documenti di cui all'articolo 4, l'avente diritto deve aggiungere certificazione comprovante il regolare svolgimento dei propri studi e, nel caso che debba ripetere l'anno scolastico, la documentazione comprovante che ciò è dovuto a malattia o ad altra causa di forza maggiore e comunque non dipendente dalla sua volontà.

L'indennità di cui all'articolo 5 è erogata dalla Regione, tramite i Comuni di residenza, direttamente all'interessato, mediante ratei trimestrali anticipati, rispettivamente nei primi 15 giorni di ottobre, di gennaio e di aprile.

L'avente diritto deve dichiarare, in calce alla domanda, sotto la propria responsabilità,

di non godere di borse di studio o di altra provvidenza analoga a carico di enti pubblici.

ART. 8.

Tutti i benefici della presente legge sono estesi agli orfani dei lavoratori emigrati all'estero.

ART. 9.

La domanda, i documenti e le certificazioni occorrenti per il godimento dei benefici di cui alla presente legge vanno compilati in carta semplice.

ART. 10.

L'erogazione delle prestazioni è disciplinata dal regolamento del Comune obbligato, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

In ogni caso le prestazioni della presente legge sono dovute a far tempo dall'inizio dell'anno scolastico 1972/1973.

ART. 11.

L'onere finanziario è previsto in lire 200 milioni alla cui copertura si provvede mediante istituzione di apposito articolo nei bilanci di previsione 1972 e 1973.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE N. 94 AD INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BIANCHINI, MANIERI E MARCONI PRESENTATA
IN DATA 18 GIUGNO 1973

**Estensione dell'assistenza sanitaria ai lavoratori emigrati all'estero
ai loro familiari e ai pensionati.**

SIGNORI CONSIGLIERI ! — In un paese come l'Italia, in cui le forze del lavoro hanno sempre manifestato una forte tendenza a espandersi oltre le frontiere dello Stato, la Costituzione riserva una particolare attenzione alla tutela del lavoro italiano all'estero.

In attuazione pertanto dell'articolo 35, terzo e quarto comma della Costituzione, è stata attuata una tutela del lavoro italiano sul piano internazionale mediante appositi strumenti che assicurassero, oltre alle condizioni di lavoro, di retribuzione, ecc., il riconoscimento del diritto alla assistenza sanitaria.

Il regime attualmente in vigore prevede una diversa tutela assistenziale, a seconda del paese nel quale il lavoratore emigrato si trova a espletare la propria attività.

Lavoratore emigrato in un paese membro della CEE.

Il consiglio della comunità economica europea, in attuazione dell'articolo 51 del trattato di Roma del 25 marzo 1957, ha adottato misure in materia di sicurezza sociale intese ad assicurare la libera circolazione dei lavoratori nell'ambito comunitario.

Sono stati così emanati i regolamenti n. 3 e n. 4 entrati in vigore il 1° gennaio 1959 e recentemente, a seguito dell'allargamento della comunità economica europea con l'ingresso di altri stati (Danimarca, Irlanda, Regno Unito), sono stati approvati i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72.

I detti regolamenti, direttamente applicabili in ciascuno degli stati membri della Cee senza bisogno di nessun atto di ricezione (e ciò in forza dell'articolo 189 del citato trattato di Roma) si sono sostituiti agli accordi e alle convenzioni che erano in precedenza intervenuti fra due o più stati membri, e hanno attuato una disciplina uniforme assicurando le prestazioni della sicurezza sociale alle differenti categorie di lavoratori subordinati, ai loro familiari e ai pensionati, qualunque sia il luogo della loro residenza.

Lavoratore emigrato in uno stato non facente parte della CEE, con il quale esiste convenzione bilaterale o multilaterale.

La normativa in atto presenta, nel campo dell'assistenza di malattia, gravi lacune, perché le dette convenzioni, peraltro non estese a tutti gli stati, hanno dei contenuti fortemente limitativi delle possibilità di fruire delle prestazioni di malattia.

Infatti la disciplina della materia presenta differenze sostanziali di sistema che talora non consentono ai lavoratori emigrati e loro familiari il pieno godimento dei diritti assicurativi sociali, se non a condizione di risiedere nello stato in cui il lavoratore è occupato e limitatamente al periodo di tale residenza.

Una osservazione particolare, che si deve fare per esplicitare ancora di più la particolare complessità dei rapporti vigenti in questo settore, concerne il regime assistenziale

cui sono sottoposti i lavoratori emigrati in Svizzera e loro familiari rimasti in Italia.

In detto paese l'assicurazione di malattia ha carattere prevalentemente volontario ed è riservata ai soli residenti.

Per tutelare i familiari rimasti in Italia dei lavoratori occupati in Svizzera, sono state approvate le leggi 12 marzo 1968, n. 233 e 2 maggio 1969, n. 302, le quali demandano all'Inam e alle casse mutue provinciali di Trento e Bolzano il compito di erogare l'assistenza di malattia.

Le due leggi mantengono all'assicurazione il carattere volontario proprio della legislazione elvetica, prevedendo che il diritto all'assistenza di malattia sorge al momento della presentazione delle domande all'Inam o alle casse mutue di Trento e Bolzano.

Alla stregua di quanto sopra esposto, si deve concludere che pur in presenza di disposizioni comunitarie, di convenzioni bilaterali o multilaterali, di una particolare legislazione italiana sulla materia, esistono molteplici ipotesi in cui il lavoratore italiano all'estero e quindi i suoi familiari, non possono fruire di nessun trattamento di assistenza sanitaria.

A mero scopo esemplificativo, si riassumono così i casi di esclusione da qualsiasi beneficio assistenziale sia dei familiari rimasti in Italia, sia dei lavoratori emigrati in caso di temporaneo rimpatrio:

1) quando il cittadino italiano è occupato all'estero, non come lavoratore subordinato (o assimilato);

2) quando il lavoratore è occupato in uno stato con il quale non esiste alcun accordo per la concessione dell'assistenza di malattia;

3) quando il lavoratore è occupato in uno stato con il quale esiste una convenzione che prevede l'erogazione dell'assistenza di malattia solo a chi risieda nello stato medesimo e limitatamente al periodo di tale residenza;

4) quando il lavoratore, pur potendo beneficiare per sé e i familiari del regime assistenziale stabilito dagli accordi internazionali e da particolari disposizioni di legge (come nel caso del lavoratore occupato in Svizzera) omette, per inerzia, ignoranza o altro, di soddisfare quelle condizioni o di attuare quelle procedure che determinano la concreta operatività dei benefici previsti.

In questo quadro, particolarmente complesso e incerto, capace di provocare gravi disagi alle famiglie dei lavoratori che non hanno trovato occupazione in patria, vuole inserirsi la presente proposta di legge chiamando l'Ente Regione a colmare le lacune e gli

scompensi esistenti nell'attuale sistema di tutela della salute.

Va preliminarmente precisato che la presente proposta di legge non può avere come destinatari che i lavoratori, familiari e pensionati, assolutamente sprovvisti di titolo alla assistenza sanitaria, con esclusione pertanto di tutti coloro nei cui confronti il sistema di protezione non è operativo per inottemperanza alle condizioni o inattuazione dei presupposti cui è collegata la pratica erogazione delle prestazioni di malattia.

È infatti evidente che la legge regionale debba colmare le lacune oggettive del sistema assistenziale, e non surrogarsi all'inerzia o scarsa conoscenza dei benefici da parte del possibile destinatario.

Il tutto onde limitare le spese della Regione ai casi effettivamente abbinabili di assistenza ed escludere la eventualità di una duplicazione negli interventi sanitari.

Il riferimento alle suesposte esigenze di certezza nei rapporti induce a individuare nell'organizzazione territoriale dell'Inam la struttura più idonea cui affidare l'espletamento del servizio da parte della Regione.

Le ragioni di funzionalità e immediatezza nella erogazione delle prestazioni sanitarie, i motivi di utilizzazione delle convenzioni in atto con tutte le categorie e operatori sociali che svolgono attività nel settore dell'assistenza di malattia, sono, in questo caso particolare, avvalorati dalla considerazione di basilare importanza che l'Inam è l'unico ente pubblico che nelle Marche esercita l'assistenza di malattia a favore dei lavoratori emigrati, loro familiari e pensionati.

Questa circostanza permette e facilita una immediata verifica sulla esistenza o meno di altri titoli assicurativi e pertanto di individuare rapidamente i casi di operatività della legge regionale.

Fatte queste premesse, si illustrano succintamente le disposizioni contenute nei singoli articoli della proposta di legge.

L'articolo 1 prevede l'erogazione dell'assistenza a tutti i possibili soggetti che hanno lavorato (pensionati) o lavorato all'estero senza che dall'attività progressiva o attuale derivi un titolo all'assistenza di malattia.

Il medesimo articolo individua anche i familiari aventi diritto con il richiamo alle norme generali contenute nel testo unico per gli assegni familiari 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

L'articolo 2 richiama gli *standard* assistenziali in vigore nella CEE, che sono i più completi e più favorevoli per i destinatari.

In sintesi le prestazioni cui hanno diritto i beneficiari della proposta di legge sono: assistenza medico generica, farmaceutica, ospedaliera, specialistica ambulatoriale, ostetrica, integrativa.

Gli articoli 3, 4 e 5 affidano all'Inam la erogazione dell'assistenza sanitaria e prevedono la stipula di una convenzione per disciplinare i rapporti con l'Ente Regione.

In particolare l'articolo 5 indica le linee di massima per l'individuazione dei costi e per la definizione dei rapporti economici.

L'articolo 6 prevede la istituzione di un « albo » in cui vengono iscritti, a domanda, gli aventi diritto alle prestazioni.

La disposizione risponde all'esigenza di stimolare l'interesse alla inclusione nell'albo, ancorando la decorrenza del diritto all'assistenza alla data di iscrizione, e di facilitare l'accertamento delle condizioni di potenziale operatività della tutela assistenziale.

L'articolo 7 fissa il carattere transitorio delle disposizioni limitandone la durata al momento in cui verranno stabilite analoghe provvidenze da parte dello Stato.

L'articolo 8 prevede lo stanziamento di lire 130.000.000 annue.

L'articolo 9 dichiara urgente la legge.

ART. 1.

La Regione Marche provvede alla assistenza sanitaria in forma diretta delle seguenti categorie di persone, che non abbiano diritto alle prestazioni di malattia per norme o convenzioni che prevedano l'erogazione di assistenza sanitaria in regime obbligatorio o facoltativo, e che abbiano o abbiano avuto l'ultima residenza nazionale nell'ambito del territorio della Regione:

a) lavoratori e familiari emigrati all'estero in temporaneo soggiorno nel territorio delle Marche;

b) familiari di lavoratori emigrati all'estero;

c) pensionati per rapporto di lavoro in trattenuto all'estero e loro familiari, stabilmente residenti nel territorio della Regione o in temporaneo soggiorno.

Per familiari debbono intendersi quelli che rispondono ai requisiti di cui al testo unico per gli assegni familiari 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

ART. 2.

I beneficiari di cui al precedente articolo fruiscono delle prestazioni sanitarie di malat-

tia spettanti ai lavoratori, loro familiari e pensionati secondo le disposizioni in materia di sicurezza sociale in vigore nella CEE.

ART. 3.

Per l'erogazione dell'assistenza sanitaria la Regione si avvale della organizzazione territoriale dell'Inam.

ART. 4.

I rapporti fra la Regione Marche e le sedi provinciali dell'Inam operanti nell'ambito del territorio delle Marche saranno regolati con apposita convenzione.

ART. 5.

La Regione Marche rimborserà all'Inam gli oneri sostenuti per prestazioni sanitarie, con le modalità e nei termini che verranno stabiliti nell'apposita convenzione.

A tale scopo per gli assistibili stabilmente residenti nel territorio regionale si farà riferimento al costo medio, relativo al complesso dei settori, quale risulta dal conto consuntivo dell'Inam approvato dai competenti organi, per l'anno al quale l'assistenza si riferisce.

Per i beneficiari in temporaneo soggiorno si farà riferimento alle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Inam acconti trimestrali, non superiori all'80 per cento, calcolati sul costo medio che risulta dal conto consuntivo dell'esercizio precedente.

ART. 6.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, è istituito un apposito albo in cui vengono iscritti, a loro richiesta, gli aventi diritto alle prestazioni indicate nell'articolo 1.

Per i familiari stabilmente residenti, il diritto alle prestazioni decorre dalla data di iscrizione nell'elenco. Per i beneficiari in temporaneo rimpatrio, decorre dalla data di notifica del rimpatrio stesso.

ART. 7.

Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° luglio 1973, e restano in vigore fino a quando non saranno stabilite apposite provvidenze in materia da parte dello Stato.

ART. 8.

Per l'attuazione della presente legge è prevista la spesa di lire 130.000.000 per ogni anno, cui si farà fronte:

per il secondo semestre del 1973 con lire 65.000.000 da imputarsi al capitolo 17801 del bilancio 1973;

per gli esercizi successivi con finanziamento su apposito capitolo del bilancio regionale.

ART. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Marche.

REGIONE ABRUZZI

ALLEGATE

1. – Proposta di legge: Di Giovanni ed altri « Norme per la istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e per garantire l'assistenza agli emigrati e alle loro famiglie ».
2. – Proposta di legge: Ricciuti « Provvedimenti in favore degli emigrati e delle loro famiglie ».

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI
DI GIOVANNI, SCOLIA, BALLONE, D'ALONZO, D'ANDREA,
MASSAROTTI, MACERA, SANDIROCCO, TERPOLILLI, MONACO

**Norme per la istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione
e per garantire l'assistenza agli emigrati e alle loro famiglie.**

RELAZIONE

Una nutrita letteratura, antica e recente, ha presentato all'Italia e al mondo il volto di un Abruzzo i cui tratti salienti sono dati da un marcato e pressoché continuo flusso emigratorio. Le più accreditate fonti di documentazione socio-economiche, quando vogliono dare concreta testimonianza dell'arretratezza della nostra Regione e vogliono dare la dimensione del grado di disgregazione e degradazione che ha investito vaste zone in tutte le province, hanno come obbligato punto di riferimento il gravissimo fenomeno dell'emigrazione.

Bisogna convenire - per comprendere il valore delle diverse iniziative tendenti a bloccare il flusso emigratorio e nell'ambito di questo assunto di fondo garantire intanto una valida assistenza ai lavoratori emigrati e alle loro famiglie - che l'esteso fenomeno dell'emigrazione abruzzese costituisce una componente della grave situazione economica e sociale del Mezzogiorno.

Non è qui il caso di riprendere e riportare la ricca documentazione da cui è facile trarre il complesso e difficile quadro della situazione meridionale. Ci limitiamo a sottolineare come, in un Mezzogiorno ancora largamente scarso di strutture produttive, con una agricoltura sottoposta ad una logica di rapina e di sfruttamento monopolistico, con un processo in atto di addensamento nelle città capoluogo incapaci anch'esse di rispondere positivamente alle esigenze di lavoratori che verso questi centri si spostano, il fenomeno dell'emigrazione assume caratteristiche e pro-

porzioni che influiscono direttamente a determinare vastissime aree di degradazione economica e sociale con gravissime implicazioni anche di ordine umano.

L'Abruzzo ha il triste privilegio di essere una delle principali componenti di questa situazione.

Nel ricordare che nel decennio 1961-72 abbiamo avuto nel Mezzogiorno 2.317.840 emigrati sia verso paesi stranieri sia verso il Nord e che nello stesso periodo e sempre nel Mezzogiorno, la presenza delle forze di lavoro, mentre nel 1961 era del 38,7 per cento, nel 1971 è risultato essere del 34,7 per cento, vogliamo affermare che basti considerare solo questi dati per comprendere tutta la negatività del mancato disimpegno dei gruppi dirigenti del nostro Paese intorno ad una politica che considerasse le possibilità di occupazione come diretto risultato di un processo di riforme economiche e sociali. È stato affermato - e noi condividiamo questa affermazione - che con il fallimento della politica meridionalistica delle classi dirigenti italiane, l'unico dato in aumento nel Mezzogiorno è quello che si riferisce all'emigrazione.

Questa scelta forzata imposta a centinaia di migliaia di lavoratori, tra i quali altissimo è il numero di abruzzesi ha comportato un elevatissimo prezzo. Si è preferito sradicare uomini, famiglie e intere generazioni dalla propria terra e dalle proprie abitudini, per portarli in centri dove è più forte la concentrazione capitalistica europea ed extraeuropea.

Si è trattato di una scelta dettata dalla logica del sistema capitalistico e di una

operazione che costituisce una lampante testimonianza del fallimento complessivo della politica meridionalistica.

Tale fallimento è drammaticamente documentato dalla crescente diminuzione della popolazione attiva, dall'aumento della disoccupazione e della sottoccupazione, dalla crisi di settori tradizionali come l'edilizia e le industrie manifatturiere.

Questa situazione di crisi agisce in modo diretto e drammatico sui lavoratori: l'emigrazione, quindi, assume le caratteristiche non di una scelta, ma di un ricatto.

Vogliamo aggiungere - perché siano chiari gli obiettivi e i limiti di una legge regionale che vuole affrontare solo alcuni aspetti della vita e delle esigenze degli emigrati e delle loro famiglie, rimandando ad altre iniziative politiche e legislative (e non solo regionali) la creazione di più larghe e concrete possibilità occupazionali nel quadro di un disegno più generale di sviluppo economico e di rinnovamento sociale - che le tendenze in atto, se non vengono stroncate da un diverso indirizzo della politica governativa e da un più marcato impegno delle Regioni che di un diverso indirizzo politico devono costituire i centri decisionali fondamentali, si aggraveranno paurosamente come risultato negativo di una ristrutturazione e riconversione dell'economia europea. Avremo, cioè, quella che è stata definita una « emigrazione di ritorno » con conseguenze imprevedibili sul piano economico, sociale e umano.

Le avvisaglie già parlano un linguaggio estremamente inquietante. Basti dire che i proclamati principi di parità tra i lavoratori emigrati e quelli residenti nei paesi del MEC sanciti dalle così dette « regole » approvate fin dal 1968 dalle autorità comunitarie con il protocollo sulla libera circolazione dei lavoratori nell'area della Comunità Europea, sono state costantemente violate. Non vogliamo riferire fatti dolorosi che hanno colpito a catena gli emigrati italiani e le loro famiglie dando luogo a veri e propri drammi sul piano umano ed effettivo. Vogliamo dire, proprio in rapporto alla violazione delle « regole » stipulate nel 1968, che la Germania, per esempio, è il paese che più ha fatto ricorso ai Paesi extra comunitari per le sue esigenze interne in quanto dalla Grecia, dalla Turchia, dalla Jugoslavia, dall'Algeria, dal Marocco, dalla Spagna e dal Portogallo sono

entrati 700.000 emigrati e tutta l'operazione (si tenga conto che dai paesi comunitari sono presenti in Germania 530.000 lavoratori di cui 408.000 sono italiani) è stata concepita sul piano assolutamente mercantile: paghe più basse, lavoratori più integrati, limitatissimo livello assistenziale.

Va aggiunto, per completare questo quadro che è emblematico della condizione dei nostri lavoratori all'estero, che la sola Volkswagen, dove sono occupate 140.000 unità, ha elaborato un piano di ristrutturazione che prevede la riduzione dell'organico a 125.000. Nel complesso automobilistico, dove erano presenti 9.000 italiani, ne sono già stati licenziati 2.500 ed è previsto il licenziamento di altri 2.000 nei prossimi mesi: tanto è attendibile questa prospettiva che l'Alfa Sud ha già inviato in Germania un dirigente per esaminare sul posto il grado di qualifica di questi emigrati al fine di maturare l'ipotesi di una occupazione nell'Alfa Sud di una parte dei lavoratori meridionali licenziati.

La sorte che toccherà all'Abruzzo nell'ambito di questo processo, può intuirsi dalla seguente testimonianza: il Governo italiano, rimettendo alla Comunità Economica Europea un *memorandum*, ipotizza la previsione sciagurata di quattro milioni di disoccupati nel 1980 e, in virtù di tale previsione, chiede che agisca la cosiddetta « priorità comunitaria », perché nella CEE lavorino i nostri disoccupati e non quelli degli altri paesi. Questo che avviene in Germania, ci dice come tale appello viene raccolto.

Abbiamo voluto fornire questo quadro, del resto molto incompiuto, della condizione entro cui ha preso consistenza il movimento emigratorio, per sottolineare come l'arresto dell'esodo ed i problemi del reinserimento dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, sono componenti di un indirizzo politico che non può trovare collocazione solo in un provvedimento legislativo come quello che accompagna questa relazione.

Altri importanti compiti stanno davanti alla Regione perché abbia fine la fuga dei lavoratori e si concretizzino reali possibilità di ritorno degli emigrati.

Tuttavia, la proposta di legge che il Consiglio regionale è chiamato a discutere, non può essere considerato un documento avulso dalla realtà in cui poi deve concretamente agire.

Alla situazione che più avanti abbiamo per sommi capi tratteggiato l'Abruzzo ha

concorso con un tributo quanto mai pesante: non va dimenticato che nel decennio 1961-1972, l'Abruzzo ha registrato un pauroso calo della popolazione residente che, in valori percentuali, costituisce uno dei dati più acuti rispetto ad altre regioni meridionali. A ciò si aggiunga il fatto che, nell'ultimo decennio, il fenomeno emigratorio ha interessato, sia pure a livelli diversi, tutte le provincie abruzzesi: 67.934 espatriati nella provincia di Chieti; 35.000 nella provincia dell'Aquila; 32.782 nella provincia di Teramo; 16.000 nella provincia di Pescara.

È a questa situazione che bisogna porre rimedio non solo con una legge di tutela degli interessi degli emigrati e delle loro famiglie, ma con una iniziativa politica, come abbiamo detto sopra, che sappia fondere insieme la prospettiva dell'occupazione con una strategia di riforme.

Per questo siamo consapevoli, nel presentare l'accluso progetto di legge, che poco varranno i provvedimenti di tutela degli emigrati e delle loro famiglie se non si imbrocca una strada del tutto diversa da quella finora seguita.

Il blocco dell'esodo non può dipendere da un provvedimento legislativo che per la sua natura e le sue finalità deve intervenire solo su alcuni aspetti delle esigenze degli emigrati e delle loro famiglie, ma da una diversa politica finalizzata agli interessi delle masse popolari e quindi capace di subordinare il meccanismo di sviluppo economico alla dignità dell'uomo. Se mancherà una siffatta volontà politica e se le forze democratiche e popolari non riusciranno ad imporre un diverso sviluppo, non è difficile prevedere, anche sotto questo profilo, rischi involutivi per le stesse istituzioni democratiche e repubblicane.

Con questa legge intendiamo dare agli emigrati abruzzesi non strumenti di tipo paternalistico-assistenziali, ma organismi idonei a favorire il reinserimento in terra di origine e pertanto consentire loro di partecipare al rinnovamento economico sociale e culturale della Regione.

Sostanzialmente la legge dà due indicazioni: la costituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e i criteri per garantire l'assistenza agli emigrati e alle loro famiglie.

Queste due indicazioni si armonizzano con quanto stabilito dall'articolo 9 dello Statuto regionale laddove è detto: « La Re-

gione concorre a mantenere vivi i rapporti con i lavoratori emigrati e promuove idonei servizi per le necessità dei familiari residenti ».

La proposta di legge che sottoponiamo alla considerazione e al voto del Consiglio, è dettata dalla nostra convinzione di rispondere, sia pure in parte, alle profonde ansie e ai numerosi bisogni di gran numero di lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

Per quanto concerne specificamente l'acclusa proposta di legge, sottolineiamo che essa si compone di 18 articoli strutturati in otto titoli.

Il Titolo I specifica che la legge intende istituire la Consulta regionale della emigrazione e detta criteri per garantire l'assistenza agli emigrati e alle loro famiglie;

Il Titolo II definisce la struttura, i compiti e la funzione della Consulta;

Il Titolo III detta norme sui mezzi e sui modi di interventi dei comuni;

Il Titolo IV sancisce il diritto dei figli degli emigrati ad usufruire delle colonie marine e montane e definisce i modi per il rimborso delle spese ai comuni;

I Titoli V e VI fissano i criteri per erogare l'assistenza al fine di garantire il diritto allo studio ai figli degli emigrati e dettano norme per favorire gli emigrati che tornano in patria nell'acquisto e nella costruzione dell'abitazione e nel riadattamento della vecchia abitazione;

Il Titolo VII contiene l'impegno per alcune iniziative tra le quali quelle delle informazioni sulle questioni dell'emigrazione e prevede l'apposito capitolo di spesa;

Il Titolo VIII specifica l'ammontare delle spese previste per l'attuazione degli articoli 6 e 7 e quelle per l'attuazione di tutti gli altri articoli.

TITOLO I.

ART. 1.

La Regione, nel concorrere a realizzare la piena occupazione dei lavoratori e lo sviluppo in senso democratico di tutti i settori dell'economia, intende mantenere vivi i rapporti con i lavoratori emigrati e intende favorire il loro rientro e il loro inserimento nella società regionale promuovendo nel contempo idonei servizi per le necessità dei familiari residenti.

ART. 2.

Per l'attuazione delle finalità contenute nell'articolo precedente, la Regione:

- a) istituisce la Consulta regionale dell'emigrazione;
- b) fissa i criteri per garantire l'assistenza agli emigrati e alle loro famiglie.

TITOLO II.

ART. 3.

Presso il dipartimento affari sociali è istituita la Consulta regionale dell'emigrazione.

La Consulta è composta:

- a) dal componente della Giunta preposto al Lavoro che la presiede;
- b) da cinque Consiglieri regionali con voto limitato a tre;
- c) da due rappresentanti di ciascun Consiglio provinciale, di cui uno della minoranza;
- d) da dieci rappresentanti degli emigrati, designati dai principali Enti ed Associazioni con sede nella Regione, che operano a favore degli stessi, almeno sette dei quali all'estero da non meno di due anni;
- e) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- f) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di coltivatori diretti maggiormente rappresentative;
- g) da cinque rappresentanti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale che maggiormente si occupano dell'assistenza agli emigrati;
- h) da un funzionario dell'Ufficio regionale del lavoro designato dalla amministrazione di appartenenza;
- i) da tre esperti eletti dal Consiglio regionale con il sistema del voto limitato.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Giunta nominato dal componente preposto al lavoro.

I componenti della Consulta restano in carica per la durata del Consiglio regionale.

Le spese per il funzionamento della Consulta sono a carico della Regione.

ART. 4.

La Consulta regionale dell'emigrazione è costituita, all'inizio di ogni legislatura, con

decreto del Presidente della Giunta regionale. Allo stesso modo si provvede quando, nel corso del quinquennio, qualcuno dei componenti debba essere sostituito.

ART. 5.

La Consulta regionale dell'emigrazione ha i seguenti compiti:

- a) esprime parere in materia di emigrazione con riferimento alla programmazione regionale ed ai problemi della massima occupazione;
- b) propone soluzione sui problemi relativi alla emigrazione con riferimento a quelli economici ed assistenziali che interessano gli emigrati e i loro familiari;
- c) esprime pareri sulla ripartizione annuale della spesa regionale destinata alla assistenza a favore degli emigrati nonché sui criteri di applicazione.

La Consulta regionale dell'emigrazione ha inoltre i seguenti scopi:

studiare il fenomeno dell'emigrazione nelle cause e negli effetti che esso determina nella economia e nella vita sociale della Regione, nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e delle loro famiglie;

esprimere pareri sui piani di programmazione regionale e formulare proposte in materia di piena occupazione, di programmi per il superamento degli squilibri della Regione, del Mezzogiorno, e dell'intero territorio nazionale, di suggerire iniziative per la cessazione del fenomeno emigratorio e per il rientro degli emigrati;

proporre alla Regione provvedimenti e iniziative tendenti a tutelare i diritti degli emigrati all'estero e delle loro famiglie e a mantenere rapporti continui con le collettività degli emigrati;

esprimere parere motivato sui programmi di intervento e sulla attività della Regione per provvidenze a favore degli emigrati e delle loro famiglie;

promuovere, d'intesa con la Giunta regionale, la convocazione di conferenze regionali e di zona sui problemi dell'emigrazione con la partecipazione di rappresentanze regionali dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, dei comuni, delle province e degli altri Enti che hanno competenza in materia di emigrazione;

organizzare la partecipazione alle conferenze nazionali dell'emigrazione;

formulare proposte in merito all'attuazione nel territorio regionale di leggi e provvedimenti a carattere nazionale che recano norme in favore degli emigrati all'estero e delle loro famiglie particolarmente in ordine alla abitazione, all'istruzione scolastica e professionale, alla previdenza e all'assistenza;

formulare proposte per la designazione di rappresentanti degli emigrati all'estero negli Enti e organizzazioni che hanno funzioni o competenze in rapporto ai problemi dell'emigrazione;

formulare proposte circa l'impiego dei risparmi formati con le rimesse dei lavoratori emigrati;

formulare proposte di provvedimenti tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei lavoratori emigrati.

ART. 6.

Entro tre mesi dall'insediamento della Consulta regionale dell'emigrazione, su conforme parere della Consulta stessa, sarà deliberato il regolamento di funzionamento.

TITOLO III.

ART. 7.

Per sovvenire ai bisogni dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, i comuni di residenza sono autorizzati a prestare, secondo i casi, le seguenti forme di assistenza:

a) rimborso delle spese di viaggio sostenute per sé e per i propri familiari al lavoratore emigrato che, dopo almeno un biennio di assenza, rientri definitivamente in patria;

b) indennità di prima sistemazione ai lavoratori emigrati che, dopo almeno un biennio di assenza, rientrino definitivamente in patria;

c) contributi di spese per malattie e di ricoveri in ospedali, fuori dei casi in cui tali spese, per legge o per altro titolo, debbano essere assunte integralmente da altri Enti o istituzioni;

d) sussidi straordinari a favore di lavoratori emigrati che si trovino in difficili e particolari condizioni di bisogno.

ART. 8.

Al medesimo fine, di cui all'articolo precedente, i comuni di residenza sono altresì autorizzati ad anticipare le spese necessarie per l'accoglimento ed il mantenimento in colonie marine e montane dei figli dei lavoratori emigrati che lavorano all'estero da oltre un anno, istituite da un qualsiasi comune o Ente nell'ambito del territorio regionale.

ART. 9.

Nel dare attuazione a quanto previsto dai due precedenti articoli le amministrazioni comunali osserveranno le direttive che la Regione riterrà di stabilire al precipuo scopo di assicurare che la concessione delle provvidenze avvenga con criteri uniformi in tutto il territorio regionale.

ART. 10.

L'accertamento che le deliberazioni di concessione delle provvidenze siano conformi alle prescrizioni, di cui agli articoli precedenti, è eseguito dai comitati provinciali di controllo nell'esercizio dell'ordinario controllo di legittimità che ad essi compete ai sensi della legge regionale.

ART. 11.

Le somme erogate dal Comune a norma degli articoli 7 e 8 sono rimborsate, trimestralmente, dalla Regione, purché ogni singolo importo sia stato comunicato al Dipartimento affari sociali e quest'ultimo, prima di ciascuna erogazione, abbia dato conferma dell'esistenza della copertura per il rimborso.

Al rimborso si provvede con decreto del Presidente della Giunta in base all'elenco delle erogazioni effettuate nel trimestre di ciascun comune.

Nell'elenco sono riportati, per ciascuna erogazione, gli estremi dell'atto deliberativo, la menzione della sua esecutività, gli estremi della conferma prevista dal primo comma e l'indicazione della data del versamento.

L'elenco deve, inoltre, essere munito dell'attestazione, a firma del sindaco, che tutte le erogazioni furono regolarmente eseguite.

TITOLO IV.

ART. 12.

Al fine di favorire l'inserimento dei figli di lavoratori emigrati nella vita della Regione, la Regione è autorizzata ad istituire, a favore dei medesimi, assegni di studio, per la frequenza - anche con assistenza convittuale, quando ciò si rendesse necessario - di scuole, di corsi universitari e di corsi di formazione professionale nell'ambito del territorio regionale; a favore degli orfani degli emigrati che non abbiano diritto all'assistenza dell'ENAOI, la Regione provvede altresì ad istituire speciali assegni di studio per facilitare anche da parte di altri Enti ed istituti, l'assistenza scolastica convittuale analoga a quella prestata dall'ENAOI.

All'erogazione degli assegni di studio si provvede con deliberazione della Giunta regionale.

Gli assegni di studio sono attribuiti mediante concorso.

TITOLO V.

ART. 13.

La Regione, allo scopo di favorire la collocazione al lavoro in patria, è autorizzata a concorrere alla qualificazione, alla riqualificazione ed al perfezionamento dei lavoratori emigrati che rientrano, mediante lo sviluppo, nell'ambito del territorio regionale, di appositi corsi straordinari di formazione professionale, eventualmente anche per tecnici e dirigenti di aziende.

TITOLO VI.

ART. 14.

Ai lavoratori emigrati la Regione concede contributi per la costruzione o l'acquisto di abitazione. Tale contributo può essere concesso anche per l'ammodernamento e l'ampliamento di case di abitazione di cui il ricevente sia il proprietario.

Il capitale mutuato per l'ammodernamento e per l'ampliamento può essere am-

messo a contributo per un importo non superiore a lire 10.000.000, entro il limite del 75 per cento della spesa necessaria.

Nella concessione di contributi, a parità di data di presentazione delle domande, hanno titolo di preferenza quelli che contraggono mutui con istituti di credito indicati dagli organismi regionali.

La Regione erogherà contributi in conto ammortamento mutui nella misura del 5 per cento all'anno sull'importo ammesso a contributo.

Per fruire dei benefici previsti dalla presente legge, i mutui contratti dovranno avere una durata di ammortamento non superiore ai 25 anni.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano se alla data di presentazione della domanda di contributo il lavoratore emigrato non abbia già compiuto un biennio di permanenza all'estero per ragioni di lavoro e se, pur avendo compiuto tale biennio, sia rimpatriato da oltre un anno.

TITOLO VII.

ART. 15.

La Regione è autorizzata a sostenere spese per assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative di carattere sociale a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, dandone comunicazione ai competenti organi dello Stato.

ART. 16.

Al medesimo scopo la Regione provvede a sostenere spese per la redazione, la stampa e la diffusione degli articoli, notiziari ed altre pubblicazioni che si propongono lo scopo di favorire e rinsaldare i rapporti dei lavoratori emigrati con la terra di origine.

ART. 17.

Gli interventi previsti dagli articoli 15 e 16 sono disposti previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta medesima.

TITOLO VIII.

ART. 18.

La spesa prevista dalla presente legge è autorizzata, per ciascun anno finanziario, a partire da quello in corso, nella misura di lire 500.000.000 di cui lire 150.000.000 per gli oneri derivanti dagli articoli 6 e 7 e lire 350.000.000 per le spese previste in forza di tutti gli altri articoli da iscriversi al fondo comune di cui al Capitolo del bilancio di previsione per l'anno 1973.

Per gli anni successivi la spesa sarà iscritta in appositi capitoli di bilancio.

Alla ripartizione di tale somma, per il finanziamento dei singoli interventi previsti dagli articoli precedenti, provvede la Consulta regionale per l'emigrazione.

ART. 19.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE RICCIUTI**

Provvedimenti in favore degli emigrati e delle loro famiglie.

RELAZIONE

Signor Presidente, signori assessori, colleghi! — La presente proposta di legge trova base giuridica, politica e morale nell'articolo 9 dello Statuto là dove la Regione Abruzzo assume, tra i suoi impegni fondamentali, quello di concorrere a « mantenere vivi i rapporti con i lavoratori emigrati e promuovere idonei servizi per le necessità dei familiari residenti ».

La particolare sensibilità della Regione così chiaramente manifestata nello Statuto resterebbe, però, mortificata se non si adottassero, con priorità e con procedura d'urgenza, i provvedimenti idonei a rendere meno pesante la permanenza all'estero di quanti, a causa delle mai risolte situazioni della Regione, sono stati costretti a cercare, oltre i confini della Repubblica, quel lavoro che nell'ambito della Regione non riuscivano a procurarsi, e meno pesante ed avvilente la situazione dei familiari rimasti nei borghi o nelle città, spesso privi perfino di ogni mezzo di sopravvivenza.

L'argomento si presta, ovviamente, a facile polemica, per quanto non fatto fino ad ora, o a considerazioni di circostanza sull'infinita casistica cui il fenomeno ha dato vita in ogni borgata d'Abruzzo.

Ma la vasta letteratura esistente sull'argomento su scala nazionale è stata, negli ultimi anni, sostituita da ricerche statistiche e da studi socio-economici che meglio hanno evidenziato cause ed effetti del fenomeno stesso.

In presenza di un fenomeno grave e pur non sottacendo le denunciabili inadempienze di quanti avrebbero avuto il dovere di meglio operare, non possiamo non prendere atto che essere passati dalla fase della puntualizzazione letteraria alla fase dell'esame

statistico e dell'indagine scientifica del fenomeno stesso, significa avere avviato il discorso su un canale obbligato che non potrà non dare i risultati sperati, solo che si proceda con la dovuta tenacia e fermezza.

Nell'attesa, comunque, di provvedimenti generali, di competenza del Governo centrale, l'urgenza richiesta per la presente proposta di legge scaturisce dalla particolare situazione della Regione Abruzzo, rispetto a tutte le altre Regioni italiane.

Uno studio recente del professor De Rita, reso ufficiale in occasione del 25° anniversario dell'ANFE, evidenzia l'evoluzione sia dell'emigrazione in generale, sia dell'emigrazione regionale.

Rispetto all'emigrazione in generale i dati statistici relativi all'anno 1970 documentano che l'andamento degli espatri verso i paesi extraeuropei è ridotto a quote minime, come alle stesse quote minime sono ridotti i rientri a causa dell'assorbimento e dell'integrazione degli emigrati, e in particolare, dei figli degli emigrati nelle società degli Stati ospitanti.

L'emigrazione verso gli Stati Europei, invece, pur essendo lontana dalle altissime quote del 1961, si mantiene sempre consistente anche a causa della vicinanza con gli Stati interessati.

Per i rientri si nota la stessa bassa percentuale legata alle cause suaccennate.

La ragione della validità della relazione De Rita è data dal fatto che, in sede di analisi dell'evoluzione delle tendenze rispetto all'emigrazione regionale, viene documentata la diminuzione delle partenze verso l'estero dall'Abruzzo e dal Lazio, con il contemporaneo aumento delle partenze dalle Regioni intermedie del centro-nord e del centro-sud.

La circostanza, riguardante l'Abruzzo, ci tocca direttamente e di certo non induce

a considerazioni liete. Infatti la diminuzione delle partenze non significa la fine di tutte le cause che le determinarono nel passato, ma la fine della disponibilità di forze emigratorie; il momento, cioè, dell'impatto con le due opposte generazioni dei vecchi e dei bambini, le uniche due categorie umane che popolano, e forse ancora per poco, molli centri dell'Abruzzo.

E i numeri dicono più delle parole. L'ultimo censimento, quello del 1971, anche se non ancora ufficiale, ha evidenziato una cifra complessiva di residenti in Abruzzo che si aggira su 1 milione e cento mila unità.

È una cifra che fa paura. Essa si riferisce alla popolazione di una intera regione, formata da quattro province e da circa 400 comuni: ne consegue che i residenti censiti sono sparpagliati per tutto il terri-

torio regionale e, tranne i centri capoluoghi di provincia e alcuni centri maggiori, la gran parte dei comuni presenta una popolazione di mille-duemila anime con tendenza a diminuire.

Senza peccare di retorica, si può tranquillamente dire che, per molli centri dell'Abruzzo, esiste la realtà di cimiteri più popolati degli stessi centri abitati. Siamo, in Abruzzo, vicini all'*obitus* sociale.

Ma il male non è scoppiato irrefrenabile improvvisamente. C'era prima, s'è incancrenito nel corso dei cent'anni di unità d'Italia.

Per chiarire meglio le cose, torno ai numeri ufficiali, di quattro censimenti chiave per illustrare l'andamento della popolazione nell'ultimo secolo rispetto all'andamento generale in Italia. Abbiamo il seguente prospetto:

CENSIMENTO

	1871	1921	1951	1961
Abruzzo	867.977	1.138.087	1.277.207	1.206.266
Italia	27.303.000	38.449.000	47.515.537	50.623.569

Questi dati dicono, con la tranquilla aridità delle sintesi statistiche, come, per tempi e quantità, la situazione anagrafica abruzzese sia andata sempre più squilibrandosi nell'immediata comparazione con una situazione nazionale in crescita costante.

Accanto a questi dati stanno, anche se riferiti a tempi diversi, quelli campione degli anni 1963 e 1967, che evidenziano rispettivamente: 1963: partenze verso l'estero dall'Abruzzo di circa 15.715 unità; partenze dall'Italia verso l'estero di 277.611 unità complessive; 1967: partenze verso l'estero dall'Abruzzo di circa 13.702 unità; partenze verso l'estero dall'Italia: di 229.264 unità complessive.

Rispetto alla diminuzione anagrafica globale, non diminuisce di molto l'emorragia delle forze più valide d'Abruzzo verso l'estero.

Comunque, pur se queste cifre non hanno bisogno di commento, oltre le cifre insistono gli infiniti drammi legati alle partenze dei padri, dei mariti, dei fratelli maggiori; le infinite tragedie familiari nascoste da chi resta nel chiuso di quattro mura; le infinite difficoltà affrontate e da affrontare all'estero da chi è partito senza

qualificazione professionale, senza conoscenza della lingua, senza avere alle spalle o sul luogo di lavoro una organizzazione assistenziale con forza giuridico-morale tale da rimuovere gli ostacoli; gli infiniti drammi legati ai complessi problemi scolastici per i figli all'estero; i tanti casi di famiglie abbandonate da chi è partito e non ha trovato neanche i mezzi bastevoli per i familiari lasciati in Abruzzo, o ha trovato forme sostitutive di conforto.

Quello che le cifre non dicono è scritto negli occhi di tante donne incontrate negli infiniti centri di montagna d'Abruzzo: le richieste di quelle che, con un facile neologismo, sono state definite « le vedove bianche », da disperate si sono fatte via via più flebili fino a non udirsi più.

Ciò perché la società è stata sorda. È stata forse più sorda del povero emigrato che, lontano, solo, non ha trovato nemmeno la forza di chiedere aiuto a chi è rimasto in paese, senza mezzi, e che, comunque, nessun aiuto avrebbe potuto dare.

Si potrebbe continuare per molto, sino a scendere nella casistica; ma preferisco sintetizzare, proprio per il fatto che la conoscenza comune delle cause e degli effetti

del fenomeno migratorio, postula l'approvazione di un provvedimento che dia alla Regione Abruzzo, attraverso la costituzione della Consulta e del comitato Regionale sull'emigrazione, gli strumenti operativi per intervenire sulle cause e, oramai, sugli effetti, nonché provvedimenti con i quali lenire le ferite, intervenire per accogliere le istanze di quanti vogliono tornare, fornire loro i mezzi per la fase del rientro, intervenire in appoggio di quanti, restando all'estero, hanno bisogno per sé e per i propri figli.

Operare in questo senso significa non dico risolvere, ma, quanto meno, alleviare i problemi legati agli aspetti umani del fenomeno migratorio, ed anche, in senso lato, costruire la base per la risoluzione di tanti altri problemi di carattere sociale e strutturale creati nella Regione dall'esodo.

Con questa speranza e con la certezza che sull'argomento si coagulerà la volontà politica del Consiglio regionale, auspico che, al di sopra delle facili polemiche, si offra all'Abruzzo con sollecitudine un provvedimento legislativo riparatore, senza il quale verrebbero ad essere vanificati non solo tante speranze e tante attese, ma anche i principi fondamentali accolti nello statuto della Regione.

ART. 1.

(Disposizioni generali).

La Regione Abruzzo, per quanto di propria competenza, in attuazione dell'articolo 9 dello Statuto, favorisce il rientro degli emigrati, promuove, in collaborazione con i competenti organi dello Stato, la tutela e l'elevazione morale e sociale dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie e ne assicura l'assistenza materiale realizzando servizi idonei a tale scopo.

ART. 2.

(Commissione regionale per l'emigrazione).

Presso la Regione Abruzzo è costituita la Commissione regionale per l'emigrazione, che agisce nei limiti della presente legge.

La Commissione svolge la propria attività in base al regolamento che verrà emanato entro sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa.

ART. 3.

(Competenze della Commissione).

La Commissione di cui all'articolo precedente coordina ed attua gli interventi che la Regione Abruzzo dispone in favore dell'emigrazione.

La Commissione è istituita con decreto del Presidente della giunta regionale e resta in carica per la durata di tre anni.

ART. 4.

(Composizione della Commissione).

La Commissione è composta:

dal Presidente della giunta regionale o da un suo delegato;

dai componenti la giunta del dipartimento affari sociali;

dal Presidente della commissione consiliare affari sociali;

da tre consiglieri regionali designati dal consiglio con voto limitato a due;

dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

da tre rappresentanti designati dai principali enti e associazioni più rappresentativi che operano a favore degli emigrati e delle loro famiglie, con sede nella Regione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario designato dalla Regione.

La Commissione è presieduta dal Presidente della giunta regionale o da un suo delegato.

ART. 5.

(Comitato regionale per l'emigrazione).

Presso il Consiglio regionale è istituito il Comitato regionale per l'emigrazione.

Il Comitato è composto:

dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato;

dal Presidente della Commissione regionale affari sociali;

da cinque consiglieri regionali designati con voto limitato a tre;

dai componenti la Giunta del dipartimento affari sociali;

dai Presidenti di ciascuna Amministrazione provinciale o da un loro delegato;

da dieci rappresentanti degli emigrati, designati dai principali Enti o Associazioni che operano in favore degli stessi e delle loro famiglie, sei dei quali che lavorino all'estero da almeno tre anni;

da tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;

da tre rappresentanti degli istituti di patronato ed assistenza sociale;

da tre rappresentanti dei lavoratori autonomi designati dalle organizzazioni più rappresentative.

da un rappresentante dei datori di lavoro;

da un rappresentante delle camere di commercio della Regione;

da un rappresentante dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica della Regione;

da tre esperti.

Le funzioni di segretario vengono esercitate dal segretario della commissione affari sociali.

Il Comitato resta in carica per la durata di tre anni.

ART. 6.

(Competenze del Comitato).

Il Comitato propone studi ed indagini per approfondire gli effetti che il fenomeno dell'emigrazione produce in Italia e all'estero, sulla realtà sociale ed economica della regione e sulle famiglie degli emigrati.

Esprime pareri sui fondi che annualmente la regione deve stanziare in favore degli emigrati e delle loro famiglie, nonché sui criteri di spesa dei fondi stessi.

Entro sei mesi dall'istituzione del Comitato il Consiglio regionale approva il regolamento per il suo funzionamento.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato.

ART. 7.

(Disposizioni generali per l'assistenza).

Al fine di mantenere vivi i rapporti con i lavoratori emigrati, di favorire il loro rientro in patria e di mantenere saldi i vin-

coli con le loro famiglie, la Regione Abruzzo, tramite la Commissione regionale per l'emigrazione, promuove ed attua le forme di assistenza e gli interventi di cui ai seguenti articoli.

ART. 8.

(Assistenza scolastica).

In favore dei figli dei lavoratori emigrati sono istituiti assegni di studio per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado.

In favore degli orfani dei lavoratori emigrati, che non abbiano titolo ad usufruire dell'assistenza ENAOLI, la Regione assicura un trattamento assistenziale pari a quello praticato dall'ENAOLI.

ART. 9.

(Assistenza estiva ed invernale).

La Regione assicura l'accoglimento ed il mantenimento in colonie marine e montane dei figli e degli orfani dei lavoratori emigrati.

ART. 10.

(Qualificazione e riqualificazione professionale).

La Regione, con adeguate forme di intervento, assicura la qualificazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori emigrati, che rientrano in patria, anche con la partecipazione a scuole di alta specializzazione, operanti all'interno e fuori del territorio regionale.

ART. 11.

(Rimborso spese per rientri in Abruzzo).

Al lavoratore emigrato, che rientra in patria per assumere un posto di lavoro nel territorio regionale, o per invalidità o per vecchiaia, nonché ai familiari del predetto, che risulti assente da almeno un anno, la Regione assicura il rimborso delle spese sostenute per il viaggio e per il trasporto delle masserizie.

ART. 12.

(Indennità di prima sistemazione e assistenze varie).

La Regione assicura una indennità di prima sistemazione ai lavoratori emigrati, che dopo almeno un anno di assenza, rientrano in patria per assumere un posto di lavoro nell'ambito del territorio regionale.

Al lavoratore emigrato che rientra in patria per invalidità o vecchiaia, dopo lunga assenza, e che risulti in stato di comprovato bisogno, la Regione assicura il ricovero in case di riposo.

L'assistenza di malattia completa è assicurata dalla Regione a tutti i lavoratori emigrati e ai loro familiari, che rientrano in patria e che non ne abbiano diritto per altro titolo.

In caso di effettivo e comprovato stato di bisogno sono previsti sussidi straordinari per i lavoratori emigrati e per le loro famiglie, con particolare riguardo alle famiglie abbandonate.

ART. 13.

(Facilitazioni per le abitazioni).

Per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e l'ammodernamento di case di abitazione, per i lavoratori emigrati, che ne facciano domanda non oltre un anno dal loro rientro in patria, la Regione assicura mutui ventennali al tasso del 2 per cento.

Per l'acquisto o la costruzione i benefici sono limitati ai soggetti sprovvisti di abitazione e che ne facciano esclusivo uso personale.

Per l'ampliamento e l'ammodernamento delle case di abitazione, in alternativa alle facilitazioni di cui al primo comma del presente articolo è previsto un contributo pari al cinquanta per cento e per una spesa non superiore a 4.000.000 di lire.

ART. 14.

(Iniziativa sociali).

La Regione sviluppa ed incoraggia iniziative di carattere sociale in favore dei

lavoratori emigrati e delle loro famiglie, sostenendone le relative spese.

ART. 15.

(Provvidenze per la stampa specializzata).

La Regione concede contributi per la diffusione di articoli, notiziari e pubblicazioni, che si propongono di favorire e rinsaldare i rapporti dei lavoratori emigrati con la terra d'origine.

ART. 16.

(Contributi ad enti e associazioni).

Speciali sovvenzioni sono concesse dalla Regione ad enti, associazioni e istituzioni giuridicamente riconosciute con sede nella Regione, che svolgono la loro attività sociale, culturale e formativa a favore degli emigrati e delle loro famiglie.

Gli enti, le associazioni e le istituzioni di cui sopra sono tenuti a dimostrare l'impiego delle sovvenzioni ottenute dalla Commissione regionale per l'emigrazione al termine di ogni anno solare.

ART. 17.

(Finanziamento della presente legge).

Per gli scopi e le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per ciascun anno finanziario, a partire da quello in corso, la spesa di lire 500.000.000 da iscriversi al fondo comune di cui al capitolo del bilancio di previsione per l'anno 1973.

Per gli anni successivi la spesa sarà iscritta in appositi capitoli di bilancio.

Alla ripartizione di tale somma, per il finanziamento dei singoli interventi previsti dagli articoli precedenti, provvede la Commissione regionale per l'emigrazione.

ART. 18.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il primo giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

PAGINA BIANCA

REGIONE MOLISE

ALLEGATI

1. - Progetto di legge: De Angelis « Istituzione della Consulta e del Fondo regionali dell'emigrazione all'estero e delle immigrazioni interne ».
2. - Progetto di legge: Petrocelli ed altri « Istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e del Fondo ad essa collegato per provvidenze in favore dei lavoratori e delle loro famiglie ».
3. - Progetto di legge: Biscardi ed altri « Iniziative della Regione Molise in favore degli emigrati e istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione ».
4. - Progetto di legge: Palmiotti e Colantonio « Consulta e fondo regionali dell'emigrazione all'estero e delle immigrazioni interne ».

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE
DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE DE ANGELIS

**Istituzione della Consulta e del Fondo regionali
dell'emigrazione all'estero e delle immigrazioni interne.**

L'argomento dell'emigrazione costituisce indubbiamente il problema di fondo della nostra Regione. Problema che si sviluppa e che si inquadra in quello più vasto e generale del Mezzogiorno. Ma forse per nessuna Regione come per il Molise il fenomeno ha assunto proporzioni tali da investire, per la sua estensione, la sopravvivenza stessa del Molise non solo come entità economica ma anche come entità storica.

Dalla emigrazione transoceanica, a carattere prevalentemente definitivo, dei primi anni del secolo scorso, si è infatti passati, in questi anni del dopo guerra, ad una emigrazione europea, di natura provvisoria, e ad una immigrazione nell'ambito del territorio nazionale con un trasferimento di popolazione dalle regioni più povere a quelle più ricche. Si è verificato, cioè, un progressivo spopolamento del territorio con conseguente ulteriore impoverimento delle zone più depresse, che ha accentuato ancor più gli squilibri economici fra zone e zone.

Se, infatti, il Molise presenta un fenomeno così vistoso di decremento di popolazione, le zone industriali nel nord Italia risultano talmente congestionate da un'eccedenza di mano d'opera, da venire meno la possibilità di inserimento nel contesto della comunità di insediamento lavorativo per mancanza di una qualsiasi sistemazione alloggiativa e per deficienza degli annessi indispensabili servizi sociali. Devono aggiungersi le implicazioni di disgregazione familiare e sociale che necessariamente comporta l'emigrazione. Famiglie divise, molte volte spezzate: gli anziani, le donne, i ragazzi, quest'ultimi spesso abbandonati e senza guida, rimangono a casa, mentre i giovani - la parte più vitale, dina-

mica, nella piena efficienza lavorativa - prendono la via dell'esodo.

Alla stregua di quanto sopra accennato, sorge, pertanto, la necessità di promuovere l'attuazione di iniziative idonee ad una razionale soluzione del problema emigratorio.

La Consulta Regionale per l'emigrazione costituita quale centro di studio, di ricerca delle cause, di individuazione delle componenti socio-economiche che influenzano il determinarsi del fenomeno dell'emigrazione, si propone come obiettivo immediato di operare, nelle forme più valide e con l'esplicazione di attività coordinate con gli altri organi competenti dello Stato, per l'arresto del flusso migratorio e come obiettivo finale, di favorire il rientro degli emigrati, agevolandone il reinserimento nell'attività produttiva della Regione.

Atteso che si è accertato che il superaffollamento della mano d'opera accorsa nelle zone maggiormente industrializzate ha creato una serie di problemi pressoché insolubili e ha imposto costi così elevati per l'assetto urbanistico e l'istituzione dei servizi sociali che quelle comunità non possono più sostenere - sicché il costo del lavoro è diventato tanto elevato da soffocare lo stesso sviluppo - si impone come necessità inderogabile il trasferimento dell'industria o quanto meno lo stabilimento dei nuovi impianti industriali nei luoghi, ove si trova la mano d'opera.

In questa prospettiva, la Consulta partecipa, con pareri, con proposte, alla formazione dei programmi, sia generali che settoriali, di sviluppo economico regionale, promuovendo l'attuazione di una politica di interventi nel campo dei lavori pubblici; la realizzazione di insediamenti industriali; un interessa-

mento della mano d'opera non qualificata alla qualificazione professionale in vista del prossimo collocamento; per la valorizzazione dell'agricoltura; il reperimento di nuovi posti di lavoro per l'assorbimento della mano d'opera disponibile.

Il Fondo Regionale per l'emigrazione, alimentato in parte dai contributi o rimborsi del Fondo Sociale Europeo, si articola come strumento operativo di interventi assistenziali, intesi:

a) in primo luogo ad agevolare l'inserimento degli emigrati all'estero e degli immigrati interni nelle comunità di collocamento lavorativo, operando per il conseguimento dell'effettiva eguaglianza, nei diritti sociali e civili, degli emigrati alla popolazione autoctona;

b) dall'altro e con funzione preminente, a favorire il rientro degli emigrati, mediante l'erogazione di contributi per la prima sistemazione nel territorio regionale, mediante sovvenzioni per l'istituzione di corsi di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, mediante l'adozione di tutti quei provvedimenti idonei per il reinserimento nell'attività produttiva della Regione.

Il conseguimento degli obiettivi che ci si propone con la presente legge regionale sarà possibile solo se la volontà politica degli Enti e degli Organi pubblici sarà sostenuta dagli imprenditori e dagli operatori economici privati.

ART. 1.

(Istituzione della Consulta e del Fondo Regionale dell'emigrazione all'estero e delle immigrazioni interne).

Nel quadro degli indirizzi programmatici dell'articolo 4 dello Statuto, sono istituiti la Consulta e il Fondo regionale dell'emigrazione all'estero e delle immigrazioni interne allo scopo di promuovere l'attuazione di iniziative idonee ad una razionale soluzione del fenomeno emigratorio.

ART. 2.

(Compiti della Consulta regionale dell'emigrazione all'estero e delle immigrazioni interne).

La Consulta Regionale dell'emigrazione all'estero e delle immigrazioni interne ha i seguenti compiti:

a) studia il fenomeno dell'emigrazione all'estero e delle immigrazioni interne e delle

relative implicazioni sul contesto socio-economico della Regione Molise, al fine di agevolare l'individuazione delle linee direttrici dell'intervento dei pubblici poteri, con particolare riguardo alla politica occupazionale e alla istituzione di adeguati servizi sociali;

b) formula proposte in materia di piena occupazione;

c) esprime parere sui programmi di sviluppo economico regionale e sui connessi piani generali e settoriali;

d) propone alla Giunta Regionale l'attuazione di iniziative atte a mantenere rapporti continui con gli emigrati molisani all'estero, e in collaborazione con i competenti organi dello Stato a tutelare i loro diritti nelle collettività di insediamento lavorativo;

e) indica le forme di interventi assistenziali dirette soprattutto al reinserimento degli emigrati nell'attività produttiva nel Molise;

f) propone la convocazione di conferenze regionali sui problemi della emigrazione e delle immigrazioni con la partecipazione di rappresentanze regionali di lavoratori emigrati ed immigrati, nonché delle forze politiche, economiche e sindacali interessate, dei comuni e degli Enti che hanno competenze in materia di emigrazione. Formula proposte per la partecipazione alle conferenze nazionali dell'emigrazione;

g) formula proposte per il coordinamento, in sede di attuazione nel territorio regionale, di leggi e di provvedimenti relativi agli emigrati all'estero e agli immigrati interni;

h) esprime pareri in materia di emigrazione su richiesta di Enti ed Organizzazioni;

i) promuove ogni utile iniziativa idonea ad impedire lo spopolamento del territorio regionale, ad arrestare l'emigrazione e a favorire il rientro degli emigrati.

Gli operatori economici pubblici e privati possono consultare le risultanze degli studi, delle ricerche ed i dati statistici in possesso della Consulta.

ART. 3.

(Nomina e composizione della Consulta).

La Consulta Regionale dell'emigrazione all'estero e delle immigrazioni interne è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è composta:

a) dall'Assessore regionale al lavoro e all'assistenza sociale, che la presiede;

b) da un rappresentante di ciascuna amministrazione provinciale della regione;

c) da sei rappresentanti delle amministrazioni comunali, dei quali tre appartenenti a comuni con popolazione non inferiore ai 5 mila abitanti, eletti dal Consiglio regionale tra i designati da parte dei Consigli comunali.

Ciascun Consiglio comunale procede ad una sola designazione;

d) da sei rappresentanti designati da Organizzazioni ed associazioni, che operano in Italia ed all'estero a favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie;

e) da un rappresentante di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori maggiormente rappresentativa in campo regionale;

f) da un rappresentante dell'Istituto di patronato ed assistenza sociale che assista gli emigrati all'estero;

g) da tre rappresentanti degli imprenditori designati dalle Associazioni nazionali degli industriali, degli artigiani e dei commercianti;

h) da un rappresentante di ciascuna camera di commercio della Regione;

i) da un rappresentante dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione.

La Consulta procede alla costituzione di un Comitato composto da quattro membri, nominati con votazione segreta, col compito di collaborare con il Presidente per il perseguimento e l'attuazione dei compiti di cui al precedente articolo.

Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggiore numero dei voti ed a parità di voti i più anziani di età.

La Consulta dura in carica quanto il Consiglio regionale.

Il presidente della Giunta regionale procede alla sostituzione dei membri in caso di revoca della designazione da parte dell'Ente o Organizzazione, ivi compresa l'ipotesi della lettera c), a seguito di nuova elezione da parte del Consiglio regionale tra le designazioni pervenute dai Consigli comunali all'atto della costituzione della Consulta.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario nominato dall'Assessore al lavoro e all'assistenza sociale.

ART. 4.

(Fondo regionale dell'emigrazione all'estero e delle immigrazioni interne).

Il fondo regionale dell'emigrazione all'estero e delle immigrazioni interne è alimentato:

a) da un apposito stanziamento annuale del bilancio regionale;

b) dai contributi e rimborsi del Fondo sociale europeo;

c) da contributi, lasciti e donazioni con destinazione a favore della emigrazione.

ART. 5.

(Gestione del Fondo).

Il Fondo regionale costituisce una gestione speciale autonoma, amministrativa dalla Giunta regionale, le cui deliberazioni devono essere sottoposte al preventivo parere del Comitato, di cui all'articolo 3.

Le attività liquide del Fondo sono versate in apposito conto corrente fruttifero presso l'Istituto bancario-tesoreria della Regione, intestato al Fondo stesso.

I prelevamenti del conto corrente sono eseguiti dal Presidente della Giunta regionale mediante emissione di ordini di pagamento, controfirmati dall'Assessore regionale al lavoro e all'Assistenza sociale e dal ragioniere dell'ufficio di ragioneria della Giunta regionale, incaricato della tenuta contabile del Fondo.

La Consulta regionale predispone il bilancio preventivo del Fondo entro il 15 settembre di ogni anno per l'esercizio successivo ed, entro il 28 febbraio di ogni anno, appronta il rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno precedente.

Il bilancio ed il rendiconto sono presentati alla Giunta regionale unitamente a relazioni illustrative e successivamente approvati dal Consiglio regionale insieme al bilancio ed al conto consultivo della Regione.

Nel bilancio di previsione deve essere considerato l'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti.

Le variazioni, che si rendono necessarie al bilancio di previsione, sono apportate dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3.

ART. 6.

(Interventi del Fondo regionale).

Sono a carico del Fondo regionale dell'emigrazione all'estero e delle immigrazioni interne:

1) le spese per l'attuazione delle iniziative, di cui all'articolo 2;

2) le spese per provvidenze ai lavoratori emigrati all'estero ed immigrati interni, consistenti in:

a) rimborso delle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie per il rientro nel territorio regionale;

b) indennità di prima sistemazione al rientro nel territorio regionale;

c) concorso nelle spese di ricovero in case di riposo per emigrati anziani che rientrano e siano privi di assistenza familiare;

d) concorso nelle spese sanitarie a coloro che siano sprovvisti di assistenza sanitaria da parte di enti o istituti mutualistici;

e) sussidi straordinari;

f) assegni di studio a favore dei figli e degli orfani dei lavoratori emigrati;

g) contributi per la formazione professionale o per la riqualificazione;

h) sovvenzioni a enti o associazioni ed istituzioni che operano nel settore dell'emigrazione ed immigrazioni interne;

3) le spese di funzionamento della Consulta e del Fondo di cui alla presente legge.

La Consulta regionale predispone, entro il termine di 60 giorni dalla sua costituzione, il

regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale, per l'erogazione delle predette provvidenze.

ART. 7.

(Oneri finanziari).

Lo stanziamento di cui alla lettera a) dell'articolo 4 è fronteggiato per l'anno 1972, con l'istituzione nel bilancio di previsione del capitolo n. dell'importo da prelevarsi dal fondo globale di cui al capitolo n.

ART. 8.

(Pubblicazione).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

PROPOSTA DI LEGGE N. 26 DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI
PETROCELLI, MARRAFFINI, NARDUCCI, PELLEGRINO E PETRARCA

**Istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e del Fondo ad
essa collegato per provvidenze in favore dei lavoratori e delle loro
famiglie.**

Egregi colleghi,

questo Consiglio ha avuto modo più volte di occuparsi del problema dell'emigrazione, anzi non vi è stato atto dei singoli Consiglieri come della Giunta e del suo Presidente che non abbia inteso riferirsi, con toni accorati e drammatici, a tale importante problema.

In particolare, ricordiamo:

a) la norma statutaria che precisa lo impegno della Regione, dichiarando all'articolo 4 che essa « opera per impedire lo spopolamento del territorio, per arrestare la emigrazione ed evitare i fenomeni di disgregazione sociale che ne conseguono, per favorire il rientro degli emigrati »;

b) l'ampio dibattito che il Consiglio Regionale ha dedicato al tema « l'emigrazione e l'occupazione »;

c) infine la proposta dell'assessore Carlo De Angelis di costituire « la Consulta regionale per l'emigrazione », come « organo propulsore e centro di elaborazione delle risoluzioni più opportune » per porre rimedio al fatto « che il Molise ha raggiunto un altissimo indice di emigrazione e che niente o quasi niente è stato fatto per arginare il triste fenomeno che sta incidendo profondamente sulla situazione socio-economica regionale ».

Prima della recente consultazione elettorale il Consiglio accolse tale proposta ed intese dare più adeguata soluzione al problema riservandosi di ordinare la materia in apposita legge.

Il gruppo comunista, consapevole che uno dei problemi centrali del nostro Paese è

l'adozione di una politica che arresti l'esodo e tuteli efficientemente gli emigrati e le loro famiglie, ritiene che le regioni possano ampiamente contribuire ad attuarla:

lavorando per giungere alla piena occupazione;

predisponendo le misure necessarie per superare gli squilibri territoriali e settoriali;

intervenendo perché siano realizzate tutte le misure che possano agevolare il rientro: le trasformazioni in agricoltura, la industrializzazione, la qualificazione e modernizzazione dell'artigianato e del commercio, lo sviluppo dei servizi sociali (casa, scuola, assistenza), muovendosi nell'ambito e con il metodo della programmazione.

A tale scopo si conferma l'utilità di costituire i necessari strumenti permanenti di studio e di intervento, come la Consulta e il Fondo, che vengono sottoposti alla vostra attenzione.

La legge che viene presentata si articola, infatti, su due aspetti fondamentali:

a) la Consulta regionale, democratica e ampiamente rappresentativa, che ha il compito di esaminare le concrete situazioni e decidere gli indirizzi dei provvedimenti e l'entità degli interventi;

b) il Fondo e il relativo Comitato di gestione che sono strumenti operativi di assistenza, di tutela, di misure concrete verso i lavoratori emigrati e i loro familiari.

Per la parte finanziaria oltre alle misure eventualmente previste da leggi dello Stato, la Regione concorre insieme al Fondo speciale di emigrazione e ad altri Enti alle spese degli interventi.

Le finalità alle quali ci siamo ispirati, e che si trovano nella presente legge, sono nate dalla riflessione sulle conseguenze dovute alla vastità del fenomeno - oltre 5 milioni di emigrati di cui 200 mila molisani dall'esigenza di dare attuazione agli impegni più volte assunti dai vari Governi verso la emigrazione e verso il Mezzogiorno; dalla necessità di assicurare, non solo per mezzo dei programmi generali ma anche attraverso provvedimenti capillari, una politica di rientri e nel contempo di progresso della società; della ricerca di un nuovo rapporto con i paesi della Comunità e per la riforma del Fondo sociale europeo; della necessità di superare qui e altrove i vecchi atteggiamenti paternalistici e di assistenza spicciola verso i lavoratori in condizioni di vita e di lavoro precarie e disagiate, sia nei paesi di origine che in quelli di immigrazione; dall'eliminazione progressiva della disuguaglianza economica, culturale e politica in cui si vengono a trovare gli emigrati; dal ruolo che hanno nell'economia le « rimesse » in denaro che vengono dall'estero; della prospettiva che si apre unendo i nostri sforzi a quelli delle organizzazioni degli emigrati.

Siamo altresì convinti che l'avvio di una legislazione regionale in materia possa influire notevolmente a porre in modo nuovo il problema dell'emigrazione, sia nei confronti della Svizzera del razzista Schwarzenbach o della Germania dei « lager-dormitorio », sia a livello degli organi dello Stato e del Parlamento italiano, eliminando le implicazioni imperialistiche e di soggezione umana che vi sono nella « circolazione forzata » della manodopera.

Sicuri del consenso che riscuoterebbe fra le comunità di emigrati una nostra iniziativa, siamo certi che non sfuggirà alla Giunta e ai Consiglieri tutti l'interesse della Regione a risaldare in questo modo i legami con i cittadini emigrati in Italia e all'estero.

Ringraziamo, dunque, sinceramente quanti vorranno appoggiare ed arricchire in Commissione e in Assemblea il progetto di legge in questione.

Campobasso, 29 Maggio 1972.

I Consiglieri: EDILIO PETROCELLI -
ALFREDO MARRAFFINI - FRANCESCO MARDUCCI - DOMENICO PEL-
LEGRINO - FRANCO PETRARCA.

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI:

ART. 1.

La Regione Molise, per quanto di sua competenza, nello spirito del proprio Statuto e nell'ambito di una politica di programmazione economica democratica, finalizzata alla massima occupazione, promuove, in collaborazione con altri organi dello Stato, l'inserimento nella società, la tutela e l'elevazione materiale e morale, dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

ART. 2.

Per l'attuazione dei compiti previsti dal precedente articolo sono istituiti:

- a) la Consulta regionale dell'emigrazione;
- b) il Fondo regionale per le provvidenze e gli interventi relativi.

Al coordinamento e al funzionamento di detti organi provvede l'Assessorato al lavoro e all'assistenza sociale, avvalendosi di un apposito Ufficio.

CAPO II

CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE.

ART. 3.

La Consulta è composta:

dall'Assessore regionale al lavoro e all'assistenza sociale, che la presiede;

da 20 rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e comunali;

da 15 rappresentanti designati da organizzazioni e associazioni che operano in Italia e all'estero a favore degli emigrati;

da 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;

da 3 rappresentanti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati in Italia e all'estero;

da 6 rappresentanti dei lavoratori autonomi;

da un rappresentante degli imprenditori;

da 2 rappresentanti delle Camere di Commercio;

da un rappresentante dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

da un funzionario nominato dall'Assessore al lavoro e all'assistenza sociale, che funge da segretario;

da 2 esperti e dai rappresentanti di Enti o Amministrazioni, che di volta in volta si ritiene utile invitare.

I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta entro 60 giorni dall'inizio di ogni legislatura. Allo stesso modo si provvede quando, nel corso del quinquennio, si debba procedere ad eventuali sostituzioni.

La Consulta elegge nel proprio seno 4 vice-presidenti fra i rappresentanti delle diverse associazioni.

ART. 4.

La Consulta ha i seguenti compiti:

a) studia il fenomeno dell'emigrazione e delle immigrazioni, le cause e gli effetti sull'economia, nella società e nelle condizioni di vita e di lavoro;

b) esprime pareri sui piani di programmazione regionale e formula proposte in materia di piena occupazione e di rinascita del Molise;

c) propone alla Giunta provvedimenti e iniziative tendenti a tutelare i diritti degli emigrati all'estero, degli immigrati interni, delle loro famiglie;

d) esprime parere motivato sui programmi di intervento e sull'attività del Fondo regionale;

e) promuove d'intesa con la Giunta la convocazione di conferenze regionali e di zona sui problemi dell'emigrazione;

f) organizza la partecipazione alle conferenze nazionali della emigrazione;

g) attua il coordinamento e formula proposte in merito all'attuazione nel territorio della regione di leggi e provvedimenti a carattere nazionale che recano norme in favore degli emigrati e delle loro famiglie;

h) formula proposte al riguardo dell'impiego dei risparmi formati con le rimesse in denaro;

i) propone provvedimenti tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici.

CAPO III

FONDO REGIONALE.

ART. 5.

Il Fondo regionale è strumento di una politica per un adeguato inserimento nella vita sociale della regione e di rientro dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

Esso è costituito:

a) dagli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione;

b) dai contributi o dai rimborsi del Fondo Sociale Europeo e da eventuali stanziamenti previsti da leggi dello Stato;

c) da entrate di amministrazione, da contributi, lasciti e formazioni di enti pubblici e privati, di persone singole o associate.

ART. 6.

Il Fondo regionale è gestito da un Comitato composto dalla Presidenza della Consulta integrata da due rappresentanti designati dalle associazioni che operano nel campo della emigrazione.

ART. 7.

Le spese di funzionamento del Comitato di gestione sono a carico del Fondo stesso.

CAPO IV

INTERVENTI DEL FONDO REGIONALE.

ART. 8.

Il Comitato di gestione del Fondo, sentita la Consulta regionale dell'emigrazione, approva i bilanci preventivi e consuntivi e autorizza le seguenti spese:

a) rimborso delle spese di viaggio e del trasporto delle masserizie sostenute per se e per i propri familiari dal lavoratore emigrato che rientri definitivamente nella regione;

b) indennità di prima sistemazione;

c) concorso alle spese per l'ammissione in convitti o case di riposo a favore dei lavoratori emigrati che rientrano nella re-

gione e che sono privi di assistenza familiare;

d) contributi per spese di malattia e di ricovero in ospedale nei casi in cui il lavoratore emigrato, o propri familiari, manchino di assistenza da parte di enti e istituzioni mutualistiche;

e) sussidi straordinari per coloro che si trovino in particolari condizioni di bisogno, compreso il trasporto delle salme ai paesi di origine;

f) contributi per assicurare l'esercizio del diritto di voto nelle elezioni politiche e amministrative;

g) contributi per agevolare ai lavoratori emigrati e alle loro famiglie un periodo di ferie o la frequenza delle colonie marine e montane;

h) borse di studio per agevolare la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado e per corsi di qualificazione o riqualificazione professionale;

i) contributi in conto capitale o per pagamento di interessi di mutui occorrenti per acquisto, ammodernamento e ampliamento di case di abitazioni per lavoratori singoli o associati;

l) contributi in conto capitale o per pagamenti di interessi di mutui a lavoratori, singoli o associati, che intendono avviare attività commerciale, artigianale, agricola;

m) sovvenzioni a enti, associazioni, istituzioni operanti nella regione e che svolgono attività nello spirito della presente legge.

ART. 9.

Gli interventi sono disposti con decreto del Presidente della Giunta, su parere dell'Assessore al lavoro e all'assistenza sociale, e attuati con criteri unitari attraverso le amministrazioni comunali.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE.

ART. 10.

Per l'attuazione della presente legge la Regione concorre con una spesa di lire 100 milioni, che farà carico, per la prima ap-

plicazione, all'esercizio finanziario 1972, mentre per gli anni successivi graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi o corrispondenti.

ART. 11.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con i fondi iscritti nelle seguenti voci e capitoli del bilancio per l'anno 1972:

Informazione - Sezione II - Rubrica 2°, capp. 115 e 116;

Trasporto - Sezione II - Rubrica VIII, cap. 296;

Edilizia - Sezione III - Rubrica 1° cap. ... Legge 865 del 22 ottobre 1971;

Assistenza - Sezione IV - Rubrica 1°, capp. 162, 163, 164, 165 - Rubrica III, capp. 183, 185, 186, 187, 189, 190, 192, 194, 196;

Istruzione - Sezione II - Rubrica 1°, capp. 82, 86, 92, 94, 95;

Commercio - Sezione V - Rubrica V;

Industria - Sezione V - Rubrica V;

Artigianato - Sezione V - Rubrica V, capp. 275, 276, 278;

Agricoltura - Sezione V - Rubrica 1°, capp. 217, 228;

Lavoro - Sezione IV - Rubrica IV, capp. 206, 207.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

ART. 12.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato, secondo le norme dello Statuto, il regolamento di attuazione e si provvederà alla sua applicazione.

ART. 13.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

PROPOSTA DI LEGGE N. 157 DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI
BISCARDI, CAMPOPIANO E VENEZIALE

**Iniziative della Regione Molise in favore degli emigrati
e istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione.**

COLLEGHI DEL CONSIGLIO! — L'elemento maggiormente rilevante della drammatica condizione del Molise è certamente l'emigrazione. Più di 200 mila emigrati dal dopoguerra ad oggi. Certamente non occorre far ricorso alle cifre per rendersi conto che l'emigrazione nel Molise è stato un vero e proprio straripamento delle forze attive di lavoro verso altre zone dell'interno del Paese e l'estero, rendendo più povere terre già costrette allo isolamento, ad un ruolo di riserva, funzionale alle logiche discriminatorie del sistema. Il risultato è una regione devastata da tutti i fenomeni collegati all'emigrazione, dalla disoccupazione, dalla crisi dell'agricoltura, dal dissesto del territorio, una regione che sopravvive in qualche modo reggendosi in gran parte sul settore terziario.

La situazione dell'emigrazione nel Molise più volte è stata occasione di attenta riflessione da parte del Consiglio. Ricordiamo soltanto l'articolo 4 dello Statuto, il dibattito sul tema « L'emigrazione e l'occupazione », la proposta per la costituzione di una Consulta regionale. In ogni occasione è emersa ben chiara la consapevolezza della necessità di un intervento della Regione che contribuisca a fermare l'esodo, che favorisca e curi particolarmente il reinserimento degli emigrati nella società molisana.

Un intervento in tal senso diviene ancor più drammaticamente necessario nel quadro della recessione economica europea, determinata dalla crisi energetica in atto, con inevitabili riflessi sulla produzione industriale e quindi con prevedibile, anche se non augurabile, incidenza sui livelli occupazionali: non vi è dubbio che tale deprecabile eve-

nienza potrebbe colpire in primo luogo i nostri emigrati.

Il progetto di legge del gruppo socialista tende a rendere la Regione protagonista della politica migratoria, la quale solo a condizione di venire sottratta in larga sua parte al chiuso ambito di interventi, peraltro assai precari, del Ministero degli esteri, può acquistare quella dimensione nazionale che gli compete: la sola che consenta di vedere i problemi della nostra emigrazione non più come qualcosa di estraneo, di diverso, ma al contrario elemento drammaticamente centrale nel contesto del meccanismo di sviluppo della società italiana.

Si tratta di superare notevoli difficoltà: in primo luogo quelle frapposte dagli organi burocratici centrali i quali hanno sino ad ora sollevato numerosi ostacoli di natura tecnica ad ogni iniziativa regionale nel settore ma che nascondono obiezioni di ordine politico, giacché iniziative come questa proposta di legge hanno l'obiettivo di avviare un'ampia e reale mobilitazione di forze al fine di realizzare l'inversione della tendenza all'esodo e la maturazione dello stretto legame che esiste tra emigrazione e politica dello sviluppo. Siamo convinti che sia possibile affermare questa visione nuova, perché i tempi in cui si considerava l'emigrazione un male minore o addirittura un prezzo da pagare sono per fortuna assai lontani. Si va facendo sempre più chiara la consapevolezza che l'intervento per arrestare l'esodo è parte integrante di un processo di crescita equilibrato del nostro sistema economico.

La nostra iniziativa si colloca nel quadro dell'impegno del nostro Partito in vista della Conferenza nazionale della emigrazione, nel

corso della quale le Regioni sono chiamate a svolgere un ruolo da protagoniste.

* * *

Il progetto di legge tende all'orientamento ed alla formazione professionale dei lavoratori emigrati, alla promozione del rientro ed al loro inserimento nell'attività produttiva della Regione. A tal fine il progetto di legge prevede la delega ai comuni per la organizzazione di corsi di orientamento, formazione e riqualificazione professionale, nelle località al centro di zone ad elevato tasso di emigrazione.

L'intervento assistenziale è stato limitato alla previsione di una indennità di prima sistemazione a favore degli emigrati che versino in stato di bisogno al loro rientro nella regione, per il periodo necessario al loro inserimento nella attività produttiva o all'ammissione ad altre forme di assistenza pubblica. Anche la erogazione di queste prestazioni è, conformemente al principio sancito nell'articolo 118 della Costituzione, delegata ai comuni.

Per quanto attiene all'inserimento degli emigrati che rientrano nella regione ed al loro avviamento all'attività produttiva, il progetto di legge individua nella agricoltura, nell'artigianato, nel turismo e nella casa i settori produttivi nei quali favorire l'inserimento degli emigrati e nella cooperazione lo strumento operativo per la soluzione dei loro problemi economici ed occupazionali.

Il progetto di legge prevede infine la costituzione della Consulta regionale della emigrazione, con il compito di esprimere parere obbligatorio, anche se non vincolante, su tutti i progetti e le decisioni della Giunta regionale in materia di emigrazione, e di elaborare proposte per la soluzione dei problemi derivanti dall'emigrazione e sulle misure da adottare per rimuovere le cause del fenomeno.

Infine vogliamo sottolineare che tutti gli interventi previsti nel progetto di legge rientrano nella sfera di competenza assegnata alle Regioni dall'articolo 117 della Costituzione, che deve essere applicato in base ad una interpretazione non meramente letterale ma storico-evolutiva di esso.

ART. 1.

La Regione Molise, in attuazione degli obiettivi enunciati nell'articolo 4 dello Statuto e nell'ambito delle sue competenze costi-

tuzionali, interviene a favore dei propri cittadini emigranti e degli emigrati che rientrano nella Regione.

ART. 2.

L'iniziativa regionale riguarda i seguenti ambiti d'intervento:

- a) documentazione e ricerca;
- b) orientamento, formazione o riqualificazione professionale dei lavoratori emigranti e degli emigrati al loro rientro nella Regione;
- c) primo accoglimento ed inserimento degli emigranti che rientrano nel Molise;
- d) incentivazione di iniziative cooperative nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del turismo e della casa.

ART. 3.

L'attività di documentazione e ricerca è diretta alla rilevazione dei dati ed alla raccolta di informazioni presso organi dello Stato, enti pubblici e privati, alla loro sistemazione, interpretazione e divulgazione, al fine della previsione dei flussi di emigrazione e di quelli di rientro nella Regione Molise e della situazione del mercato del lavoro all'esterno o nelle località di rientro all'interno della Regione o in circuiti economici di immediata contiguità alla Regione stessa.

Alla realizzazione di questa attività la Regione Molise provvede direttamente, attraverso i competenti uffici e servizi di Giunta, o conferendo specifici incarichi ad Istituti di ricerca.

ART. 4.

Le attività di orientamento, di formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori emigranti e degli emigrati che rientrano nella Regione sono realizzate mediante corsi di orientamento, formazione e riqualificazione professionale - distinti per ciascuna categoria di destinatari - organizzati nei Comuni siti al centro di zone ad elevato tasso di emigrazione.

La individuazione di detti Comuni e la approvazione del programma di esecuzione dei corsi sarà effettuata, con sua deliberazione, dal Consiglio regionale entro il mese di maggio di ciascun anno.

Le attività di cui al presente articolo potranno essere delegate ai Comuni individuati come sede di corsi.

ART. 5.

In favore degli emigrati che rientrino in patria per motivi di invalidità o per raggiunti limiti di età pensionabile la Regione Molise assicura, oltre che il rimborso delle spese sostenute per il viaggio ed il trasporto delle masserizie, una indennità di prima sistemazione.

La corresponsione di tale indennità, estensibile anche ai lavoratori emigrati rientranti che versino in stato di bisogno, sarà effettuata entro il limite massimo di lire 500.000 e nella commisurazione della effettiva entità si terrà conto delle dimensioni della famiglia del lavoratore e del numero dei componenti di essa non svolgenti attività lavorativa.

La determinazione e materiale erogazione della indennità di cui innanzi è delegata ai Comuni di residenza che, trimestralmente, presenteranno alla Giunta regionale l'elenco delle spese sostenute, l'elenco nominativo dei lavoratori assistiti e la relativa documentazione contabile.

ART. 6.

La Giunta regionale provvede ad erogare una prima anticipazione onde permettere ai Comuni di fronteggiare le attività di cui al precedente articolo.

L'anticipazione sarà commisurata all'andamento del flusso migratorio di ciascun Comune e nella misura di lire 70.000.000.

ART. 7.

La Giunta regionale vigila sull'esercizio delle funzioni delegate, anche mediante ispezioni di propri funzionari ed esperti, i quali sono tenuti a presentare relazione scritta sull'esito delle operazioni ispettive.

Dei risultati delle stesse la Giunta regionale informa la Commissione consiliare competente.

ART. 8.

Per favorire il rientro degli emigrati ed il loro inserimento nell'attività produttiva, è autorizzata l'erogazione da parte della Regione, di contributi ai lavoratori singoli o alle cooperative, costituite prevalentemente di lavoratori emigrati che, dopo almeno un triennio di assenza, sono rientrati nella regione, operanti nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del turismo e della casa.

ART. 9.

I contributi sono concessi nella forma di partecipazione alle spese per il pagamento degli interessi e degli oneri accessori relativi a mutui contratti per il finanziamento delle seguenti iniziative:

a) costruzione, ricostruzione, ampliamento, adattamento, arredamento di immobili ad uso ricettivo nel settore turistico;

b) costruzione, ricostruzione, ampliamento, adattamento di immobili rustici che costituiscano pertinenze del fondo agricolo;

c) acquisto di fondi rustici per l'esercizio dell'agricoltura;

d) acquisto di macchine ed attrezzi agricoli e degli impianti per la prima trasformazione dei prodotti agricoli;

e) costruzione, adattamento, ampliamento di immobili adibiti o da adibire all'esercizio di attività artigiane ed acquisto delle relative attrezzature;

f) costruzione, ricostruzione, ampliamento, adattamento di immobili ad uso di abitazione, con preferenza per l'edilizia economica e popolare in regime di superficie.

I mutui relativi alla realizzazione o all'acquisto di immobili dovranno avere una durata non superiore a venticinque anni, mentre quelli relativi all'acquisto di attrezzature ed impianti non dovranno superare la durata di dieci anni, e dovranno essere contratti con Istituti di credito con i quali la Regione abbia stipulato apposite convenzioni, disciplinanti la garanzia regionale sui mutui.

La misura del contributo annuale della Regione è commisurata alla differenza tra l'ammontare della spesa annuale pattuita per interessi ed accessori ed il tasso annuo del 3 per cento.

ART. 10.

Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi di cui all'articolo 9, indirizzate alla Giunta regionale, devono essere corredate dal progetto dell'opera o dell'attrezzatura da acquistare, da una relazione tecnica, dal preventivo dettagliato di spesa e dal piano di finanziamento con l'indicazione dei tempi di realizzazione dell'opera.

Se la richiesta di contributo riguarda mutui per la realizzazione o l'acquisto di immobili, i richiedenti devono assumere, con atto da registrare presso l'Ufficio del registro

immobiliare, l'obbligo di mantenere per un periodo non inferiore alla durata del mutuo. la destinazione originaria dell'opera per cui viene chiesto il finanziamento. Devono altresì assumere l'obbligo di rispettare le particolari clausole tecniche, funzionali o d'altra natura stabilite dalla Regione all'atto della concessione del contributo. In caso di mutamento della destinazione dell'opera prima della scadenza del termine fissato, o di inosservanza delle prescrizioni dettate dalla Regione all'atto della concessione del contributo, devono assumere l'obbligo di restituire i contributi regionali loro concessi, maggiorati da un interesse del 3 per cento in misura d'anno, per il tempo per il quale risulteranno aver beneficiato del finanziamento.

ART. 11.

La Giunta regionale, in collaborazione con la competente commissione consiliare, predispone all'inizio di ogni anno il piano finanziario per gli interventi previsti dalla presente legge.

Il piano finanziario degli interventi è approvato dal Consiglio regionale.

ART. 12.

L'erogazione dei finanziamenti previsti dalla presente legge è disposta con delibera della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nell'ambito degli stanziamenti previsti per ciascun tipo di intervento dal piano finanziario di cui al precedente articolo.

ART. 13.

Per la realizzazione degli interventi previsti dai precedenti articoli della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1974 la spesa di lire 600 milioni da iscriverne in apposito capitolo con l'indicazione: « Interventi in favore degli emigrati ». Per gli anni successivi si provvederà con appositi stanziamenti negli stati di previsione della spesa corrente dei rispettivi bilanci regionali di competenza.

ART. 14.

Presso la Giunta regionale è istituita la Consulta per i problemi dell'emigrazione.

La Consulta è composta:

- 1) dal Presidente della Giunta o da un Assessore da lui delegato che la presiede;
- 2) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- 3) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi;
- 4) da tre rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale;
- 5) da tre rappresentanti dei datori di lavoro, di cui uno per la piccola industria;
- 6) da un rappresentante dell'Ufficio regionale del lavoro;
- 7) da tre rappresentanti del Consiglio regionale, di cui uno della minoranza.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Giunta.

Il Presidente può chiamare a partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di Enti e Organismi interessati ai problemi in discussione.

ART. 15.

I componenti la Consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale.

Essi sono nominati all'inizio di ogni legislatura con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Alle eventuali surrogazioni si provvede non appena si verifichi la vacanza.

I nuovi componenti durano in carica fino alla scadenza dell'incarico dei componenti che sono stati chiamati a sostituire.

ART. 16.

La Consulta regionale per l'emigrazione ha i seguenti compiti:

a) esprime parere preventivo sulle decisioni della Giunta di cui agli articoli 9 e 10 e sul progetto di programmazione economica regionale;

b) elabora proposte per la soluzione dei problemi derivanti dall'emigrazione e sulle misure da adottare per rimuovere le cause del fenomeno;

c) esprime pareri sulle questioni ad essa sottoposte dalla Giunta regionale.

ART. 17.

Le spese per il funzionamento della Consulta regionale per l'emigrazione sono a carico della Regione.

Per l'anno 1974 è autorizzata la spesa di lire 10 milioni; per gli anni successivi si provvederà con appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa corrente dei rispettivi bilanci di competenza.

ART. 18.

Per la prima applicazione della presente legge il termine per la presentazione delle

domande di finanziamento, di cui all'articolo 8, è determinato in due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 19.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione del *Bollettino Ufficiale* della Regione.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE N. 145 DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI
PALMIOTTI E COLANTONIO**Consulta e fondo regionali della emigrazione all'estero
e delle immigrazioni interne.**

SIGNORI CONSIGLIERI ! — All'articolo 4 dello Statuto della Regione Molise si legge: « (La Regione) opera per impedire lo spopolamento del territorio, per arrestare l'emigrazione ed evitare i fenomeni di disgregazione sociale che ne conseguono, per favorire il rientro degli emigrati ».

Questa sensibilità manifestata resterebbe però cosa morta se non si attuassero provvedimenti tali da permettere ai nostri coregionali di rientrare in patria e tali da creare strutture occupazionali per coloro che sono costretti a cercare fuori quel lavoro che purtroppo manca nel Molise.

L'emigrazione infatti non è dovuta ad una libera scelta, bensì a necessità precise di lavoro.

Né si intravede una via positiva per l'immediato futuro; infatti, secondo attendibili previsioni dell'ANFE, l'espansione industriale dei prossimi anni assorbirà una parte molto piccola di disoccupati; pertanto il fenomeno migratorio continuerà ad essere una triste necessità per molti molisani.

Prima di commentare più approfonditamente la presente proposta di legge, ci sembra doveroso richiamare alla memoria il flusso migratorio molisano di questi ultimi cento anni, di conoscere il numero delle persone che sono state costrette all'« esilio » e di conoscere quali sono state le mete da essi preferite.

Questa data, che vede l'unificazione del regno d'Italia, vede anche sorgere il fenomeno migratorio, che si manifesta con il deflusso dalle città molisane più disagiate verso le città fuori dell'ambito regionale, prevalentemente verso Napoli.

A cominciare da questa data e fino al 1880 ha inizio anche un vero e proprio disboscamento per poter bilanciare la spesa della pubblica amministrazione.

1875. — Comincia l'emigrazione all'estero, prevalentemente attuata dagli artigiani, i quali risentono del trapasso ad una fase di prima industrializzazione. In 5 anni emigrano dal Molise 6.690 persone, delle quali l'80 per cento verso l'America meridionale (Argentina, Brasile e Uruguay).

1881. — Comincia l'emigrazione verso gli Stati Uniti mentre la Francia è l'unico paese europeo toccato, anche se in minima misura. Dopo il 1881 l'emigrazione comincia a diventare fenomeno di massa e si rivolge sempre verso gli Stati Uniti e l'America del sud. La Francia resta sempre l'unico paese toccato in Europa.

1901. — Le cifre dei nostri emigrati cominciano a diventare consistenti ed il totale complessivo si aggira su 126.500 persone.

La preferenza passa agli Stati Uniti con quasi i 2/3 degli emigrati, seguiti a distanza da Argentina, Brasile e Canada, che si delineano, per la prima volta, come meta scelta dai molisani. In Europa il primato passa alla Germania. L'elemento femminile rappresenta appena 1/6 del totale e questo spiega il considerevole numero di rimpatri.

Dopoguerra. — Il flusso migratorio subisce un forte calo, con una punta minima di 378 espatri nel 1918 mentre è sempre consi-

derevole il numero dei rimpatri. Gli 8.000 emigrati durante la prima guerra mondiale furono quasi tutti donne e bambini che andavano a raggiungere i propri familiari.

1921. — Tornano ad aumentare gli espatri, anche se la cifra è ben lungi da toccare quella del periodo pre-bellico.

Il primato passa all'Argentina, seguita dagli Stati Uniti; in Europa il primato torna alla Francia. Il governo fascista emanò leggi restrittive riguardo all'emigrazione, determinando la limitazione del fenomeno migratorio, ma aumentando, in pari tempo, lo stato di disagio della popolazione. Ad ogni modo comincia a prendere consistenza il fenomeno migratorio interno. Le cause principali sono molte; la più decisiva è l'estremo frazionamento della proprietà, più marcato nelle zone montane dove il terreno è anche più improduttivo, con la conseguenza di redditi infimi.

1931. — Le emigrazioni interne sono molto forti mentre gli espatri sono molto limitati, infatti nel quinquennio 1933-37 raggiungono a malapena le 4.000 unità, di cui il 90 per cento oltre oceano mentre i rientri sono quasi di 2.500 unità.

Dopoguerra. — Si apre con l'abrogazione delle leggi restrittive e vede una vigorosa ripresa della emigrazione, soprattutto verso gli Stati Uniti, Argentina e Canada, a cui si aggiungono Venezuela ed Australia. Comincia, in pari tempo, il fenomeno dell'urbanesimo.

1950. — Le statistiche ci indicano un radicale cambiamento di preferenza e comincia la grande emigrazione verso i paesi europei. Complessivamente, nel 1950-51 lasciano il Molise oltre 15.000 persone delle quali 1/3 orientate verso l'Europa. La richiesta di mano d'opera fa sì che questa tendenza diventa sempre più forte e di prepotenza vediamo inserirsi la Germania nella lista dei paesi preferiti. Dopo di essa notiamo la Svizzera, la Francia ed il Benelux.

I rimpatri, anche se molto notevoli, non servono minimamente a pareggiare il conto ed avvengono, per i 4/5, dalle nazioni europee.

Questi dati ci fanno notare la differenza di carattere tra l'emigrazione transoceanica e quella europea: la prima ha carattere duraturo e riguarda lo spostamento di interi nuclei, la seconda presenta carattere periodico e riguarda in maggioranza gli elementi più giovani della famiglia.

Prende parecchia consistenza anche l'emigrazione interna, ma le cifre ci sfuggono dato che in questo periodo ha carattere di stagionalità.

Nel regresso generale solo pochi Comuni non sembrano interessati dall'emigrazione di massa: essi sono solo 12, metà dei quali, come Termoli, Venafro, rimasti stazionari o con bassi incrementi. Un caso particolare appare quello di Campomarino, dove la popolazione aumenta del 40 per cento, in virtù dell'approderamento di una vasta area fino a pochi anni prima quasi deserta.

In seguito all'urbanizzazione, Campobasso aumenta del 18 per cento ed Isernia del 14 per cento.

Nel Basso Molise, escluse Termoli e Campomarino, la percentuale di diminuzione della popolazione supera in media il 20 per cento. Gli indici più alti si hanno a Montorio nei Frentani (41 per cento), Montelongo (32 per cento) e Casacalenda (31 per cento). Pressapoco la stessa percentuale di diminuzione si ha sul versante nord del Matese. Ma, nel settore litoraneo, nel 1961, la popolazione aumenta enormemente; così abbiamo valori elevatissimi di incremento per Termoli (+ 350 per cento), Campomarino (+ 265 per cento) e Montenero (+ 221 per cento). Nell'interno un sensibile aumento si rileva solo a Campobasso (+ 169 per cento). Per il resto, eccettuando anche altri incrementi minimi a Larino, Boiano, Ururi e San Martino in Pensilis, lo spopolamento è generale: il primato passa a Ripabottoni (— 61 per cento) seguito da Pesche e Castelpizzuto (— 58 per cento).

1961. — Dopo il censimento, continua il regresso del Molise, che diminuisce di altre 8.000 unità, anche se siamo lontani dal grande decremento del decennio precedente. Continua, intanto, l'aumento nei Comuni di grande interesse urbano. Il primato negativo spetta, questa volta, a Castelpizzuto (— 26 per cento) seguito da Santa Maria del Molise (— 25 per cento). Montorio nei Frentani diminuisce ulteriormente del 23 per cento e dai 2.520 abitanti del 1951 passa ai 1.149 dopo appena 12 anni!

Considerando il movimento migratorio, si nota che il fenomeno è ancora forte, ma i numerosi rimpatri attenuano notevolmente il saldo negativo. Dal 1961 al 1965 la cifra degli espatri, annualmente, è di circa 4.000 unità. In questo periodo il Paese preferito è la Svizzera, seguita dalla Germania ovest, dal Canada e dalla Francia, Australia e Stati Uniti. Però quasi il 50 per cento degli emi-

grati preferisce rimanere in Italia e quindi si ha un'emigrazione che possiamo definire « regionale »; al primo posto viene il Lazio, seguito da Lombardia, Piemonte, Toscana.

1961-71. — Nell'ultimo decennio, la media di decremento annua è stata di 3.830 unità, per un totale di 38.302. Se però si considera il tasso di incremento naturale della popolazione, la cifra sale a 63.110.

1972. — La situazione dell'emigrazione interna è la seguente: in testa il Lazio (10.275) seguito da Lombardia (5.565), Piemonte (3 mila 690), Abruzzo (2.479), Emilia-Romagna (2.376), Toscana (1.584), eccetera.

Dopo questo sguardo panoramico, considerato che la popolazione molisana scende in misura notevole ogni decennio, ci si meraviglia come fino ad oggi non vi sia stata una linea concreta di interventi da parte degli organi competenti, così da alleviare almeno in parte, tanti disagi, tante lontananze, tanti rientri forzati.

Si rende quindi necessario apprestare servizi idonei per rendere il distacco dei lavoratori dalle proprie famiglie meno duro e pesante e di conseguenza arrestare il grave fenomeno della disgregazione familiare.

Ma la nostra azione, se fosse limitata solo alla strutturazione di tali servizi, sarebbe senz'altro manchevole. Di qui la necessità, sancita del resto dall'articolo 4 dello Statuto della Regione, di favorire il rientro dei nostri emigrati in termini occupazionali.

Il gruppo socialdemocratico nel presente progetto di legge, consapevole di tale urgente necessità, l'ha sancito nell'articolo 20.

Esso è così formulato:

« Allo scopo di favorire il rientro ed il reinserimento dei lavoratori emigrati, sono messi a loro disposizione il 10 per cento dei posti in ogni concorso degli enti locali della Regione ».

Un altro motivo, oltre quello precedentemente accennato, ci ha indotto ad inserire il succitato articolo nella nostra proposta di legge: si è voluto infatti evitare che gli emigrati, abbagliati dalle condizioni di favore sanitarie e sociali che saranno approvate con l'approvazione della « Consulta regionale dell'emigrazione », non vadano ad infoltire ancor più la schiera dei disoccupati, col prevedibile conseguente esilio verso paesi esteri.

È, infine, da tutti riconosciuto che la maggiore difficoltà che gli emigrati e le loro famiglie trovano nel paese « ospite » è costituita

dalla lingua, con le conseguenti difficoltà di ambientamento, che favorisce la formazione dei « ghetti » e ritarda il naturale incontro tra gli emigrati ed i lavoratori autoctoni.

Il gruppo socialdemocratico si è preoccupato di cercare una soluzione anche a quest'altro grave problema, formulando un articolo di legge che prevede corsi gratuiti di lingue straniere.

Passando a presentare gli articoli di cui si compone la presente proposta di legge, vediamo che gli articoli dall'uno al cinque prevedono la costituzione della Consulta regionale, della sua composizione e dei suoi compiti, mentre gli articoli 6 e 7 prevedono la costituzione ed i compiti del Fondo regionale per l'emigrazione.

Gli articoli successivi prevedono le diverse forme di assistenza e gli interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie.

L'articolo 23, infine, prevede lo stanziamento, per l'anno finanziario 1973, di un contributo di 500 milioni di lire per far fronte agli interventi di cui alla presente proposta di legge.

Siamo sicuri, con la presente, di aver dato un fondamentale contributo alle attese che i lavoratori emigrati si attendono da noi tutti e di aver creato alcune premesse indispensabili per l'avvio a soluzione del grave problema dell'emigrazione.

ART. 1.

La Regione, in attuazione del disposto di cui all'articolo 4 dello Statuto, istituisce presso l'Assessorato del lavoro e dell'assistenza sociale, la Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione ed il relativo Fondo, al fine di promuovere, nel quadro di una politica economica occupazionale ed in collaborazione con i competenti organi dello Stato:

la tutela morale, l'assistenza materiale e l'elevazione sociale dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie;

il loro rientro ed il loro reinserimento sociale.

ART. 2.

La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione è composta:

a) dall'Assessore regionale al lavoro ed all'Assistenza sociale con funzioni di Presidente;

b) da 2 rappresentanti di ciascun Consiglio provinciale della Regione, di cui uno della minoranza;

c) da 5 rappresentanti delle Amministrazioni comunali, di cui 3 appartenenti a Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

d) da 3 esperti eletti dal Consiglio regionale, di cui uno della minoranza;

e) dal Vicepresidente della Commissione consiliare negli interventi operativi e sociali, con funzioni di Segretario;

f) da due rappresentanti dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica della Regione;

g) da 3 rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che maggiormente si occupano, in Italia ed all'estero, dell'assistenza agli emigrati;

h) da 7 rappresentanti degli emigrati, designati dalle principali organizzazioni ed associazioni, con sede nella Regione;

i) da un rappresentante di ciascuna organizzazione sindacale confederale maggiormente rappresentativa in campo regionale;

l) da un rappresentante di ciascuna Camera di commercio della Regione;

m) da un rappresentante dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

n) da 3 rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle associazioni degli industriali, degli artigiani e dei commercianti;

o) dal Commissario dell'Ente regionale di sviluppo.

ART. 3.

Ogni qual volta sia ritenuto utile, potranno partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di Amministrazione ed Enti in qualità di esperti.

ART. 4.

La Consulta dura in carica 5 anni ed è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale non oltre 30 giorni dopo l'inizio del suo mandato.

Allo stesso modo si procede quando, nel corso del quinquennio, taluno dei componenti debba essere sostituito.

ART. 5.

La Consulta ha i seguenti compiti:

propone studi ed indagini per approfondire gli effetti che il fenomeno migratorio produce sulla realtà economica e sociale della Regione;

propone studi ed indagini per approfondire gli effetti che l'emigrazione produce sugli emigrati e sulle loro famiglie;

propone iniziative idonee ad arrestare l'emigrazione;

propone iniziative idonee a favorire il rientro degli emigrati;

propone iniziative atte a mantenere rapporti continui con gli emigrati molisani all'estero;

propone la convocazione di conferenze regionali sul problema;

esprime pareri sui programmi di sviluppo economico della Regione;

esprime pareri sulla ripartizione annuale della spesa regionale a favore degli emigrati e delle loro famiglie, nonché sui criteri di applicazione.

ART. 6.

Il Fondo regionale dell'emigrazione all'estero e delle immigrazioni interne è costituito:

da un apposito stanziamento annuale del bilancio regionale;

dai contributi o dai rimborsi del Fondo sociale europeo;

da contributi, lasciti e donazioni a favore dell'emigrazione;

da eventuali stanziamenti previsti dallo Stato.

ART. 7.

Il Fondo regionale è gestito da un comitato composto:

dal Presidente della Consulta regionale;

dal Segretario della Consulta regionale;

da rappresentanti delle amministrazioni comunali di cui appartenenti a Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, scelti tra i facenti parte della Consulta;

da un rappresentante degli emigrati, scelto tra i facenti parte della Consulta;

da un rappresentante delle organizzazioni sindacali, scelto.....

ART. 8.

La Regione Molise, tramite la Consulta regionale, promuove ed attua le forme di assistenza e gli interventi di cui agli articoli seguenti.

ART. 9.

All'emigrato che rientri nel Molise, nonché ai suoi familiari, la Regione assicura il rimborso delle spese sostenute per il viaggio e per il trasporto delle masserizie.

ART. 10.

La Regione assicura un'indennità di prima sistemazione ai lavoratori emigrati che rientrano nel Molise.

ART. 11.

Al lavoratore emigrato che, dopo lunga assenza per motivi di lavoro, rientri nel Molise, per invalidità o vecchiaia, è assicurato il ricovero in case di riposo.

ART. 12.

In favore dei figli e degli orfani dei lavoratori emigrati, che non usufruiscono di alcuna assistenza sanitaria, la Regione assicura un trattamento pari a quello dell'ENAOLI.

ART. 13.

La Regione assicura il mantenimento dei figli e degli orfani dei lavoratori emigrati in colonie marine e montane.

ART. 14.

In favore dei figli e degli orfani dei lavoratori emigrati sono istituite borse di studio per la frequenza di ogni tipo di scuola.

ART. 15.

La Regione concede contributi per la qualificazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori emigrati che rientrano nel Molise, anche con la partecipazione a scuole altamente specializzate operanti fuori della Regione.

ART. 16.

La Regione è autorizzata a concedere sovvenzioni ad enti, associazioni ed istituzioni operanti nella Regione, che svolgono attività a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

ART. 17.

La Regione è autorizzata a sostenere spese per la redazione, la stampa e la diffusione di ogni tipo di pubblicazione che abbia lo scopo di rinsaldare i rapporti tra gli emigrati, la loro terra di origine e le loro famiglie.

ART. 18.

Per l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione e l'acquisto di case in favore de-

gli emigrati che rientrano dall'estero, la Regione concede contributi sotto forma di mutui agevolati pari al 50 per cento della spesa e comunque non superiore ai 5 milioni.

ART. 19.

La Regione assicura le spese per il funzionamento della Consulta e del Fondo di cui alla presente legge.

ART. 20.

Allo scopo di favorire il rientro ed il reinserimento dei lavoratori emigrati, sono messi a loro disposizione il 10 per cento dei posti in ogni concorso degli Enti locali della Regione.

La domanda, in carta semplice, dovrà essere inoltrata agli Enti locali ed a tutti gli Enti pubblici che, direttamente o indirettamente sono controllati dalla Regione.

La graduatoria dei richiedenti dovrà tener conto delle condizioni economiche e sociali del lavoratore, della lontananza dal nucleo familiare, del numero di figli a carico e di ogni altro elemento utile.

ART. 21.

La Regione, per favorire l'inserimento degli emigrati che intendano trasferirsi definitivamente all'estero, nonché delle loro famiglie, è autorizzata, nel piano di ripartizione annua dei fondi destinati alla qualificazione scolastica, a istituire corsi gratuiti di lingue francese, tedesca, inglese e spagnola.

ART. 22.

Per le finalità previste dalla presente legge, esclusi i benefici di cui agli articoli 20 e 21, è disposta per l'anno finanziario 1973 la spesa di lire 500 milioni da prelevarsi dal capitolo 17 delle entrate e da iscriversi in apposito capitolo denominato « Interventi a favore degli emigrati ».

Tale capitolo graverà sul bilancio anche per gli anni successivi ed il cui importo verrà stabilito di anno in anno in sede di approvazione del bilancio.

ART. 23.

La presente legge ha carattere di urgenza ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Molise.

PAGINA BIANCA

REGIONE CAMPANIA

ALLEGATE

1. – Proposta di legge: Bellocchio ed altri « Assistenza sanitaria ai familiari dei lavoratori emigrati all'estero e agli stessi lavoratori in temporaneo rimpatrio ».
2. – Proposta di legge: Bellocchio ed altri « Istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie ».
3. – Proposta di legge: Bellocchio ed altri « Provvidenze a favore dei lavoratori emigrati in occasione delle elezioni del Consiglio regionale ».
4. – Proposta di legge: Onofaro ed altri « Costituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e provvedimenti a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie ».

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI
BELLOCCHIO, ALINOVÌ, GOMEZ, AMARANTE, BASSOLINO,
DEL PRETE, PERROTTA E QUAGLIARIELLO

**Assistenza sanitaria ai familiari dei lavoratori emigrati all'estero
e agli stessi lavoratori in temporaneo rimpatrio.**

SIGNORI CONSIGLIERI! — La presente proposta di legge insieme con le altre due presentate dal gruppo comunista in pari data, contenenti provvidenze a favore degli emigrati costituiscono un esempio delle notevoli possibilità che offre l'Ente Regione alla partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica.

La prima di esse istituisce una consulta regionale dell'emigrazione unitamente ad alcune provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

La seconda estende tutte le forme di assistenza medica e ospedaliera ai familiari dei lavoratori emigrati all'estero e agli stessi lavoratori in temporaneo rimpatrio.

Non accadrà quindi più che le poche decine di migliaia di lire, raggranellate con sudore dall'emigrato, siano sottratte alle famiglie per affrontare spese per cure mediche ospedaliere come spesso avviene.

La terza proposta solleva da ogni onere il lavoratore emigrato ed i suoi familiari in occasione delle elezioni del nostro Consiglio Regionale.

Difatti viene rimborsato il trasporto dal luogo di lavoro al confine, viene altresì provveduto alle altre spese di viaggio e viene disposta una indennità giornaliera per tre giorni quale risarcimento per mancato salario.

Il rimborso per le spese del mezzo di trasporto e per quello di viaggio è esteso anche ai familiari dei lavoratori.

Le tre leggi non risolvono certamente i problemi degli emigrati ma costituiscono, nell'intenzione dei presentatori, una scelta politica e la dimostrazione di una decisa vo-

lontà di passare dal terreno delle enunciazioni a quello dei fatti e di porre la Regione sulla strada di scelte qualificanti e di impegni precisi e sostanziali.

È da ritenere che le tre proposte di legge raccoglieranno i voti unanimi del consiglio, ma ancora una volta è da rilevare che i tre provvedimenti potranno essere sollecitamente approvati se gli interessati opereranno concretamente per sostenerli, contribuendo proprio nel periodo della sua formazione, a rendere l'Ente Regione un organismo ove possa realizzarsi interamente la partecipazione dei cittadini alla elaborazione e formazione di provvedimenti e delle scelte politiche.

ART. 1.

I Comuni della Campania provvedono all'assistenza medico generica, specialistica, farmaceutica ed ospedaliera ai familiari dei lavoratori emigrati all'estero che abbiano o abbiano avuto l'ultima residenza nazionale nell'ambito del loro territorio e che non siano altrimenti assistiti.

ART. 2.

Il diritto all'assistenza è altresì esteso anche al lavoratore emigrato all'estero, in caso di temporaneo rimpatrio, sempreché non sia altrimenti assistito.

ART. 3.

Presso ogni Comune viene istituito apposito elenco ove sono iscritti, a richiesta degli

interessati, gli aventi diritti alle prestazioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 4.

Ai fini dell'applicazione della presente legge il lavoratore emigrato all'estero è tenuto a comunicare, indicandone la data, l'avvenuto rimpatrio, anche temporaneo.

ART. 5.

Nel determinare l'ammontare delle spese relative ai ricoveri, gli Enti ospedalieri applicano le norme e le tariffe preferenziali previste a favore dei Comuni in occasione del ricovero degli aventi diritto alla pubblica assistenza.

ART. 6.

L'erogazione delle prestazioni è disciplinata dal regolamento del Comuni obbligato da emanarsi entro 30 giorni.

L'erogazione ha comunque inizio a partire dal 1° gennaio 1972 e il relativo onere è posto a totale carico della Regione.

ART. 7.

L'onere finanziario per il primo anno di applicazione, è previsto in lire 200 milioni alla cui copertura si provvede mediante istituzione di apposito articolo nel bilancio di previsione dell'anno 1972.

PARERE DELLA II COMMISSIONE

La proposta di legge formulata in 7 articoli dà alla Regione la possibilità di fare sentire la propria presenza concreta in favore dei cittadini costretti ad emigrare e delle rispettive famiglie duramente provate dal fenomeno migratorio frutto della grave situazione economica e della mancanza di lavoro nell'ambito della Regione.

Estende la proposta tutte le forme di assistenza medica e ospedaliera ai familiari dei lavoratori emigrati all'estero ed agli stessi lavoratori in temporaneo rimpatrio.

Chi vive nelle zone di emigrazione sa quali gravi conseguenze ha determinato sino ad oggi la mancata soluzione del problema. Spesso, lo stesso emigrato in tempo-

aneo rimpatrio, o quasi sempre i familiari, sono stati costretti a spendere i pochi sudati risparmi, frutto di grandi sacrifici e di rinuncia, per detta assistenza in proprio. L'approvazione della legge in esame darà la dimostrazione di una volontà concreta per le scelte qualificanti da parte della Regione Campania così come previsto dal nostro Statuto per affrontare e risolvere il problema dell'emigrazione con tutte le sue negative conseguenze.

Nell'articolo 1 della legge è prevista a cura dei Comuni ma con spesa a totale carico della Regione l'assistenza medica generica, specialistica, farmaceutica ed ospedaliera ai familiari dei lavoratori emigrati all'estero che abbiano avuto l'ultima residenza nazionale nell'ambito del loro territorio e che non siano altrimenti assistiti.

Nell'articolo 2 è previsto il diritto allo stesso lavoratore emigrato, sempre che non sia altrimenti assistito, in caso di temporaneo rimpatrio.

Nell'articolo 3 è prevista l'istituzione di un apposito elenco degli aventi diritto alle prestazioni in riferimento presso ogni Comune, ove l'iscrizione avviene a richiesta degli interessati.

L'articolo 4 fa obbligo al lavoratore emigrato all'estero, in caso di rimpatrio anche temporaneo, di dare comunicazione al Comune della data in cui tale rimpatrio è avvenuto.

Nell'articolo 5 si stabilisce che gli Enti Ospedalieri applicheranno le norme e le tariffe preferenziali previste a favore dei Comuni in occasione di ricovero degli aventi diritto alla pubblica assistenza.

Nell'articolo 6 è prevista l'erogazione a partire dal 1° gennaio 1972 (ma va intesa invece dalla data di approvazione e pubblicazione della legge) con onere a totale carico della Regione demandando ai Comuni l'erogazione delle prestazioni previo un regolamento relativo da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Nell'articolo 7 è previsto l'onere finanziario per il primo anno di applicazione della legge pari a lire 200 milioni da prelevarsi dal fondo comune (così va modificato l'articolo), visto che, il bilancio 1972 non ha previsto l'istituzione di un apposito articolo per il ritardo relativo all'esame della proposta di legge.

La Commissione esprime all'unanimità parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI
BELLOCCHIO, ALINOVÌ, IMBRIACO, GOMEZ, AMARANTE,
BASSOLINO, DEL PRETE, PERROTTA E QUAGLIARIELLO

**Istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione
e provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.**

SIGNORI CONSIGLIERI! — La presente proposta di legge insieme con le altre due presentate dal gruppo comunista in pari data, contenenti provvidenze a favore degli emigrati costituiscono un esempio delle notevoli possibilità che offre l'Ente Regione alla partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica.

La prima di esse istituisce una consulta regionale dell'emigrazione unitamente ad alcune provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

La seconda estende tutte le forme di assistenza medica e ospedaliera ai familiari dei lavoratori emigrati all'estero e agli stessi lavoratori in temporaneo rimpatrio.

Non accadrà quindi più che le poche decine di migliaia di lire, raggranellate con sudore dall'emigrato, siano sottratte alle famiglie per affrontare spese per cure mediche ospedaliere come spesso avviene.

La terza proposta solleva da ogni onere il lavoratore emigrato ed i suoi familiari in occasione delle elezioni del nostro Consiglio Regionale.

Di fatti viene rimborsato il trasporto dal luogo di lavoro al confine, viene altresì provveduto alle altre spese di viaggio e viene disposta una indennità giornaliera per tre giorni quale risarcimento per mancato salario.

Il rimborso per le spese del mezzo di trasporto e per quello di viaggio è esteso anche ai familiari dei lavoratori.

Le tre leggi non risolvono certamente i problemi degli emigrati ma costituiscono,

nell'intenzione dei presentatori, una scelta politica e la dimostrazione di una decisa volontà di passare dal terreno delle enunciazioni a quello dei fatti e di porre la Regione sulla strada di scelte qualificanti e di impegni precisi e sostanziali.

È da ritenere che le tre proposte di legge raccoglieranno i voti unanimi del consiglio, ma ancora una volta è da rilevare che i tre provvedimenti potranno essere sollecitamente approvati se gli interessati opereranno concretamente per sostenerli, contribuendo proprio nel periodo della sua formazione, a rendere l'Ente Regione un organismo ove possa realizzarsi interamente la partecipazione dei cittadini alla elaborazione e formazione di provvedimenti e delle scelte politiche.

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

ART. 1.

L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto e nel quadro di una politica di programmazione economica e di massima occupazione, che favorisca il rientro degli emigrati, promuove, in collaborazione con i competenti organi dello Stato, la tutela morale, l'assistenza materiale e l'elevazione sociale dei lavoratori emigrati della Campania e delle loro famiglie, ed attua le misure necessarie per la cessazione del fenomeno e per il rientro degli emigrati.

CAPO II

CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE.

ART. 2.

Presso il dipartimento del lavoro e dell'assistenza è istituita la Consulta regionale dell'emigrazione.

La Consulta è composta:

dall'Assessore regionale al lavoro che la presiede;

da due rappresentanti di ciascun Consiglio provinciale, di cui uno della minoranza;

da dieci rappresentanti degli emigrati, designati dai principali enti ed associazioni con sede nelle Regioni che operano a favore degli stessi, almeno sette dei quali lavorino all'estero da non meno di due anni;

da 3 rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori, maggiormente rappresentative;

da 3 rappresentanti delle OO.SS. di coltivatori diretti maggiormente rappresentative;

da 5 rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che maggiormente si occupano dell'assistenza agli emigrati;

da 3 rappresentanti degli imprenditori designati dalle Associazioni degli industriali, degli artigiani e dei commercianti;

da 1 funzionario dell'Ufficio regionale del lavoro all'uopo autorizzato dall'Amministrazione di appartenenza;

da 3 esperti eletti dal Consiglio regionale con sistema del voto limitato.

Le funzioni di Segretario sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato del lavoro, nominato dall'Assessore.

Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente potrà far partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati ai problemi del settore.

I componenti della Consulta restano in carica per la durata del Consiglio regionale.

ART. 3.

La Consulta regionale dell'emigrazione è costituita, all'inizio di ogni legislatura con decreto del Presidente della Giunta regionale. Allo stesso modo si provvede quando, nel corso del quinquennio, taluno dei componenti debba essere sostituito.

ART. 4.

La Consulta regionale dell'emigrazione ha i seguenti compiti:

a) esprime parere in materia di emigrazione con riferimento alla programmazione regionale ed ai problemi della massima occupazione;

b) propone soluzioni sui problemi relativi all'emigrazione, con riferimento a quelli economici ed assistenziali che interessano gli emigrati ed i loro familiari;

c) esprime parere sulla ripartizione annuale della spesa regionale destinata all'assistenza a favore degli emigrati nonché sui criteri di applicazione.

ART. 5.

Entro 3 mesi dall'insediamento della Consulta, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, sentita la competente Commissione e la Consulta stessa, delibera il regolamento del suo funzionamento.

Il Regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 31, lettera c) dello Statuto regionale.

CAPO III

INTERVENTI PER L'ASSISTENZA MATERIALE.

ART. 6.

Per sovvenire i lavoratori emigrati e le loro famiglie, che versino in disagiate condizioni economiche, i comuni di residenza sono autorizzati a prestare, secondo i casi, le seguenti forme di assistenza:

a) rimborso delle spese di viaggio, sostenute, per sé e per i propri familiari, da lavoratore emigrato che, dopo almeno un biennio di assenza, rientri definitivamente in patria;

b) indennità di prima sistemazione ai lavoratori emigrati che, dopo almeno un biennio di assenza, rientrino definitivamente in patria;

c) concorso nelle spese di ricovero, in case di riposo, di lavoratori emigrati che, dopo una lunga assenza, rientrino definitivamente in patria;

d) contributi di spese di malattie e di ricovero in ospedale, fuori dei casi in cui tali spese, per legge o per altro titolo, deb-

bano essere assunte integralmente da altri enti od istituzioni;

e) sussidi straordinari a lavoratori emigrati che si trovino in difficili situazioni di bisogno.

CAPO IV

PROVVIDENZE A FAVORE DEI FIGLI DEI LAVORATORI EMIGRATI.

ART. 7.

Al medesimo fine, di cui all'articolo precedente i Comuni di residenza sono altresì autorizzati ad assumersi le spese necessarie per l'accoglimento ed il mantenimento, in colonie, marine e montane, dei figli dei lavoratori emigrati che lavorano all'estero da oltre un anno, istituite da un qualsiasi Comune o ente nell'ambito del territorio regionale.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI III E IV.

ART. 8.

Nel dare attuazione a quanto previsto dai due precedenti Capi, le Amministrazioni Comunali osserveranno le direttive che la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore e sentita la competente Commissione, riterrà di stabilire al precipuo scopo di assicurare che la concessione delle provvidenze avvenga con criteri uniformi in tutto il territorio regionale.

ART. 9.

L'accertamento che le deliberazioni comunali di concessione delle provvidenze siano conformi alle prescrizioni, di cui agli articoli precedenti, è eseguito dai Comitati provinciali di controllo nell'esercizio dell'ordinario controllo di legittimità che ad essi compete ai sensi della legge regionale.

ART. 10.

Le somme erogate dai Comuni a norma degli articoli 6 e 7 sono rimborsate, trimestralmente, dall'Amministrazione regionale, purché ogni singolo importo sia stato comunicato all'Assessorato del lavoro, e quest'ultimo prima di ciascuna erogazione, abbia dato conferma dell'esistenza della copertura per il rimborso.

Al rimborso si provvede con decreto dell'Assessore al lavoro, in base all'elenco delle erogazioni effettuate nel trimestre di ciascun Comune.

Nell'elenco sono riportati, per ciascuna erogazione gli estremi dell'atto deliberativo, la menzione della sua esecutività, gli estremi della conferma prevista dal primo comma e l'indicazione della data del versamento.

L'elenco deve, inoltre, essere munito dell'attestazione, a firma del Sindaco, che tutte le erogazioni furono regolarmente eseguite.

CAPO VI

ASSEGNI DI STUDIO A FAVORE DEI FIGLI E DEGLI ORFANI DEI LAVORATORI EMIGRATI.

ART. 11.

Al fine di favorire l'inserimento dei figli di lavoratori emigrati nella vita nella regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire, a favore dei medesimi, assegni di studio, per la frequenza - anche con assistenza convittuale, quando ciò si rendesse necessario - di scuole, di corsi universitari e di corsi di formazione professionale nell'ambito del territorio regionale.

A favore degli orfani di emigrati che non abbiano diritto all'assistenza dell'ENAOLI, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire speciali assegni di studio per facilitare, anche da parte di altri enti ed istituti, l'assistenza scolastica convittuale analoga a quelle prestate dall'ENAOLI.

All'istituzione degli assegni di studio si provvede con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione di concerto con l'Assessore al lavoro.

Gli assegni di studio sono attribuiti mediante concorso.

Le procedure di concorso sono stabilite con norme regolamentari ai sensi dell'articolo 31, lettera c) dello Statuto regionale.

CAPO VII

FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI EMIGRATI.

ART. 12.

L'Amministrazione regionale, allo scopo di favorire la collocazione al lavoro in pa-

tria, è autorizzata a concorrere alla qualificazione, alla riqualificazione ed al perfezionamento dei lavoratori emigrati che rientrano, mediante lo svolgimento, nell'ambito del territorio regionale, di appositi corsi straordinari di formazione professionale, eventualmente anche per tecnici e dirigenti di aziende.

CAPO VIII

SOVVENZIONI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI CHE OPERANO A FAVORE DEI LAVORATORI EMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE.

ART. 13.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere speciali sovvenzioni ad enti, associazioni ed istituzioni, con sede nella regione, che svolgono attività a carattere sociale a favore dei lavoratori emigrati e dei loro familiari.

All'assegnazione delle sovvenzioni si provvede con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, sentita la competente commissione.

L'erogazione è disposta con decreto della Giunta, che ne dà notizia agli organi competenti dello Stato.

È fatto obbligo a chi ha la rappresentanza dell'ente o della associazione o dell'istituzione di fornire all'Ufficio per i problemi dell'emigrazione, entro il termine stabilito dall'Assessore la dimostrazione dell'impiego delle sovvenzioni ottenute.

CAPO IX

AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO, COSTRUZIONE, AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO DI CASE DI ABITAZIONE.

ART. 14.

Ai lavoratori emigrati o loro coniugi, non legalmente separati potranno essere concessi contributi per acquisto, costruzione: tale contributo può essere concesso anche per l'ammodernamento e ampliamento di case di abitazione, di cui il richiedente sia il proprietario.

Il capitale mutuato per l'ammodernamento e per l'ampliamento può essere ammesso a contributo per un importo non superiore a lire 10 milioni, entro il limite del 75 per cento della spesa necessaria.

Nella concessione dei contributi, a parità di data di presentazione delle domande, hanno titolo di preferenza, rispetto ad ogni altro richiedente, i lavoratori emigrati e loro coniugi non legalmente separati, e nell'ambito dell'anzidetta categoria sono poi preferiti quelli che contraggono mutui con Istituti di credito indicati dagli organismi regionali.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano se, alla data di presentazione della domanda di contributo, il lavoratore emigrato, non abbia già compiuto un biennio di permanenza all'estero per ragioni di lavoro e se, pur avendo compiuto tale biennio, sia rimpatriato da oltre 1 anno.

CAPO X

INTERVENTI DIRETTI
DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.

ART. 15.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative di carattere sociale dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, dandone comunicazione ai competenti organi dello Stato.

ART. 16.

Al medesimo scopo l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere spese per la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari ed altre pubblicazioni, che si propongono lo scopo di favorire e rinsaldare i rapporti dei lavoratori emigrati con la terra d'origine.

ART. 17.

Gli interventi previsti dagli articoli 15 e 16 sono disposti, sentita la competente Commissione, previa deliberazione della Giunta regionale rispettivamente, con decreto dell'Assessore al lavoro, e con decreto del Presidente della Giunta medesima.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE.

ART. 18.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata in ciascuna degli esercizi

finanziari dal 1972 al 1975, la spesa di lire 250 milioni, così riportati:

- a) lire 100 milioni per gli interventi di cui all'articolo 6;
- b) lire 30 milioni per gli interventi di cui all'articolo 7;
- c) lire 40 milioni per gli interventi di cui all'articolo 11;
- d) lire 30 milioni per gli interventi di cui all'articolo 12;
- e) lire 25 milioni per gli interventi di cui all'articolo 13;
- f) lire 15 milioni per gli interventi di cui all'articolo 15;
- g) lire 10 milioni per gli interventi di cui all'articolo 16.

ART. 19.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 sono istituiti i seguenti capitoli:

al Titolo ... Sezione ... Rubrica n. ...
Categorie ...

Capo n. ... con la seguente denominazione: « Rimborsio ai Comuni delle somme erogate ai lavoratori emigrati per le spese di viaggio sostenute, anche per i propri familiari, in seguito al rientro definitivo in patria - indennità di firma sistemazione e concorso nelle spese di ricovero in case di riposo, di lavoratori emigrati che rientrano definitivamente in patria - Sussidi straordinari in situazioni di bisogno e contributi per spese di malattie e di ricovero in ospedale » e con lo stanziamento di lire 100 milioni.

Cap. n. ... con la seguente denominazione: « Rimborsio ai Comuni delle spese sostenute per l'accoglimento ed il mantenimento, in colonie marine e montane, dei figli dei lavoratori emigrati che lavorano all'estero da oltre 1 anno » e con lo stanziamento di lire 30 milioni.

Cap. n. ... con la seguente denominazione: « Sovvenzione ad enti, associazioni, ed istituzioni, con sede nella regione, che svolgano attività a carattere sociale a favore dei lavoratori emigrati e dei loro familiari » e con lo stanziamento di lire 40 milioni.

Cap. n. ... con la seguente denominazione: « Contributi per lo svolgimento, nell'ambito del territorio regionale di appositi corsi straordinari di formazione professiona-

le per la qualificazione e la riqualificazione dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie » e con lo stanziamento di lire 30 milioni.

al Titolo ... Sezione ... Rubrica n. ...
Categorie ...

Cap. n. ... con la seguente denominazione: « Spese per assumere, incoraggiare, e sviluppare iniziative di carattere sociale a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie e con lo stanziamento di lire 25 milioni.

al Titolo ... Sezione ... Rubrica n. ...
Categorie ...

Cap. n. ... con la seguente denominazione: « Assegni di studio a favore dei figli e degli orfani dei lavoratori emigrati per la frequenza - anche con assistenza convittuale, quando ciò si rendesse necessario - di scuole, di corsi universitari e di corsi di formazione professionale nell'ambito del territorio regionale » e con lo stanziamento di lire 15 milioni.

al Titolo ... Sezione .. Rubrica n. ...
Categorie ...

Cap. n. ... con la seguente denominazione: « Spese per la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari e altre pubblicazioni, che si propongano lo scopo di favorire e di rinsaldare i rapporti dei lavoratori emigrati con la terra d'origine » e con lo stanziamento di lire 10 milioni.

L'onere relativo dei sopracitati capitoli per gli esercizi finanziari dal 1972 al 1975 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

ART. 20.

Le spese per il funzionamento della Consulta regionale, di cui all'articolo 2 della presente legge, fanno carico sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

ART. 21.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI
BELLOCCHIO, ALINOVÌ, IMBRIACO, GOMEZ, AMARANTE,
BASSOLINO, DEL PRETE, PERROTTA E QUAGLIARIELLO

**Provvidenze a favore dei lavoratori emigrati
in occasione delle elezioni del Consiglio regionale.**

SIGNORI CONSIGLIERI ! — La presente proposta di legge insieme con le altre due presentate dal gruppo comunista in pari data, contenenti provvidenze a favore degli emigrati costituiscono un esempio delle notevoli possibilità che offre l'Ente Regione alla partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica.

La prima di esse istituisce una consulta regionale dell'emigrazione unitamente ad alcune provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

La seconda estende tutte le forme di assistenza medica e ospedaliera ai familiari dei lavoratori emigrati all'estero e agli stessi lavoratori in temporaneo rimpatrio.

Non accadrà quindi più che le poche decine di migliaia di lire, raggranellate con sudore dall'emigrato, siano sottratte alle famiglie per affrontare spese per cure mediche ospedaliere come spesso avviene.

La terza proposta solleva da ogni onere il lavoratore emigrato ed i suoi familiari in occasione delle elezioni del nostro Consiglio Regionale.

Di fatti viene rimborsato il trasporto dal luogo di lavoro al confine, viene altresì provveduto alle altre spese di viaggio e viene disposta una indennità giornaliera per tre giorni quale risarcimento per mancato salario.

Il rimborso per le spese del mezzo di trasporto e per quello di viaggio è esteso anche ai familiari dei lavoratori.

Le tre leggi non risolvono certamente i problemi degli emigrati ma costituiscono, nell'intenzione dei presentatori, una scelta politica e la dimostrazione di una decisa volontà di passare dal terreno delle enunciazioni a

quello dei fatti e di porre la Regione sulla strada di scelte qualificanti e di impegni precisi e sostanziali.

È da ritenere che le tre proposte di legge raccoglieranno i voti unanimi del consiglio, ma ancora una volta è da rilevare che i tre provvedimenti potranno essere sollecitamente approvati se gli interessati opereranno concretamente per sostenerli, contribuendo proprio nel periodo della sua formazione, a rendere l'Ente Regione un organismo ove possa realizzarsi interamente la partecipazione dei cittadini alla elaborazione e formazione di provvedimenti e delle scelte politiche.

ART. 1.

I Comuni della Campania provvedono al pagamento, per conto della Regione, ai lavoratori emigrati all'estero ed ai loro familiari iscritti nelle rispettive liste elettorali, che rimpatriano per partecipare alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale:

a) delle spese per il mezzo di trasporto dal luogo di lavoro alla stazione di confine e ritorno;

b) di una indennità per spese di viaggio e mancata retribuzione pari a lire 8.000 giornaliera per giorni 3 agli emigrati lavoratori e pari a lire 3.000 giornaliera per giorni 3, ai familiari degli emigrati lavoratori, che non esercitano attività di lavoro.

ART. 2.

Per ottenere le prestazioni di cui al precedente articolo, l'avente diritto deve fornire

la prova in qualsiasi modo, anche attraverso gli atti del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, del luogo ove effettua la propria attività lavorativa ed esibire in visione il certificato elettorale dal quale risulti che ha esercitato il diritto di voto.

ART. 3.

Il costo del viaggio di cui al punto a) dell'articolo 1 della presente legge è determinato in base alle tariffe ferroviarie vigenti per la seconda classe.

ART. 4.

I Comuni provvedono altresì, nelle circostanze di cui al capoverso dell'articolo 1, a rimborsare, per conto delle Regioni ai lavoratori ed ai loro familiari iscritti nelle rispettive liste elettorali che hanno lavoro fuori della regione per motivi stagionali oppure che siano trasferiti da meno di sei mesi, quella

parte di spese di viaggio non coperte dalle facilitazioni previste dalla legge 26 maggio 1969, purché il Comune ove debbono esercitare il diritto di voto disti almeno 150 chilometri da quello ove il lavoratore presta la propria attività.

ART. 5.

Per ottenere il rimborso di cui al precedente articolo, l'avente diritto esibisce in visione il biglietto di viaggio comprovante le spese sostenute e il certificato elettorale dal quale risulti che ha esercitato il diritto di voto.

ART. 6.

Alla spesa complessiva di lire 175 milioni, per ogni quinquennio, viene fatto fronte mediante istituzione di apposito articolo nel bilancio finanziario per cui è previsto il rinnovo del Consiglio Regionale.

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI
ONOFARO, MONACO, FALCO, ZANFAGNA E GASSANI

**Costituzione della Consulta dell'emigrazione
e provvedimenti a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.**

ONOREVOLI CONSIGLIERI ! — Dobbiamo doverosamente premettere — per dare a Cesare quel che è di Cesare — che la proposta di legge, che ci onoriamo proporre alla vostra approvazione, è simile — e ne ricalca la sostanza ed in gran parte anche la stesura tecnica — ad analoga legge, presentata fin dal 26 giugno 1970 a lodevole iniziativa della Giunta Regionale del Friuli-Venezia Giulia. Tale legge venne rapidamente approvata e pubblicata, da tale Regione, sul proprio *Bollettino Ufficiale* n. 25 del 1° luglio 1970.

Confidiamo che alla sensibilità dei colleghi di quella Regione, di fronte ad un problema sociale di primissimo piano, qual è quello che si attiene al doloroso e, purtroppo, per ora, inevitabile fenomeno dell'emigrazione, faccia riscontro eguale sensibilità da parte della nostra Regione.

Tanto più necessaria, questa nostra sensibilità, in quanto affermare oggi che il Meridione d'Italia ha conquistato il negativo primato di fornitore di mano d'opera per l'estero, è una tristissima realtà.

Una realtà che investe in modo grave anche la nostra Regione. Ad essa, quindi, spetta l'onere-dovere di porre, con senso di responsabilità, immediato riparo.

Non è certamente questa l'unica carenza sociale che la Regione Campania dovrà affrontare, allorché entrerà nel pieno delle sue funzioni, ma questa è una carenza che, a nostro avviso, deve essere affrontata con assoluta priorità e con la speranza che anche le altre Regioni meridionali — sull'esempio di quanto è stato fatto, ad iniziativa dei parlamentari del MSI dell'Assemblea Regionale Siciliana in data 2 dicembre 1971 — ispirati, senza dubbio, anch'essi, da quanto già fatto

nel Friuli-Venezia Giulia, possano, adeguandosi alle rispettive realtà locali, procedere alla estensione di analoghe leggi.

Forse sarebbe quanto mai opportuno che la nostra Regione si facesse promotrice di un convegno meridionale sull'argomento, tanto più che il fenomeno migratorio non è fatto che, pur pesando quasi esclusivamente sulle regioni del Meridione, non finisca con l'assumere aspetti che riguardano l'intera vita nazionale e che producono altri fenomeni quali, per esempio, quelli della congestione edilizia e dell'urbanesimo nelle zone fortemente industrializzate.

In queste zone è maggiormente concentrata la ricchezza ed è, quindi, in esse che vengono inevitabilmente attratte le forze del lavoro.

Altro aspetto contrapposto al precedente, come logica conseguenza dello stesso, è lo spopolamento delle zone agricole.

Tutto questo, tradotto in termini sociali ed economici, finisce con l'inasprire sempre più il divario tra Nord e Sud provocando il pericolo di un sempre maggiore svuotamento della nascente economia meridionale contro una saturazione — oltre il limite — di quella congestionata del Settentrione.

È vero che tale argomento dovrebbe essere oggetto di massima attenzione da parte dello Stato ma, sul piano pratico non lo è o, per lo meno, non lo è sufficientemente.

La recente legge per il Mezzogiorno ce ne fornisce il più chiaro esempio, essendo in essa l'argomento appena intuibile e solo in senso teorico.

È, però, vero che l'argomento può rappresentare per l'iniziativa Regionale uno dei suoi primi banchi di prova.

Verrà così dimostrato che nella carenza di iniziativa legislativa statale, la Regione può autonomamente affrontare il problema; disciplinarlo, attenuarne la drammaticità, riducendo i fenomeni più negativi e creando i presupposti per una eliminazione totale degli stessi.

Il disegno di legge che proponiamo all'approvazione del Consiglio si compendia in una serie di interventi che tramutano in certezza giuridica ciò che è certamente un problema sociale di indubbio interesse generale.

La Consulta Regionale dell'emigrazione che proponiamo con la presente proposta di legge è intesa quale strumento per la salvaguardia morale e materiale dei lavoratori della Campania all'estero, sia per quanto attiene gli aspetti assistenziali e le provvidenze di ordine sociale, sia per quanto riguarda l'aspetto politico tendente a favorire la partecipazione dei lavoratori campani all'estero alle elezioni regionali della loro regione, in modo che essi, pur costretti dalla miseria economica a starne lontani, possano contribuire - con le loro scelte politiche - a promuoverne lo sviluppo e la rinascita.

Nei capi I, II, III e IV della presente proposta di legge sono formulate le disposizioni preliminari - la composizione della Consulta - il suo regolamento e gli scopi che si prefigge. Questi ultimi sono soprattutto quelli dell'assistenza materiale e morale agli emigrati ed alle loro famiglie, nonché quelli miranti a mantenere vivi i legami tra essi e la terra natia facilitando la partecipazione degli stessi alle scelte politiche capaci, ripeto, di promuovere un effettivo progresso della loro regione: progresso che possa riscattarli, appunto, dalla dolorosa necessità di doversene allontanare.

I capi V, VI e VII prevedono provvidenze a favore dei figli dei lavoratori emigrati, specie in rapporto a particolari interventi in materia di studio.

Nei predetti capi è altresì prevista una equa distribuzione dei benefici.

Il capo VIII prevede provvedimenti atti a favorire la formazione o il completamento della formazione professionale degli emigrati, all'atto del loro rientro in Patria.

Il capo IX prevede il potenziamento, mediante sovvenzioni, degli Enti che nell'ambito della Regione operano a favore degli emigrati e delle loro famiglie.

Il capo X riguarda una serie di agevolazioni - da regolamentarsi nei modi e nel tempo - atte a dare agli emigrati il beneficio di una casa.

Il capo XI - infine - riguarda la parte finanziaria (da discutersi) e che dovrà rientrare in un esame generale di distribuzione delle entrate regionali - quando se ne potrà conoscere l'effettiva consistenza - il che, in fase di avvio, non esclude una assegnazione provvisoria.

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

ART. 1.

La Regione Campana in conformità della norma di cui all'articolo 8 dello statuto nel quadro di una politica di programmazione economica che miri - soprattutto - a riportare al massimo i livelli occupazionali in modo da favorire il rientro degli emigrati, promuove la tutela morale, l'assistenza materiale e l'elevazione sociale dei lavoratori campani all'estero e delle loro famiglie.

Al coordinamento degli interventi regionali rivolti a tale scopo provvede l'Assessorato del lavoro, avvalendosi di un proprio ufficio nell'ambito del servizio del lavoro e dell'assistenza sociale.

CAPO II

CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE.

ART. 2.

La Consulta regionale dell'emigrazione viene istituita presso l'Assessorato regionale del lavoro.

La Consulta è composta:

a) dall'Assessore regionale al lavoro che la presiede;

b) da un rappresentante di ciascun Consiglio provinciale della regione;

c) da 15 rappresentanti degli emigrati designati dai principali enti e dalle associazioni - con sede nella regione - che operano a favore degli stessi;

d) da 4 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, con rappresentanza presso l'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro);

e) da 5 rappresentanti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, che si oc-

cupano dell'assistenza agli emigrati, che abbiano rappresentanza all'estero;

f) da 3 rappresentanti degli imprenditori, designati ciascuno dagli industriali, dagli artigiani e dai commercianti;

g) da 1 rappresentante della Unione delle camere di commercio della regione;

h) da 1 funzionario dell'Ufficio regionale del lavoro, designato dalla propria amministrazione;

i) da 1 funzionario di rango direttivo scelto dall'Assessore del lavoro.

Le funzioni di segretario sono esercitate da 1 funzionario dell'Assessorato del lavoro - prescelto dall'Assessore.

Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente potrà far partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati ai problemi dell'emigrazione.

I componenti della Consulta restano in carica 5 anni.

ART. 3.

La Consulta regionale della Giunta è costituita all'inizio di ogni quinquennio con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Nel caso che nel corso del quinquennio taluno dei componenti debba essere sostituito, si provvede allo stesso modo di cui al comma precedente.

ART. 4.

La Consulta regionale dell'emigrazione ha i seguenti compiti:

a) esprime parere in materia di emigrazione con riferimento alla programmazione regionale ed ai problemi della massima occupazione;

b) propone soluzioni relativamente ai problemi dell'emigrazione, con riferimento a quelli economici ed assistenziali che interessano gli emigrati ed i loro familiari;

c) esprime parere sulla ripartizione annuale della spesa regionale destinata all'assistenza a favore degli emigrati nonché sui criteri di applicazione;

d) promuove ed organizza pubbliche iniziative con rappresentanza di emigrati campani e delle loro famiglie, al fine di salvaguardare le condizioni materiali e morali dei lavoratori all'estero;

e) cura lo studio sull'andamento del fenomeno dell'emigrazione e sulle conseguenze economiche e sociali provocate dal flusso migratorio in Campania;

f) riferisce ogni anno, a partire da quello successivo alla data del suo insediamento, alla Giunta regionale sull'attività svolta.

ART. 5.

Il regolamento per il funzionamento della Consulta entro 60 giorni dalla data d'insediamento, viene proposto e deliberato dall'Assessore del lavoro sentita la Consulta stessa.

CAPO III

INTERVENTI PER L'ASSISTENZA MATERIALE.

ART. 6.

Per tutelare i lavoratori emigrati e le loro famiglie, che versino in disagiate condizioni economiche i comuni di residenza sono autorizzati a prestare, secondo i casi, le seguenti forme di assistenza:

a) rimborso delle spese di viaggio, sostenute, per sé e per i propri familiari, dal lavoratore emigrato che, dopo almeno un biennio di assenza, rientri definitivamente in patria, per assumere un posto di lavoro nell'ambito del territorio regionale ovvero per invalidità o vecchiaia;

b) indennità di prima sistemazione ai lavoratori emigrati che, dopo almeno un biennio di assenza, rientrino definitivamente in patria, per assumere un posto di lavoro nell'ambito del territorio regionale;

c) concorso nelle spese di ricovero, in case di riposo, di lavoratori emigrati che, dopo un periodo continuo di tempo di almeno dieci anni rientrino definitivamente in patria, oppure rientrino in patria - prima di tale periodo di tempo - per invalidità o vecchiaia e siano privi di assistenza familiare;

d) contributi per spese di malattia e di ricovero in ospedale o in case di cura, fuori dei casi in cui tali spese, per legge o per altro titolo, debbano essere assunte integralmente da altri enti o istituzioni;

e) sussidi straordinari ai lavoratori emigrati che dimostrino di trovarsi in difficili situazioni di bisogno.

CAPO IV

INTERVENTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALL'ESTERO E DEI LORO FAMILIARI ALLE ELEZIONI REGIONALI DELLA CAMPANIA.

ART. 7.

I lavoratori all'estero ed i loro familiari che, avendone i titoli, intendono partecipare alle elezioni regionali della Campania hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, all'uopo sostenute.

Detto rimborso verrà effettuato ai comuni nelle cui liste elettorali i beneficiari risultano iscritti.

ART. 8.

Al fine di godere del rimborso di cui al precedente articolo, il viaggio dovrà essere compiuto nel periodo di tempo compreso tra il giorno della convocazione dei comizi elettorali ed il settimo giorno successivo alla chiusura dei seggi elettorali.

CAPO V

PROVVIDENZE

A FAVORE DEI FIGLI DEI LAVORATORI EMIGRATI.

ART. 9.

I comuni di residenza sono altresì autorizzati ad assumersi la spesa necessaria per l'accoglimento ed il mantenimento in colonie marine e montane, dei figli dei lavoratori emigrati all'estero da oltre due anni.

CAPO VI

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI III, IV E V.

ART. 10.

Nel dare attuazione a quanto previsto dai precedenti capi III, IV e V, le amministrazioni comunali osserveranno le direttive che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del lavoro, stabilirà al precipuo scopo di assicurare che la concessione delle provvidenze avvenga con criteri uniformi in tutto il territorio regionale.

ART. 11.

L'accertamento che le deliberazioni comunali di concessione delle provvidenze siano conformi alle prescrizioni di cui agli articoli precedenti, è eseguito dalle Commissioni provinciali di controllo, nell'esercizio dell'ordinario controllo di legittimità che ad esse compete.

ART. 12.

Al rimborso di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 si provvede con decreto dell'Assessore al lavoro, in base all'elenco delle erogazioni effettuate da ciascun comune.

Nell'elenco sono riportati, per ciascuna erogazione gli estremi dell'atto deliberativo, la menzione della sua esecutività, e l'indicazione della data del versamento. L'elenco deve inoltre essere munito dell'attestazione, a firma del sindaco, che tutte le erogazioni furono regolarmente eseguite.

CAPO VII

ASSEGNI DI STUDIO A FAVORE DEI FIGLI E DEGLI ORFANI DEI LAVORATORI EMIGRATI.

ART. 13.

Al fine di favorire l'inserimento dei figli dei lavoratori emigrati nella vita della Regione, la Regione è autorizzata ad istituire, a favore degli stessi, assegni di studio, per la frequenza - anche con assistenza convittuale - di scuole, di corsi universitari e di corsi di formazione professionale nell'ambito del territorio regionale.

A favore degli orfani di emigrati che non abbiano diritto all'assistenza dell'ENAOLI, la Regione è autorizzata ad istituire speciali assegni di studio per facilitare l'assistenza scolastica convittuale analoga a quella prestata dall'ENAOLI.

All'istituzione degli assegni di studio si provvede con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione di concerto con l'Assessore del lavoro.

Gli assegni di studio sono attribuiti mediante concorso.

Le procedure di concorso sono regolate dalle norme in materia nell'ambito della Regione.

CAPO VIII

FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI EMIGRATI E AGEVOLAZIONI PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO IN PATRIA.

ART. 14.

La Regione, allo scopo di favorirne il collocamento al lavoro in patria, è autorizzata a concorrere alla qualificazione, alla riqualificazione ed al perfezionamento dei lavoratori emigrati che rimpatriano, mediante lo svolgimento di appositi corsi di formazione professionale, eventualmente anche per dirigenti di azienda.

ART. 15.

I lavoratori campani che abbiano prestato lavoro subordinato all'estero per un periodo continuo di tempo non inferiore a cinque anni, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età ad anni 50, per la partecipazione ai concorsi banditi dalle amministrazioni regionali, comprese quelle di ordinamento autonomo, dagli enti pubblici regionali e dagli enti locali.

CAPO IX

SOVVENZIONI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI CHE OPERANO A FAVORE DEI LAVORATORI EMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE.

ART. 16.

La Regione è autorizzata a concedere speciali sovvenzioni ad enti, associazioni ed istituzioni, con sede nella regione, che svolgono attività a carattere sociale a favore dei lavoratori emigrati e dei loro familiari. All'assegnazione delle sovvenzioni si provvede con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del lavoro sentita la Consulta regionale dell'emigrazione.

È fatto obbligo a chi ha la rappresentanza dell'ente o dell'associazione o della istituzione di fornire, entro il termine stabilito dall'Assessore, la dimostrazione dell'impiego della sovvenzione ottenuta.

CAPO X

AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO, COSTRUZIONE, AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO DI CASE DI ABITAZIONE.

ART. 17.

È istituito presso l'Assessorato regionale ai lavori pubblici un fondo speciale per la casa ai lavoratori emigrati.

Tale fondo ha lo scopo di provvedere al finanziamento agevolato, al tasso di interesse non superiore al 3 per cento, della costruzione, nel territorio della Regione, di case per i lavoratori emigrati.

Al finanziamento predetto potranno accedere i lavoratori campani residenti all'estero da almeno tre anni e la cui domanda sia rivolta all'organo preposto non oltre i sei mesi dal rientro in patria.

Alla Giunta regionale viene demandato il compito di redigere apposito regolamento che disciplini le provvidenze di cui al presente articolo, in particolare circa l'ammontare, i termini e le condizioni tutte del finanziamento.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE.

ART. 18.

Ai fini della presente legge è autorizzata la spesa di lire per l'anno finanziario in corso mediante prelevamento dal capitolo di bilancio relativo al fondo delle iniziative legislative e per gli anni successivi con la istituzione di apposito capitolo e stanziamento di lire

ART. 19.

La presente legge sarà pubblica nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Campana ed entrerà in vigore secondo le norme stabilite dall'articolo 45 dello Statuto regionale.

PARERE DELLA II COMMISSIONE

La II Commissione, allo scopo di essere quanto più precisa possibile nella indicazione della spesa occorrente per la gestione dei

provvedimenti legislativi, ha anche proceduto alla consultazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori (CGIL, CISL, UIL), degli enti di assistenza degli emigranti (FILEF e ANFE), delle Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, del Centro di emigrazione di Napoli e dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

Alla luce degli elementi acquisiti ed in considerazione del tempo in cui i provvedimenti saranno approvati definitivamente dal Consiglio regionale, la II Commissione all'unanimità ritiene che, per il corrente

esercizio finanziario, siano congrue le spese di:

lire 200 (duecento) milioni, per la istituzione ed il funzionamento della Consulta regionale dell'emigrazione;

lire 50 (cinquanta) milioni, per l'assistenza sanitaria ai lavoratori emigrati e loro familiari, in temporaneo rimpatrio.

La II Commissione ritiene, infine, che si debbano istituire appositi e distinti capitoli di spesa, prelevando le somme occorrenti, per effettuare i rimborsi ai comuni interessati, dall'articolo 17 del bilancio 1972 (fondo promozionale).

REGIONE BASILICATA

ALLEGATA

Legge regionale: « Provvidenze in favore degli emigrati » n. 20 del 17 luglio 1973, pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 23 del 29 agosto 1973 e nella *Gazzetta ufficiale* n. 255 del 2 ottobre 1973.

PAGINA BIANCA

LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 1973, N. 20

Provvidenze in favore degli emigrati.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

ASSISTENZA SANITARIA AGLI EMIGRATI
IN TEMPORANEO RIMPATRIO.

ART. 1.

Ai lavoratori emigrati all'estero, che, per cessazione del rapporto di lavoro, rientrano nei comuni ove hanno la loro residenza anagrafica, spetta l'assistenza di malattia secondo le norme della presente legge.

Il diritto all'assistenza, di cui al comma precedente, è esteso ai familiari a carico dei lavoratori emigrati.

ART. 2.

La competenza alla erogazione delle prestazioni sanitarie di cui alla presente legge spetta all'Istituto nazionale per l'assicurazio-

ne contro le malattie, territorialmente competente, secondo le modalità stabilite dalla apposita convenzione che verrà stipulata con la regione Basilicata.

ART. 3.

Il diritto all'assistenza decorre dal momento del rientro nel territorio della Repubblica del lavoratore emigrato e si estingue decorso il periodo massimo di sei mesi dal rientro stesso, o, in caso di riespatrio del lavoratore, decorso il quindicesimo giorno dal riespatrio; entro detto termine il lavoratore o un suo familiare a carico, dovrà dare notizia della data dell'avvenuto riespatrio all'Ente erogatore. In caso di mancata osservanza del termine di cui al comma precedente, l'assistito è tenuto a rimborsare il costo delle eventuali prestazioni concesse e non dovute.

ART. 4.

Le prestazioni sanitarie di cui alla presente legge non spettano ai lavoratori ed ai loro familiari qualora essi abbiano diritto a fruire durante il periodo previsto nel precedente articolo 3 dell'assistenza sanitaria per altro titolo.

ART. 5.

Ai soggetti beneficiari spettano le prestazioni sanitarie indicate dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per fruire delle prestazioni sanitarie di cui al precedente comma il lavoratore deve produrre all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, competente per territorio, apposita domanda corredata dalla dimostrazione di aver prestato la sua opera all'estero alle dipendenze di terzi e di non aver diritto all'assistenza per altro titolo.

Per tale dimostrazione può essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

CAPO II

ASSEGNI DI STUDIO AI FIGLI ED AGLI ORFANI DEI LAVORATORI EMIGRATI.

ART. 6.

Ai fini di favorire l'inserimento nella vita della Regione dei figli dei lavoratori emigrati, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire, a favore dei medesimi, assegni di studio per la frequenza di scuole, di corsi universitari e di corsi di formazione professionale.

A favore degli orfani di emigrati che non abbiano diritto all'assistenza, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire speciali assegni per facilitare il diritto allo studio.

All'erogazione degli assegni di studio si provvede con deliberazione della giunta regionale. Gli assegni di studio saranno erogati con le modalità fissate dalla giunta, sentito il parere della competente commissione consiliare.

CAPO III

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI LAVORATORI EMIGRATI.

ART. 7.

La Regione direttamente a mezzo degli istituti professionali di Stato, allo scopo di

favorire la collocazione al lavoro in patria, può provvedere alla qualificazione, alla riqualificazione ed al perfezionamento dei lavoratori emigrati che rientrano, mediante lo svolgimento, nell'ambito del territorio regionale, di appositi corsi straordinari di formazione professionale, eventualmente anche per tecnici e dirigenti di azienda.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE.

ART. 8.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1973, la spesa di lire 20 milioni, da prelevarsi dal capitolo 271 del bilancio per l'esercizio 1973, mediante istituzione del capitolo 272 suddiviso negli articoli 1, 2 e 3 per gli importi, rispettivamente, di:

lire 5 milioni per gli interventi di cui all'articolo 1;

lire 10 milioni per gli interventi di cui all'articolo 6;

lire 5 milioni per gli interventi di cui all'articolo 7.

Per gli anni successivi si provvederà con imputazione della spesa al sopraddetto capitolo 272 o corrispondente.

ART. 9.

Le provvidenze di cui alla presente legge decorrono dal primo giorno del mese successivo a quella della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 17 luglio 1973.

VERRASTRO.

REGIONE CALABRIA

ALLEGATI

1. - Disegno di legge: « Provvidenze a favore dei lavoratori calabresi emigrati e delle loro famiglie ».
2. - Disegno di legge: « Consulta regionale del lavoro e dell'emigrazione ».

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

**Provvidenze a favore dei lavoratori calabresi emigrati
e delle loro famiglie.****ART. 1.***(Disposizioni preliminari).*

La regione Calabria, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto, nel quadro di una politica di programmazione economica che ha come suo obiettivo la massima occupazione, per determinare il blocco dell'esodo dei lavoratori e favorire il rientro degli emigrati, promuove la tutela morale, l'assistenza materiale e l'elevazione sociale dei lavoratori calabresi all'estero e delle loro famiglie.

ART. 2.*(Interventi per l'assistenza materiale).*

Ai lavoratori emigrati ed alle loro famiglie, che versino in disagiate condizioni economiche, possono essere prestate, secondo i casi, le seguenti forme d'assistenza:

a) rimborso delle spese di viaggio sostenute dal lavoratore migrato, per sé e per i propri familiari che, dopo almeno un biennio di assenza, rientrino definitivamente in patria;

b) concorso nelle spese di ricovero in case di riposo, di lavoratori emigrati che, dopo un periodo continuo di almeno dieci anni, rientrino definitivamente in patria e siano privi di assistenza familiare;

c) contributi per spese di malattia e di ricovero in ospedale, fuori dei casi in cui tali spese, per legge o per altro titolo,

debbano essere assunte integralmente da altri enti od istituzioni;

d) erogazione di sussidi in favore di emigrati o di loro familiari in casi di particolare bisogno.

ART. 3.*(Modalità di erogazione).*

La domanda rivolta ad ottenere delle forme di assistenza di cui al precedente articolo, su carta semplice, deve essere indirizzata al sindaco del comune dell'ultima residenza, il quale ha l'obbligo di trasmetterla all'Assessorato regionale del lavoro, nel termine di giorni quindici dalla sua ricezione.

La domanda dovrà essere accompagnata dal parere espresso da una Commissione, presieduta dal sindaco e composta dal direttore della sezione comunale del lavoro e da un ex emigrante oppure da un componente di famiglia di emigrante, designato dall'Assessore regionale al lavoro.

La decisione è adottata con deliberazione della Giunta regionale (oppure con decreto del presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro).

ART. 4.*(Colonie).*

La Regione assume la spesa necessaria per l'accoglimento od il mantenimento, in

colonie marine e montane, di figli di lavoratori calabresi emigrati all'estero da oltre due anni.

ART. 5.

(Assegni di studio).

La Regione è autorizzata ad istituire a favore dei figli dei lavoratori emigrati, assegni di studio per la frequenza - anche con assistenza convittuale - di scuole, di corsi di formazione professionale e di corsi universitari nell'ambito della Regione.

A favore degli orfani degli emigrati, che non abbiano diritto all'assistenza dell'ENAOI, la Regione è autorizzata ad istituire assegni di studio per facilitare l'assistenza scolastica.

ART. 6.

(Interventi per la partecipazione degli emigrati alle elezioni regionali).

I lavoratori all'estero ed i loro familiari che, avendone titolo, intendono partecipare alle elezioni regionali della Calabria hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio.

Detto rimborso verrà effettuato dai comuni nelle cui liste elettorali i beneficiari risultano iscritti.

ART. 7.

(Condizioni per rimborso spese viaggio).

Ai fini dei rimborsi di cui al precedente articolo, il viaggio dovrà essere compiuto nel periodo di tempo compreso tra il giorno di convocazione di comizi elettorali ed il settimo giorno successivo alla chiusura dei seggi elettorali.

ART. 8.

(Modalità d'erogazione).

Le somme erogate a norma dell'articolo 6 sono rimborsate con decreto del Presidente della Giunta regionale in base all'elenco delle erogazioni effettuate da ciascun comune. L'elenco dev'essere munito dell'attestazione, a firma del sindaco, che tutte le erogazioni furono regolarmente eseguite.

ART. 9.

(Sovvenzioni ad enti, associazioni ed istituzioni).

La Regione è autorizzata a concedere speciali sovvenzioni ad enti, associazioni ed istituzioni, con sede nella Regione, che svolgono attività a carattere sociale a favore dei lavoratori emigrati e dei loro familiari.

All'assegnazione delle sovvenzioni si provvede con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, sentita la Consulta regionale dell'emigrazione.

È fatto obbligo a chi ha la rappresentanza dell'Ente o dell'Associazione o della Istituzione, di fornire, entro il termine stabilito dall'Assessore, la dimostrazione dello impiego della sovvenzione ottenuta.

ART. 10.

(Disposizioni finanziarie).

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno finanziario in corso, mediante prelevamento dal capitolo del bilancio relativo al fondo delle iniziative legislative e per gli anni successivi con la istituzione di apposito capitolo e stanziamento di lire 150.000.000.

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

Consulta regionale del lavoro e dell'emigrazione.

ART. 1.

Presso l'Assessorato al lavoro della Regione Calabria è istituita la Consulta regionale del lavoro e dell'emigrazione.

La Consulta è composta:

dall'Assessore regionale al lavoro, che la presiede;

dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro;

dall'ispettore regionale del lavoro;

dall'ispettore regionale dell'ENPI;

da un direttore di sede provinciale dell'INPS;

da un direttore di sede provinciale dell'INAIL;

da un direttore di sede provinciale dell'INAM;

da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, designati dalle medesime;

da tre rappresentanti degli emigrati, designati dai principali enti ed organizzazioni che operino a favore degli stessi;

da tre coordinatori regionali o, in mancanza, direttori provinciali di enti di patronato o di assistenza sociale;

da un rappresentante dell'associazione regionale dei « Maestri del lavoro »;

da un rappresentante dell'Associazione mutilati ed invalidi del lavoro;

da cinque esperti designati dall'Assessore regionale al lavoro.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato regionale al lavoro.

ART. 2.

La Consulta è costituita all'inizio di ogni legislatura con decreto del Presidente della Giunta regionale d'intesa con l'Assessore del ramo e resta in carica per tutta la durata di essa.

In caso di eventuali sostituzioni nel corso della sua attività si procede nello stesso modo di cui al comma precedente.

ART. 3.

La Consulta può essere articolata in sezioni con provvedimento del suo Presidente.

Il Presidente, ogni qualvolta lo riterrà utile, potrà far partecipare ai lavori rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati ai problemi del lavoro e dell'emigrazione.

ART. 4.

Compiti della Consulta sono i seguenti:

a) esprimere pareri in materia di lavoro e di emigrazione sui piani di programmazione regionale e formulare proposte in materia di occupazione;

b) proporre provvedimenti ed iniziative relativamente ai problemi economici ed assistenziali che interessino gli emigrati e le loro famiglie;

c) esprimere parere sulla ripartizione annuale della spesa regionale destinata all'assistenza a favore degli emigrati nonché sui criteri di applicazione;

d) mantenere rapporti continuativi con le collettività degli emigrati;

e) promuovere iniziative relative al fine di salvaguardare le condizioni materiali e morali dei lavoratori calabresi emigrati;

f) formulare proposte circa l'impiego dei risparmi formati con le rimesse dei lavoratori emigrati;

g) predisporre un'indagine sull'emigrazione calabrese per stabilire le cause, l'entità, le localizzazioni, le condizioni di vita e di lavoro degli emigrati calabresi;

h) formulare proposte di provvedimenti tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei lavoratori emigrati;

i) promuovere ogni iniziativa tendente alla realizzazione del decentramento più ampio dei servizi di previdenza e di assistenza sociale.

ART. 5.

Ai componenti della Consulta, ad eccezione del Presidente, è corrisposto un gettone di presenza di lire 10.000 per ogni seduta, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio di andata e ritorno.

Le spese per il funzionamento della Consulta fanno carico sul capitolo

REGIONE SICILIA

ALLEGATE

1. - Proposta di legge: Ferrari ed altri « Istituzione della Consulta regionale della emigrazione e provvedimenti a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie ».
2. - Proposta di legge: Traina « Provvedimenti per la tutela degli emigrati e dei loro familiari ».
3. - Proposta di legge: Parisi ed altri « Agevolazioni in favore dei lavoratori che hanno prestato lavoro subordinato all'estero ».
4. - Proposta di legge: Carfi ed altri « Provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e loro familiari ».
5. - Proposta di legge: Ordile ed altri « Istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e provvedimenti a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie ».

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE N. 87 DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI
FERRARI, GRAMMATICO, CAVALLARO, CILIA, CUSIMANO, FUSCO,
LA TERZA, MANCUSO, MARINO GIOVANNI, MERENDINO, PAOLONE,
SEMINARA, TRICOLI, TRINGALI E VIRGA

**Istituzione della Consulta regionale della emigrazione
e provvedimenti a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.**

RELAZIONE
DEI DEPUTATI PROPONENTI

ONOREVOLI COLLEGHI! — Affermare oggi che la Sicilia ha conquistato un primato, sia pure negativo, nella produzione di mano d'opera da destinare all'estero, non è più una battuta retorica ma una ben triste realtà, alla quale questa Assemblea deve porre riparo.

Vero è infatti che la Regione registra altre carenze sociali, gravi ed in attesa di riparazione, ma è altrettanto vero che la sensibilità legislativa di questa Assemblea è stata generosa con talune categorie, sì che le aspettative di centinaia di migliaia di siciliani lontani non possono essere ancora deluse, adesso che un clima di particolare attenzione dello Stato verso le Regioni meridionali lascia sperare nella soluzione dei problemi del lavoro e della massima occupazione.

Tanto più che il fenomeno migratorio non è solo un dato regionale, ma assume aspetti riguardanti l'intera vita della nazione.

Basti pensare al fenomeno della congestione edilizia, dell'urbanesimo nelle zone industrializzate, della concentrazione della ricchezza là dove il lavoro viene attirato da una forza di gravità, dovuta alla ricchezza consolidata.

Il che, in termini sociali, si traduce in un inasprimento sempre maggiore del divario economico e del divario tra nord e sud, col pericolo di svuotare l'economia meridionale e di saturare oltre il limite le zone industrializzate, dove la condizione umana assumerebbe vieppiù un aspetto maggiormente meccanicistico e degradante.

E se è vero che tale argomento dovrebbe essere oggetto di attenzione da parte dello Stato, ciò non toglie che, nella carenza di una legislazione statale, la Regione non debba autonomamente disciplinare la materia, allo scopo di studiare il fenomeno, circoscriverlo ed eliminarne i presupposti.

Il disegno di legge che proponiamo all'approvazione dell'Assemblea vuol compendiare tutta una serie di interventi, che tramutino in certezza giuridica ciò che è certamente un problema di interesse generale.

Vale sottolineare a tal proposito il ruolo cui assolve la Consulta regionale dell'emigrazione, che nel presente progetto è intesa quale strumento predisposto dalla Regione a salvaguardia della dignità morale e materiale dei siciliani all'estero, sia per quanto attiene all'aspetto assistenziale, sia per quanto riguarda le provvidenze di ordine sociale; né è nuova a questa Assemblea la proposta di interventi, tendenti a favorire la partecipazione dei siciliani emigrati alle elezioni dell'Assemblea regionale.

Per le ragioni sommariamente su espole, abbiamo fiducia che l'Assemblea voglia approvare il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

ART. 1.

La Regione, per quanto di sua competenza e nel quadro di una politica di programmazione economica e di massima occupazione che favorisca il rientro degli emigrati, promuove la tutela morale, l'assistenza materiale e l'elevazione sociale dei lavoratori della Sicilia all'estero e delle loro famiglie.

Al coordinamento degli interventi regionali rivolti a tale scopo provvede l'Assessorato del lavoro e della cooperazione, avvalendosi di un apposito ufficio nell'ambito del servizio del lavoro e dell'assistenza sociale.

CAPO II

CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE.

ART. 2.

Presso l'Assessorato del lavoro e della cooperazione è istituita la Consulta regionale dell'emigrazione.

La consulta è composta:

dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione che la presiede;

da un rappresentante di ciascuna provincia regionale della Sicilia;

da quindici rappresentanti degli emigrati, designati dai principali enti ed associazioni, con sede nella Regione, che operano a favore degli stessi, almeno dieci dei quali lavorino all'estero da non meno di due anni;

da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, con rappresentanza presso l'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro);

da cinque rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale, che si

occupano dell'assistenza agli emigrati, che abbiano rappresentanza all'estero;

da tre rappresentanti degli imprenditori, designati ciascuno dalle associazioni degli industriali, degli artigiani e dei commercianti;

da un rappresentante dell'unione delle Camere di commercio della regione;

da un funzionario dell'ufficio regionale del lavoro, all'uopo designato dalla giunta di Governo;

da un rappresentante designato dall'Assessore per il lavoro e la cooperazione, scelto fra i funzionari della carriera direttiva.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato del lavoro e della cooperazione, nominato dall'Assessore.

Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente potrà far partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati ai problemi del settore.

I componenti della Consulta restano in carica per la durata di cinque anni.

ART. 3.

La Consulta regionale dell'emigrazione è costituita, all'inizio di ogni quinquennio, con decreto del Presidente della Regione. Allo stesso modo si provvede quando, nel corso del quinquennio, taluno dei componenti debba essere sostituito.

ART. 4.

La Consulta regionale dell'emigrazione ha i seguenti compiti:

a) esprime parere in materia di emigrazione con riferimento alla programmazione regionale ed ai problemi della massima occupazione;

b) propone soluzioni relativamente ai problemi dell'emigrazione, con riferimento a quelli economici ed assistenziali che interessano gli emigrati ed i loro familiari;

c) esprime parere sulla ripartizione annuale della spesa regionale destinata all'assistenza a favore degli emigrati nonché sui criteri di applicazione;

d) promuove ed organizza pubbliche iniziative con rappresentanza di emigrati siciliani e delle loro famiglie, al fine di salvaguardare le condizioni materiali e morali dei lavoratori all'estero;

e) cura lo studio sull'andamento del fenomeno dell'emigrazione e sulle conseguenze economiche e sociali provocate dal flusso migratorio in Sicilia;

f) riferisce ogni anno, a partire da quello successivo alla data del suo insediamento, al Governo e all'Assemblea regionale siciliana sull'attività svolta.

ART. 5.

Entro sei mesi dall'insediamento della Consulta, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del lavoro e della cooperazione, sentita la Consulta stessa, delibera il regolamento per il suo funzionamento.

CAPO III

INTERVENTI PER L'ASSISTENZA MATERIALE.

ART. 6.

Per tutelare i lavoratori emigrati e le loro famiglie, che versino in disagiate condizioni economiche, i comuni di residenza sono autorizzati a prestare, secondo i casi, le seguenti forme di assistenza:

a) rimborso delle spese di viaggio, sostenute, per sè e per i propri familiari, dal lavoratore emigrato che, dopo almeno un biennio di assenza, rientri definitivamente in patria, per assumere un posto di lavoro nell'ambito del territorio regionale ovvero per invalidità o vecchiaia;

b) indennità di prima sistemazione ai lavoratori emigrati che, dopo almeno un biennio di assenza, rientrano definitivamente in patria per assumere un posto di lavoro nell'ambito del territorio regionale;

c) concorso nelle spese di ricovero, in case di riposo, di lavoratori emigrati che, dopo un periodo continuo di tempo di almeno dieci anni rientrano definitivamente in patria, per invalidità o vecchiaia, e siano privi di assistenza familiare;

d) contributi per spese di malattia e di ricovero in ospedale, fuori dei casi in cui tali spese, per legge o per altro titolo, debbano essere assunte integralmente da altri enti o istituzioni;

e) sussidi straordinari ai lavoratori emigrati che dimostrino di trovarsi in difficili situazioni di bisogno.

CAPO IV

INTERVENTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALL'ESTERO E DEI LORO FAMILIARI ALLE ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA.

ART. 7.

I lavoratori all'estero ed i loro familiari che intendono partecipare alle elezioni della Assemblea regionale siciliana hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, all'uopo sostenute.

Detto rimborso verrà effettuato dai comuni nelle cui liste elettorali i beneficiari risultano iscritti.

ART. 8.

Al fine di godere del rimborso di cui al precedente articolo, il viaggio dovrà essere compiuto nel periodo di tempo compreso tra il giorno di convocazione dei comizi elettorali ed il loro decimo giorno successivo alla chiusura dei seggi elettorali.

CAPO V

PROVVIDENZE A FAVORE DEI FIGLI DEI LAVORATORI EMIGRATI.

ART. 9.

I comuni di residenza sono altresì autorizzati ad assumersi la spesa necessaria per l'accoglimento ed il mantenimento in colonie marine e montane, dei figli dei lavoratori emigrati all'estero da oltre due anni.

CAPO VI

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI III, IV E V.

ART. 10.

Nel dare attuazione a quanto previsto dai precedenti Capi III, IV e V, le Amministrazioni comunali osserveranno le direttive che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per il lavoro e la cooperazione, stabilirà al precipuo scopo di assicurare che la concessione delle provvidenze avvenga con criteri uniformi in tutto il territorio regionale.

ART. 11.

L'accertamento che le deliberazioni comunali di concessione delle provvidenze siano conformi alle prescrizioni di cui agli articoli precedenti, è eseguito dalle Commissioni provinciali di controllo, nell'esercizio dell'ordinario controllo di legittimità che ad esse compete ai sensi dell'articolo 78 del decreto-legge del Presidente regionale 29 ottobre 1955, n. 6.

ART. 12.

Al rimborso di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 si provvede con decreto dell'Assessore per il lavoro e la cooperazione, in base all'elenco delle erogazioni effettuate da ciascun comune.

Nell'elenco sono riportati, per ciascuna erogazione, gli estremi dell'atto deliberativo, la menzione della sua esecutività e l'indicazione della data del versamento. L'elenco deve inoltre essere munito dell'attestazione, a firma del Sindaco, che tutte le erogazioni furono regolarmente eseguite.

CAPO VII

ASSEGNI DI STUDIO A FAVORE DEI FIGLI
E DEGLI ORFANI DEI LAVORATORI EMIGRATI.

ART. 13.

Al fine di favorire l'inserimento dei figli dei lavoratori emigrati nella vita della regione, la Regione è autorizzata ad istituire, a favore degli stessi, assegni di studio, per la frequenza - anche con assistenza convittuale - di scuole, di corsi universitari e di corsi di formazione professionale nell'ambito del territorio regionale.

A favore degli orfani di emigrati che non abbiano diritto all'assistenza dell'ENAOLI, la Regione è autorizzata ad istituire speciali assegni di studio per facilitare l'assistenza scolastica convittuale analoga a quella prestata dall'ENAOLI.

All'istituzione degli assegni di studio si provvede con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per la pubblica istruzione di concerto con l'Assessore per il lavoro e la cooperazione.

Gli assegni di studio sono attribuiti mediante concorso.

Le procedure di concorso sono regolate dalle norme in materia nell'ambito della Regione.

CAPO VIII

FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI
EMIGRATI E AGEVOLAZIONI PER IL COLLOCAMENTO
AL LAVORO IN PATRIA.

ART. 14.

La Regione, allo scopo di favorirne il collocamento al lavoro in patria, è autorizzata a concorrere alla qualificazione, alla riqualificazione ed al perfezionamento dei lavoratori emigrati che rimpatriano, mediante lo svolgimento di appositi corsi di formazione professionale, eventualmente anche per dirigenti di azienda.

ART. 15.

I lavoratori siciliani che abbiano prestato lavoro subordinato all'estero per un periodo continuo di tempo non inferiore a cinque anni, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età ad anni 50, per la partecipazione ai concorsi banditi dalle amministrazioni regionali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici regionali e dagli enti locali.

CAPO IX

SOVVENZIONI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI
CHE OPERANO A FAVORE DEI LAVORATORI
EMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE.

ART. 16.

La Regione è autorizzata a concedere speciali sovvenzioni ad enti, associazioni ed istituzioni, con sede nella regione, che svolgono attività a carattere sociale a favore dei lavoratori emigrati e dei loro familiari.

All'assegnazione delle sovvenzioni si provvede con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per il lavoro e la cooperazione, sentita la Consulta regionale dell'emigrazione.

È fatto obbligo a chi ha la rappresentanza dell'Ente o dell'Associazione o della isti-

tuzione di fornire, entro il termine stabilito dall'Assessore, la dimostrazione dell'impiego della sovvenzione ottenuta.

CAPO X

AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO, COSTRUZIONE, AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO DI CASE DI ABITAZIONE.

ART. 17.

È istituito presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici un fondo speciale per la casa ai lavoratori emigrati.

Tale fondo ha lo scopo di provvedere al finanziamento agevolato, al tasso di interesse non superiore al 3 per cento, della costruzione, nel territorio della Regione, di case per i lavoratori emigrati.

Al finanziamento predetto potranno accedere i lavoratori siciliani residenti all'estero da almeno tre anni e la cui domanda sia rivolta all'organo proposto non oltre i sei mesi dal rientro in patria.

Alla Giunta di Governo viene demandato il compito di redigere apposito regolamento

che disciplini le provvidenze di cui al presente articolo, in particolare circa l'ammontare, i termini e le condizioni tutte del finanziamento.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE.

ART. 18.

Ai fini della presente legge è autorizzata la spesa di lire per l'anno finanziario in corso mediante prelevamento dal capitolo di bilancio relativo al fondo delle iniziative legislative; per gli anni successivi con la istituzione di apposito capitolo e stanziamento di lire

ART. 19.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

PROPOSTA DI LEGGE N. 150
DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE TRAINA

Provvedimenti per la tutela degli emigrati e dei loro familiari.

RELAZIONE
DEL DEPUTATO PROPONENTE

Come è noto, uno dei problemi più gravi dell'economia siciliana è quello della emigrazione. La diffusa carenza dei posti di lavoro stabili, la rapidità dei ritmi di accrescimento demografico, gli squilibri salariali, la forte pressione esercitata sul mercato del lavoro, le insufficienze degli strumenti di formazione professionale, rendendo sempre più difficile lo inserimento della vecchia e della nuova leva di lavoro nelle attività produttive, alimentano imponenti trasferimenti di popolazione nei territori e nei Paesi caratterizzati da più elevati indici di sviluppo.

Si pensi che solo nel 1968, anno nel quale, per effetto delle recenti vicende telluriche, si sono avuti i più alti tassi di emigrazione registrati nell'ultimo decennio, ben 167 mila persone, fra lavoratori e loro familiari, sono state costrette a cercare altrove quelle condizioni di lavoro e di sussistenza che la loro terra non era in grado di assicurare, o di assicurare comunque nei tempi e ai livelli di reddito adeguato.

Nel totale, tenuto conto del saldo fra espatri e rimpatri, si calcola che nell'ultimo decennio circa 900 mila persone abbiano lasciato la Sicilia, trasferendosi per quasi i due terzi nel settentrione d'Italia, per la rimanente parte all'estero.

Ora, mentre questo esodo tumultuoso, massiccio, di popolazione, costituisce senza dubbio per i centri di immigrazione un fattore di produzione notevole, accrescendo la disponibilità di manodopera in regioni caratterizzate

in molti casi da un insufficiente incremento demografico naturale o da altissimi livelli di industrializzazione, per la Sicilia rappresenta invece un fattore di depauperamento dell'ambiente economico, sociale ed umano. Per altro, in presenza delle ingenti disponibilità di manodopera che ogni anno di più premono alle porte dei mercati di produzione più cospicui, deve ormai considerarsi superata l'antica tesi secondo la quale l'emigrazione costituisce ancora un rimedio atto a risolvere i problemi della disoccupazione, appunto perché la richiesta di lavoro costituisce in definitiva una percentuale modesta e senza alcun effetto risolutore per l'enorme offerta di lavoro che proviene dalle regioni meridionali, e segnatamente dalla Sicilia. Sicché oggi uno dei problemi dei quali occorre preoccuparsi è quello di una lievitazione accentrata della manodopera disoccupata proveniente dalle regioni del sud alle soglie dei mercati di lavoro tradizionali e quindi nella loro refluenza ai centri di emigrazione.

Parallelamente, nella giusta considerazione dei problemi umani degli emigrati, si pone la esigenza di favorire il rientro nelle loro sedi, agevolandone l'inserimento nelle attività produttive, di assicurare adeguate forme di assistenza ai lavoratori all'estero e ai loro familiari rimasti in Patria, ampliando attraverso opportuni interventi la sfera delle attività assistenziali dei Patronati operanti nel settore.

A tali obiettivi è preordinata la presente iniziativa legislativa. Essa muove dalla constatazione della mancanza in atto in Sicilia di un organismo cui facciano istituzionalmente carico i problemi dell'emigrazione e ne pre-

vede quindi la costituzione, col compito di proporre al Governo regionale i provvedimenti legislativi che lo studio e l'esperienza avranno ritenuto i più idonei; contemporaneamente, il provvedimento avvista talune esigenze di primario interesse degli emigrati e adotta per esse specifiche soluzioni, che riguardano:

a) l'indennità di prima sistemazione per i lavoratori che rientrano definitivamente;

b) l'elevazione del limite di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

c) il ricovero dei minori e vecchi congiunti di emigrati presso istituti di beneficenza;

d) l'assistenza di malattia a favore dei lavoratori stagionali;

e) agevolazioni per i viaggi aerei degli emigrati;

f) contributi per le attività assistenziali a favore degli emigrati e dei loro congiunti rimasti in patria.

In considerazione della rilevanza del problema, si confida che l'Assemblea regionale voglia sollecitamente deliberare il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

ART. 1.

(Commissione di studio sui problemi dell'emigrazione).

È istituita presso l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione una Commissione di studi sui problemi dell'emigrazione.

La Commissione è composta da:

il Direttore regionale dell'Assessorato del lavoro e della cooperazione, che la presiede;

quattro rappresentanti dei Patronati legalmente riconosciuti, maggiormente operanti all'estero, designati dai rispettivi organi nazionali;

due esperti scelti dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione;

il Direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

Un assistente dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione esercita le mansioni di segretario.

La Commissione ha lo scopo di verificare lo stato di attuazione della presente legge e

di predisporre eventuali modifiche ed integrazioni tendenti a:

1) facilitare il rientro nell'Isola e l'inserimento in nuove attività produttive, valorizzando le esperienze acquisite all'estero degli emigrati singoli o associati in cooperative, in particolare nei settori agricoli e turistico, sia mediante apposite agevolazioni creditizie, sia con contributi a fondo perduto;

2) rendere meno disagiata la permanenza dei lavoratori siciliani all'estero.

La Commissione riferirà semestralmente all'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione.

Per l'espletamento del suo mandato la Commissione potrà richiedere alle Amministrazioni regionali e a quelle degli enti locali tutti gli elementi conoscitivi ritenuti utili.

La Commissione potrà ascoltare rappresentanti di associazioni comunque interessate al fenomeno migratorio ed esperti. Agli stessi, se residenti fuori Palermo, verrà riconosciuto il trattamento di missione previsto dalla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, per i dirigenti, per periodi di tempo non superiori a quattro giorni.

ART. 2.

(Indennità di prima sistemazione).

Ai lavoratori emigrati da almeno due anni nei paesi della CEE e nella Svizzera, che facciano ritorno definitivamente in un comune della Sicilia, è concessa una sola volta una indennità di prima sistemazione di lire 200 mila, più lire 30 mila per ciascun componente della famiglia a carico.

L'indennità è concessa dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, su richiesta dell'interessato corredata di certificazione dell'autorità consolare.

ART. 3.

(Elevazione del limite di età per la partecipazione a pubblici concorsi).

I cittadini italiani che abbiano prestato lavoro subordinato all'estero per un periodo complessivo non inferiore a tre anni negli ultimi dieci anni, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età ad anni 42 per la partecipazione ai concorsi banditi dalle Amministrazioni regionali e degli enti locali.

Agli stessi il periodo di lavoro prestato all'estero è riconosciuto utile nei limiti neces-

sari ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza, nonché ai fini della determinazione della indennità di buonuscita.

ART. 4.

(Ricovero di minori e vecchi in istituti di beneficenza).

L'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato con le modalità di cui alle leggi regionali 27 dicembre 1958, n. 28, e 8 gennaio 1960, n. 2, a disporre il ricovero, in istituti di beneficenza, di minori figli di emigrati all'estero che ne facciano richiesta, e di vecchi, congiunti di emigrati o che negli ultimi anni dieci siano stati all'estero per motivi di lavoro per almeno tre anni.

La certificazione dello stato di emigrato è fornita dall'autorità consolare.

ART. 5.

(Assistenza malattia a favore dei lavoratori stagionali).

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Istituto Nazionale Assistenza Malattie (Inam) per assicurare ai lavoratori siciliani emigrati all'estero, con rapporto di lavoro stagionale, l'assistenza di malattia durante i periodi di interruzione del rapporto stesso.

ART. 6.

(Agevolazioni per viaggi aerei degli emigrati).

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, ad integrazione delle provvidenze previste dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, e con le modalità ivi specificate, è autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto aereo da e per aeroporti di paesi della CEE e della Svizzera ed aeroporti siciliani, limitatamente ad un solo viaggio di andata e ritorno l'anno per emigrati da almeno un anno e loro familiari a carico.

Il contributo integrativo è concesso in misura tale che l'importo residuo a carico dell'emigrato non superi il terzo del biglietto a tariffa ordinaria in classe turistica.

La certificazione è fornita dall'autorità consolare.

ART. 7.

(Contributo agli organismi regionali di patronato di lavoratori).

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, con le modalità previste dalla legge regionale 30 novembre 1960 e successive modifiche, è autorizzato a concedere contributi agli organismi regionali dei Patronati riconosciuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, che svolgono con carattere di continuità nel territorio della Regione siciliana e luoghi di residenza di lavoratori siciliani emigrati all'estero, attività assistenziali a favore degli stessi e dei rispettivi familiari.

ART. 8.

(Autorizzazione di spesa).

Per le finalità indicate nella presente legge sono previste le seguenti autorizzazioni di spesa per l'esercizio finanziario 1972:

a) per le finalità di cui all'articolo 1, ultimo comma	L.	500.000
b) per le finalità di cui all'articolo 2	»	300.000.000
c) per le finalità di cui all'articolo 4	»	100.000.000
d) per le finalità di cui all'articolo 5	»	100.000.000
e) per le finalità di cui all'articolo 6	»	50.000.000
f) per le finalità di cui all'articolo 7	»	50.000.000

Le predette somme saranno prelevate dal capitolo 20911 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario.

ART. 9.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

PROPOSTA DI LEGGE N. 152 DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI
PARISI, NICITA, ORDILE, GRILLO E MANTIONE

**Agevolazioni in favore dei lavoratori
che hanno prestato lavoro subordinato all'estero.**

RELAZIONE
DEI DEPUTATI PROPONENTI

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fenomeno dell'emigrazione costituisce uno dei mali più gravi della società meridionale e siciliana in particolare e, malgrado i tentativi di contenimento e la politica di incremento dell'occupazione in favore del Meridione, rimane ancora tragicamente presente in dimensioni quasi stabilizzate ormai da circa un ventennio.

Lo Stato purtroppo fino ad oggi ha riservato agli emigrati solo attestazioni di apprezzamento e di simpatia coltivando la speranza che di anno in anno potessero maturare le condizioni per un loro rientro nella madre Patria e la certezza di trovare un lavoro stabile.

Spesso il disoccupato attende per mesi il maturarsi di una possibilità di lavoro, ma troppo spesso l'attesa viene delusa con la conseguente inevitabile decisione di emigrare; non diverso è il necessitato comportamento del sottoccupato o del giovane in cerca di prima occupazione.

Soprattutto fra i qualificati l'emigrazione ancora oggi costituisce l'unica certezza di occupazione.

Le prospettive di occupazione e la crescita del numero dei posti di lavoro, d'altro canto, non possono considerarsi di prossima maturazione per cui il lavoratore disoccupato che emigra è un benemerito della società che rende alla nazione un duplice servizio: da un lato alleggerisce il numero dei disoccupati, dall'altro, attraverso le rimesse dei sudati ri-

sparmi, contribuisce al miglioramento della situazione economica del paese e quindi cospicuamente partecipa allo sviluppo economico complessivo della nazione.

Tale benemeranza, che costa al lavoratore prezzi incalcolabili sul piano morale, affettivo e familiare, non comporta alcun concreto riconoscimento da parte dello Stato né durante la permanenza all'estero né tanto meno quando rientra in Italia, anzi!

Infatti rientrando in Patria dopo aver dato il ricordato contributo ed avere speso gli anni migliori della sua esistenza all'estero non solo non ha un minimo di facilitazione nella ricerca di un posto di lavoro che gli consenta finalmente di appagare l'insopprimibile amore per la propria casa e riprendere il posto nella società nella quale è nato e cresciuto, ma anzi si sente rispondere che non è possibile trovare un lavoro perché ha superato i limiti di età per partecipare ai pubblici concorsi o non è più tanto giovane per una proficua prolungata utilizzazione in una qualsiasi azienda.

Tutto ciò è profondamente ingiusto e non può essere ulteriormente consentito: urge coprire il vuoto legislativo in materia con un provvedimento equo che traduca i sentimenti in agevolazioni concrete che ridiano fiducia ai nostri lavoratori, che hanno subito anni di disagio e spesso danni fisici e morali irrimediabili.

È auspicabile, quindi, un'iniziativa dello Stato che metta in condizione i lavoratori emigrati che rientrano — e spesso sono costretti a rientrare per motivi familiari, quando non sono di salute — di essere facilitati

nella ricerca di un'occupazione. In attesa che ciò si verifichi, però, è doveroso e giusto che la Regione, confermando scelte anticipatrici già fatte in altri settori, provveda con propria legge a creare le auspiccate condizioni.

È per le anzidette ragioni che abbiamo predisposto il presente disegno di legge che rappresenta il primo concreto doveroso riconoscimento verso questa benemerita cospicua parte della nostra popolazione attiva, confidando nell'adesione sollecita e convinta della Assemblea tutta.

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

ART. 1.

I cittadini italiani che abbiano prestato lavoro subordinato all'estero per un periodo complessivamente non inferiore a tre anni, negli ultimi dieci anni, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età, ad anni 50, per la partecipazione ai concorsi banditi dalle Amministrazioni regionali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici regionali e dagli enti locali.

ART. 2.

Nel territorio della Regione siciliana la legge dello Stato 2 aprile 1968, n. 482, è integrata fino al 1980 dalle seguenti norme:

a) hanno diritto al collocamento obbligatorio, a norma della presente legge, i cittadini italiani che abbiano prestato lavoro subordinato all'estero per un periodo complessivamente non inferiore a cinque anni nell'ultimo decennio;

b) ai lavoratori di cui alla presente lettera a) è riservato:

1) nelle aziende private: l'aliquota del 5 per cento del personale in servizio;

2) negli enti pubblici: l'aliquota del 5 per cento del personale operaio di ruolo o

a contratto di diritto privato calcolato sull'intero contingente da riportare per le singole categorie in relazione alla consistenza organica di ciascuna; gli operai di prima e seconda categoria possono essere sottoposti all'accertamento preventivo della idoneità professionale.

ART. 3.

Negli enti di cui all'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, i posti lasciati vacanti dal personale collocato a riposo in applicazione della legge predetta, sono portati in diminuzione della qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza dopo la copertura della aliquota prevista dalla presente legge.

ART. 4.

Le assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private in favore degli emigrati sono regolate, per quanto non previsto dalla presente legge, dalle norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

ART. 5.

Ai lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge, nel primo triennio dal loro rientro dall'estero, è riservato fino al 50 per cento delle richieste non nominative in deroga al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1962, n. 52.

ART. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

PROPOSTA DI LEGGE N. 154 DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI
CARFI, RUSSO MICHELANGELO, RINDONE, ORLANDO, CHESSARI,
MARILLI, LAURICELLA, CAROSIA, BELLAFFIORE E MESSINA

Provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e loro familiari.

RELAZIONE
DEI DEPUTATI PROPONENTI

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sulla emigrazione e sui guasti sociali ed economici che essa provoca in tanti nuclei familiari e sul tessuto produttivo di centinaia di nostri comuni si è già detto e scritto abbondantemente, per cui riteniamo superfluo insistervi.

Ciò che ancora manca è un atto di doverosa responsabilità legislativa che attraverso adeguati provvedimenti riesca non solo ad alleviare le sofferenze ed i sacrifici cui vanno incontro i lavoratori siciliani emigrati e le loro famiglie, ma tenti almeno di arrestare prima, ed eliminare successivamente la grave piaga dell'emigrazione.

Siamo consapevoli che la soluzione di un tale problema non si risolve con una semplice legge, bensì determinando profondi mutamenti degli indirizzi di politica economica da parte dello Stato e della Regione capaci di perseguire una politica di sviluppo e di piena occupazione.

Ma sappiamo anche che a questi siciliani ed alle loro famiglie debba essere assicurato quanto meno un minimo di assistenza e di misure incentivanti tali da contribuire a lenire le sofferenze ed i gravi disagi, dando loro al tempo stesso la possibilità, nel caso che intendessero rientrare, di un reinserimento nell'attività produttiva dei paesi di origine.

Già nella passata legislatura da parte di parlamentari appartenenti allo schieramento democratico ed autonomistico venne presen-

tata analoga iniziativa legislativa, che non ebbe la possibilità di giungere a risultati positivi a causa dell'anticipata chiusura dell'Assemblea. Questa che presentiamo alla sensibile attenzione degli onorevoli colleghi si richiama alla precedente.

Di entrambe è, infatti, la esigenza di uno studio sulle cause e le conseguenze del fenomeno emigratorio e delle proposte tendenti ad eliminarlo. Per questo prevediamo:

1) la costituzione di una Consulta regionale rappresentativa delle organizzazioni sindacali e degli emigrati, dei Comuni siciliani e degli organi della Regione e dello Stato;

2) l'istituzione di un fondo di assistenza agli emigrati e loro familiari per il rimborso delle spese di viaggio, l'indennità di prima sistemazione, la precedenza in istituti di ricovero per i figli minori ed i vecchi, i contributi per spese di malattia nonché sussidi straordinari e borse di studio per i figli;

3) mutui a tasso agevolato dell'1 per cento per l'acquisto di terreni ad uso agricolo, per la costruzione di laboratori artigiani e per l'acquisto di macchine ed attrezzature nonché per la costruzione di case civili e rurali;

4) tutela ed agevolazione in favore dei depositi bancari provenienti da rimesse degli emigrati;

5) elevazione del limite di età ad anni 45 per la partecipazione a concorsi banditi dalle Amministrazioni regionali e dagli Enti locali;

6) contributi alle Associazioni dei lavoratori emigrati per una migliore tutela degli stessi.

Facendo propria la presente proposta legislativa, l'Assemblea regionale, anche se con grave ritardo rispetto ad altre Regioni, che pure contano un numero certamente meno rilevante di emigrati, paga solo parzialmente il necessario tributo verso tanti nostri lavoratori che sono stati costretti ad emigrare perché nella propria terra è stato negato loro il diritto al lavoro e ad una vita dignitosa.

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

CAPO I

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE E PROVVIDENZE A FAVORE DEI LAVORATORI SICILIANI EMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE.

ART. 1.

È istituita presso l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione la Consulta regionale dell'emigrazione così composta:

a) dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione che la presiede;

b) da quattro rappresentanti degli emigrati designati dalle maggiori associazioni, aventi sede in Sicilia, che operano a favore degli stessi;

c) da sei rappresentanti degli emigrati all'estero e da sei rappresentanti della Penisola, designati dalle organizzazioni che svolgono attività nei centri esteri di immigrazione e nelle regioni italiane;

d) da quattro rappresentanti dei Patronati legalmente riconosciuti, maggiormente operanti all'estero, designati dai rispettivi organi nazionali;

e) da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

f) da un rappresentante del Ministero degli esteri;

g) dal Direttore dell'Ufficio regionale del Lavoro;

h) da un rappresentante designato dall'Assessore per il lavoro e la cooperazione scelto tra i funzionari della carriera direttiva che funge da segretario della Consulta;

i) da dieci Sindaci di Comuni della Sicilia eletti dall'Assemblea regionale.

Ogni deputato vota per non più di sei nominativi. I componenti della Consulta restano in carica quattro anni.

ART. 2.

La Consulta regionale dell'Emigrazione è costituita con decreto del Presidente della Regione. Allo stesso modo si provvede quando, nel corso del quadriennio, dovrà darsi luogo alla sostituzione dei suoi componenti.

Nella prima applicazione della presente legge, il Presidente della Regione emanerà il suo decreto entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

La Consulta regionale dell'Emigrazione ha i seguenti compiti:

a) studia il fenomeno dell'emigrazione, nelle sue cause e negli effetti che determina nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e delle loro famiglie;

b) esprime pareri e formula proposte in materia di programmazione e di massima occupazione;

c) propone al Governo regionale provvedimenti tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie;

d) esprime parere motivato sui programmi di intervento e sulla attività del Fondo di cui all'articolo 5 della presente legge;

e) indice conferenze regionali e di zona sui problemi dell'emigrazione con la partecipazione di rappresentanze dirette degli emigrati e delle loro famiglie. Una conferenza regionale dell'emigrazione dovrà essere convocata una volta l'anno;

f) organizza la partecipazione di rappresentanze dirette degli emigrati siciliani e delle loro famiglie a conferenze nazionali sulla emigrazione.

ART. 4.

Entro sei mesi dall'insediamento della Consulta, il Presidente della Regione, con suo decreto, approva il regolamento di funzionamento della consulta regionale dell'emigrazione, predisposto dalla medesima.

CAPO II

ISTITUZIONE DI UN FONDO DI ASSISTENZA
AGLI EMIGRATI E LORO FAMILIARI.

ART. 5.

È istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione un fondo speciale, con gestione autonoma, denominato: « Fondo per l'assistenza agli emigrati e loro familiari ».

ART. 6.

Sono a carico del fondo:

1) il rimborso delle spese di viaggio e del trasporto delle masserizie sostenute, per sé e per i propri familiari, dal lavoratore emigrato che, dopo almeno un anno di assenza, rientri definitivamente in Sicilia;

2) l'indennità di prima sistemazione;

3) il concorso alle spese di ricovero di lavoratori emigrati che rientrano in Sicilia e sono privi di assistenza familiare;

4) i contributi per spese di malattia e di ricovero in ospedale nel caso in cui il lavoratore emigrato o propri familiari manchi di assistenza da parte di enti o istituzioni mutualistiche;

5) sussidi straordinari ai lavoratori emigrati e loro famiglie che si trovino in particolari condizioni di bisogno, compreso quello relativo al trasporto delle salme nei paesi di origine di emigrati deceduti all'estero e nel territorio nazionale;

6) i contributi per consentire ai lavoratori emigrati e loro famiglie di trascorrere un periodo di riposo in Sicilia;

7) le borse di studi ai figli degli emigrati che frequentano corsi di studi in Sicilia.

ART. 7.

Il programma annuale degli interventi previsti dal precedente articolo 6 è approvato dal Comitato di cui al successivo articolo 8.

ART. 8.

Per la gestione del fondo di cui al precedente articolo 7 è istituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta del

l'Assessore per il lavoro e la cooperazione, un comitato composto:

dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione che lo presiede;

da quattro rappresentanti della Consulta regionale dell'Emigrazione designati dalla medesima fra i suoi componenti;

da tre rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative;

da un funzionario dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione che funge da segretario del Comitato;

dal Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro.

ART. 9.

Le entrate del Fondo per l'assistenza agli emigrati e loro famiglie sono costituite:

1) da uno stanziamento annuo di lire 3.000 milioni da inserire nello stato di previsione delle spese del bilancio della Regione - rubrica lavoro e cooperazione - a favore del Fondo predetto;

2) da eventuali contributi e rimborsi del Fondo sociale europeo in base alle disposizioni dei regolamenti della CEE;

3) da entrate derivanti da contributi, lasciti e donazioni di Enti pubblici e privati, nonché di persone singole o associate.

ART. 10.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il lavoro e la cooperazione, sentita la Consulta regionale dell'Emigrazione, il regolamento per la gestione del Fondo di cui all'articolo 5 della presente legge.

CAPO III

PROVVIDENZE PER I LAVORATORI EMIGRATI
E LORO FAMIGLIE.

ART. 11.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, tramite gli Enti comunali di assistenza, le spese di viaggio e di permanenza affrontate dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Sicilia i

quali si trovano per ragioni di lavoro fuori del territorio della Regione, per partecipare alle elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale, dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli comunali.

ART. 12.

Il sussidio spetta ai cittadini di cui all'articolo precedente che compiano il viaggio fra il 20° giorno antecedente a quello fissato per la votazione ed il 15° giorno dopo di essa, nella misura di lire 25.000 per coloro che provengono dal territorio nazionale e di lire 50.000 per coloro che vengono dai Paesi esteri.

Per ottenere il sussidio i cittadini di cui all'articolo 11 devono esibire all'Ente comunale di assistenza del Comune presso il quale hanno votato il biglietto di viaggio di andata e ritorno ed il certificato elettorale, vidimato nella sezione elettorale nella quale hanno votato.

ART. 13.

L'Amministrazione regionale provvederà a rimborsare le somme erogate dagli Enti Comunali di assistenza, anche attraverso parziale accreditamento, entro 30 giorni dalla chiusura delle operazioni di voto.

ART. 14.

Ai lavoratori emigrati da almeno due anni nei paesi della CEE e nella Svizzera, che facciano ritorno definitivamente in un Comune della Sicilia, è concessa l'indennità di prima sistemazione di lire 200.000, più lire 30.000 per ciascun componente della famiglia a carico.

L'indennità è concessa dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, su richiesta dell'interessato, unitamente alla certificazione dell'Autorità Consolare.

ART. 15.

Ai lavoratori emigrati di cui all'articolo 14 della presente legge sono concessi mutui al tasso agevolato dell'1 per cento per l'acquisto di terreni ad uso agricolo, per la costruzione di laboratori artigianali e per l'acquisto di macchine ed attrezzature ad

uso agricolo ed artigianale, nonché per l'acquisto, la costruzione, l'ammodernamento ed il restauro di case civili e rurali di abitazione.

Il capitale mutuato di cui al precedente comma non può superare l'importo di lire 10 milioni.

ART. 16.

Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare una convenzione con gli Istituti bancari operanti in Sicilia con la quale il tasso di interesse sui depositi bancari determinati dalle rimesse dei lavoratori emigrati non può essere inferiore al 5 per cento.

ART. 17.

I lavoratori siciliani che abbiano prestato lavoro subordinato all'estero per un periodo complessivamente non inferiore a tre anni negli ultimi dieci anni hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età ad anni 45 per la partecipazione ai concorsi banditi dalle Amministrazioni regionali e dagli Enti Locali.

ART. 18.

I figli minori e i vecchi congiunti di emigrati hanno la precedenza negli istituti di ricovero con retta a carico degli Enti pubblici regionali e locali.

ART. 19.

L'Assessore regionale al lavoro e alla cooperazione è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Istituto Nazionale Assistenza Malattie per assicurare ai lavoratori siciliani emigrati all'estero, con rapporto di lavoro stagionale, l'assistenza di malattia durante i periodi d'interruzione del rapporto stesso.

ART. 20.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ad integrazione delle provvidenze previste dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e con le modalità ivi specificate, è autorizzato a concedere contributi per ser-

vizi di trasporto aereo da e per aeroporti di paesi della CEE e della Svizzera e della Gran Bretagna ed aeroporti siciliani, limitatamente ad un solo viaggio di andata e ritorno l'anno per emigrati da almeno un anno e loro familiari a carico.

Il contributo integrativo è concesso in misura tale che l'importo residuo a carico dell'emigrato non superi il terzo del biglietto a tariffa ordinaria in classe turistica.

ART. 21.

(Contributo alle associazioni regionali dei lavoratori emigrati e loro famiglie).

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, con le modalità previste dalla legge regionale 30 novembre 1969 e successive modifiche, è autorizzato a concedere contributi alle associazioni regionali che svolgono con carattere di continuità nel territorio della Regione siciliana e luoghi di residenza di lavoratori siciliani emigrati all'estero, attività assistenziali a favore degli stessi e dei rispettivi familiari.

CAPO IV

NORME PER UNA INDAGINE SULL'EMIGRAZIONE SICILIANA.

ART. 22.

Alla Consulta regionale dell'Emigrazione, di cui all'articolo 3 della presente legge, è demandato l'incarico di condurre un'indagine sulla emigrazione siciliana in ordine:

- a) all'accertamento dell'entità del fenomeno ed alle sue cause;
- b) alle conseguenze economiche e sociali prodottesi nelle zone particolarmente colpite dal flusso migratorio ed in generale sulla economia della Regione;
- c) alle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori siciliani nei centri di emigrazione.

ART. 23.

La Consulta regionale dell'Emigrazione riferirà al Governo ed all'Assemblea regionale, con apposita relazione scritta, entro 6 mesi dalla data del suo insediamento.

CAPO V

NORME FINANZIARIE.

ART. 24.

Per la finalità della presente legge sono autorizzati, a decorrere dal 1° marzo 1972:

- a) uno stanziamento annuo di lire 25 milioni per le spese di funzionamento della Consulta regionale dell'Emigrazione di cui all'articolo 1 e per la realizzazione dei compiti previsti dall'articolo 3;
- b) una spesa continuativa annua di 3.000 milioni per gli oneri derivanti dal punto primo di cui all'articolo 9;
- c) uno stanziamento di lire 800 milioni, limitatamente all'esercizio 1972 per far fronte alle spese previste dall'articolo 13;
- d) una spesa di lire 20 milioni annui per gli oneri derivanti dall'articolo 22;
- e) una spesa di 100 milioni per le finalità di cui all'articolo 21;
- f) una spesa di un miliardo per le finalità di cui all'articolo 15.

Alla copertura finanziaria per complessivi 4.945 milioni degli oneri di cui alla presente legge si provvederà prelevando dalle disponibilità del capitolo 20911 dello stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione.

ART. 25.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

PROPOSTA DI LEGGE N. 240 DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI
ORDILE, MUCCIOLI, PARISI, AVOLA E LO GIUDICE

**Istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione
e provvedimenti a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.**

RELAZIONE
DEI DEPUTATI PROPONENTI

ONOREVOLI COLLEGHI! — Uno dei problemi della nostra economia è costituito, com'è noto, dal fenomeno migratorio che non si limita più a richiedere la sola conta statistica degli emigranti, ma che investe prospettive socio-politiche di rilevante importanza soprattutto se si considera il fenomeno in termini di proiezione a tempi brevi o relativamente lunghi, di una quota delle forze attive da impiegare all'estero.

Il fine di assicurare il lavoro ove si è nati e la libera scelta in caso di espatrio, deve essere perseguito nella nostra politica di occupazione e di emigrazione, ma pur volendo essere fiduciosi in un sempre migliore avvenire dell'Isola, non si può non tenere presente che il fenomeno della emigrazione continuerà ancora per qualche decennio ad influire sulla nostra realtà sociale ed economica.

Se è vero che, per motivi contingenti, l'emigrazione considerata come un male deprecabile ma necessario, costituisce una valvola di sicurezza nei confronti della pressione demografica e socio-economica e se è vero che la Sicilia è fra i principali protagonisti del flusso migratorio, è doveroso occuparsi e preoccuparsi di tale fenomeno che richiede complessi servizi, interventi sociologicamente qualificati e finanziamenti proporzionali ai bisogni effettivi ed ai vantaggi che l'emigrazione comporta.

Constatata innanzi tutto la mancanza di un organismo cui facciano carico i problemi dell'emigrazione, si è ritenuto necessario istituire una consulta regionale dell'emigrazione perché il fenomeno migratorio possa essere esaminato, approfondito e costantemente seguito e perché possano essere suggerite iniziative, indicazioni e soluzioni sui vari problemi interessanti l'emigrazione.

Si è ravvisata altresì la necessità di istituire nelle zone più direttamente interessate, dei centri sociali per l'emigrazione, gestiti dalla Regione, con compiti di orientamento, di informazioni e di assistenza. Servizio sociale quindi destinato a chi intende emigrare, a chi emigra, ed a chi rimpatria, per agevolarlo, illuminarlo e per metterlo in condizione di operare scelte non avventate che comportano spesso non solo dolorosi costi sul piano umano ma anche costi economici per le varie negative conseguenze.

Una politica dell'emigrazione non può infatti prescindere dalla constatazione che esiste una fase che precede l'espatrio, ma che presuppone servizi per la qualificazione, per l'informazione e per l'orientamento. Informazione che, come è stato rilevato, è sotto taluni aspetti perfino più importante della stessa preparazione professionale, in quanto deve tendere a fornire al migrante un corredo di conoscenze che vanno dalle condizioni contrattuali di lavoro, alle leggi ed ai regolamenti che dovrà osservare all'estero; dall'ambiente naturale e sociale al quale dovrà adattarsi, alla conoscenza elementare

della lingua come strumento di relazioni sociali ed umane; dai problemi riguardanti la sistemazione delle famiglie a quelli delle difficoltà dei ricongiungimenti, dei limiti della possibilità dell'istruzione dei figli; dalle condizioni reali di guadagno a quelle di risparmio e di rimesse.

È stata anche considerata l'esigenza più volte rappresentata, che tali centri sociali vengano istituiti anche in zone a particolare vocazione industriale (come, ad esempio, Gela e Villafranca Tirrena) in cui la crescente e disordinata immigrazione comporta, anche se in misura meno accentuata, problemi socio-economici analoghi a quelli della emigrazione.

Accogliendo il suggerimento di uno studio del fenomeno migratorio, si è ritenuto - quale svolta importante nella politica della emigrazione - di rivolgere particolare attenzione ai flussi migratori temporanei, ad una politica dell'emigrazione che dovrebbe far sì che ad emigrare « con precise provvidenze di formazione e garanzie di collocamento al ritorno, siano soprattutto i giovani che meglio degli anziani possono trarre dalla esperienza migratoria vantaggi formativi tanto sul piano professionale che su quello civico-sociale ».

Favorire quindi l'esodo rotativo e formativo dei più giovani mediante la istituzione di specifici corsi di formazione professionale, per quanti di essi desiderano lavorare all'estero per un periodo di almeno cinque anni. È prevista la corresponsione a tali candidati alla emigrazione, anche allo scopo di consentire la frequenza ai corsi, di un salario base della categoria professionale con la cui qualifica intendono trovare lavoro, dettata una percentuale da corrispondersi, quale premio di riconoscimento, dopo un anno di lavoro continuativo all'estero. I contratti di lavoro verranno offerti all'atto del superamento degli esami ed il viaggio di trasferimento avverrà senza onere per il lavoratore al quale dovrebbe essere possibilmente assicurato anche l'alloggio.

Compiuti almeno cinque anni di lavoro all'estero, il lavoratore emigrato che rientrerà in Sicilia, usufruirà del massimo possibile di priorità di collocamento nell'ambito della Regione.

L'attuazione del predetto sistema lenirebbe i più tormentati e drammatici problemi della emigrazione. Come è stato infatti rilevato dato che la classe emigrante verrebbe ad essere costituita soprattutto da giovani, i problemi della separazione, della disgrega-

zione delle famiglie, delle difficoltà di ricongiungimento, sarebbero almeno dimezzati. Diminuirebbe la domanda di alloggi familiari sempre di più difficile accoglimento e si favorirebbe lo sviluppo ed il miglioramento del parco alloggi non familiari; diminuirebbero altresì le esigenze scolastiche e la maggiore omogeneità delle nuove leve dell'emigrazione consentirebbe iniziative assai più efficaci e razionali per l'impiego del tempo libero.

Per quanto riguarda le agevolazioni e le provvidenze in favore dei lavoratori che hanno prestato lavoro subordinato all'estero e dei loro familiari, sono state tenute presenti e compendiate anche le precedenti analoghe iniziative legislative a suo tempo presentate da altri colleghi o che non poterono giungere a concreti risultati per l'anticipata chiusura dell'Assemblea o presentati successivamente.

Così, in tema di elevazione e del limite massimo di età per gli emigrati che ritornano in Italia ai fini della partecipazione a pubblici concorsi banditi dalle amministrazioni regionali e da enti locali; per la assunzione obbligatoria mediante la riserva di una aliquota di posti nelle aziende private e negli enti pubblici. Analogamente, per quanto riguarda l'assistenza agli emigrati e i loro familiari mediante il rimborso delle spese di viaggio, la concessione di una indennità di prima sistemazione, di contributi per spese di malattie, di borse di studio per i figli degli emigranti, di mutui a tassi agevolati per l'acquisto di terreni, nonché per l'acquisto o per la costruzione di abitazioni civili o rurali, per l'acquisto di macchine ed attrezzature ad uso agricolo e artigianale; agevolazioni per il ricovero in istituti di figli minori e di vecchi ed agevolazioni infine in favore dei depositi bancari relativi alle rimesse degli emigranti.

Il disegno di legge che si propone non intende risolvere il problema dell'emigrazione (problema che va collegato, come è noto, al tipo di sviluppo che ha avuto il nostro Paese) ma mira ad aiutare le famiglie degli emigrati, gli emigrati stessi e soprattutto ad assistere chi decide di tornare. Non si vuole cioè né risolvere (perché non è possibile a livello regionale), né razionalizzare il fenomeno, ma solo « intervenire » per attenuare gli aspetti socialmente più gravi. Si intendono prevedere, pertanto, interventi di particolare rilievo, di ordine sociale ed assistenziale che tendono a mitigare la tristezza dell'espatrio, a fare meglio

sperare nel ritorno, anche operoso, alla casa ed alla società nella quale si è nati e cresciuti ed a lenire il tormento ed il disagio dell'attesa.

Provvidenze ed interventi che, se approvati, attenueranno quel senso di amarezza per non avere saputo o potuto trovare a quanti emigrano, spazio adeguato nella nostra terra; allontaneranno da essi il timore della nostra incomprendione, li aiuteranno a non soccombere alla rassegnazione che si addice ai vinti e ad interpretare più serenamente il loro destino; potrebbero essere un punto di partenza per « incentivare » futuri interventi legislativi con sempre migliori risultati.

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI:

ART. 1.

La Regione, per quanto di sua competenza, promuove la tutela morale, l'assistenza materiale e l'elevazione sociale dei lavoratori siciliani emigrati all'estero e delle loro famiglie.

CAPO II

CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE.

ART. 2.

È istituita presso l'Assessorato del lavoro e della cooperazione, la Consulta regionale della emigrazione.

La Consulta è composta:

dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, che la presiede;

da un rappresentante di ciascuna provincia regionale della Sicilia;

da un rappresentante per ciascun patronato legalmente riconosciuto che si occupi dell'assistenza agli emigrati e che abbia rappresentanza all'estero, designato dal rispettivo organo nazionale;

da un rappresentante del Ministero degli Esteri;

dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

dal capo dei servizi di Statistica dell'Amministrazione regionale;

da un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione;

da un funzionario di carriera direttiva dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione;

da un funzionario di carriera direttiva dell'Assessorato regionale degli enti locali;

da un rappresentante dell'unione delle Camere di commercio della Regione siciliana.

Le funzioni di segretario della consulta sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato del lavoro e della cooperazione, nominato dall'Assessore.

Il Presidente della consulta potrà far partecipare ai lavori della stessa, esperti nei vari problemi dell'emigrazione.

ART. 3.

La consulta regionale dell'emigrazione, i cui componenti restano in carica 4 anni, è costituita con decreto del Presidente della Regione che provvede allo stesso modo, nel caso che taluno dei componenti debba essere sostituito.

ART. 4.

La consulta regionale dell'emigrazione ha i seguenti compiti:

1) verifica lo stato di attuazione della presente legge, suggerendo eventuali modifiche ed integrazioni;

2) esprime pareri sulla assistenza materiale, morale, culturale e sociale che viene prestata ai lavoratori emigrati ed alle loro famiglie;

3) esprime parere in merito alla localizzazione delle zone dove dovranno essere istituiti i centri sociali per l'emigrazione;

4) esprime parere sulla ripartizione annuale della spesa destinata all'assistenza a favore degli emigrati e sui criteri di applicazione;

5) esprime parere e propone soluzioni ed iniziative sui vari problemi relativi all'emigrazione ed al ritorno degli emigranti ed al loro inserimento in nuove attività produttive;

6) delibera, entro sei mesi dall'insediamento, il regolamento per il funzionamento,

da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, alla quale, annualmente, presenterà una relazione sull'attività svolta.

CAPO III

ISTITUZIONE DI CENTRI SOCIALI PER L'EMIGRAZIONE.

ART. 5.

Nelle zone della Sicilia più direttamente interessate al flusso migratorio, saranno istituiti con decreto del Presidente della Regione, su proposta della Consulta regionale dell'emigrazione, centri sociali per l'emigrazione, gestiti dalla Regione o da Enti pubblici.

I suddetti centri la cui istituzione ed il cui funzionamento saranno disciplinati da apposito regolamento, predisposto dall'Assessore per il lavoro e la cooperazione ed approvato con decreto del Presidente della Regione, previo parere della Consulta di cui al comma precedente, avranno il compito di fornire a coloro che intendono emigrare, che emigrano o che rimpatriano, l'assistenza materiale, morale, culturale e sociale; assistenza che dovrà curare in particolare: la qualificazione professionale, la conoscenza elementare della lingua del paese estero di destinazione, l'informazione e l'orientamento dell'emigrante e l'assistenza per potere sollecitamente usufruire dei benefici previsti dalla presente legge.

Analoghi centri potranno essere istituiti con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo, in quelle zone dell'isola a particolare vocazione industriale, dove il crescente e disordinato flusso immigratorio, comporta problemi socio-economici di rilevante importanza.

ART. 6.

L'assistenza demandata ai centri sociali per l'emigrazione e di cui al precedente articolo 5, potrà anche essere effettuata, sentita la Consulta regionale per l'emigrazione e previa stipula di apposita convenzione tramite enti legalmente riconosciuti od associazioni che di fatto e notoriamente esplichino l'assistenza agli emigranti siciliani, previo formale accertamento, per questi ultimi, da parte dell'amministrazione regionale, della capacità a svolgere le iniziative e le attività specificate nell'articolo 5 della presente legge.

CAPO IV

PROVEDIMENTI PER FAVORIRE I FLUSSI MIGRATORI TEMPORANEI E ROTATORI.

ART. 7.

Allo scopo di favorire i flussi migratori temporanei e rotatori da parte dei più giovani, saranno istituiti in ogni provincia, con decreto dell'Assessore per il lavoro e la cooperazione, specifici corsi di formazione per i giovani che desiderano lavorare all'estero per un periodo di almeno quattro anni, che non abbiano superato il 30° anno di età, che abbiano frequentato con esito positivo dei corsi di qualificazione o che siano già in possesso di adeguato titolo di istruzione tecnico professionale.

A coloro che frequentano i suddetti corsi di formazione, nei quali dovranno essere impartite nozioni sulle più idonee tecniche professionali, nozioni di lingua, di legislazioni di lavoro sindacale e nozioni di orientamento e di informazioni relative al paese di destinazione, verrà corrisposto il salario di base della categoria professionale relativo alla qualifica con la quale intendono trovare lavoro all'estero, detratta una percentuale da corrispondersi, quale premio di riconoscimento, dopo un anno di lavoro all'estero.

A coloro che avranno superato gli esami del corso, verrà offerto il contratto di lavoro unitamente al viaggio gratuito di trasferimento e ad una indennità di prima sistemazione nel paese di destinazione.

I predetti lavoratori dopo che avranno prestato lavoro subordinato all'estero per un periodo non inferiore a 4 anni, usufruiranno ai fini del collocamento nell'ambito della regione, dell'assistenza materiale, delle provvidenze e degli interventi previsti dalla presente legge.

CAPO V

INTERVENTI PER L'ASSISTENZA MATERIALE.

ART. 8.

(Indennità di prima sistemazione).

Ai lavoratori emigrati all'estero almeno da 4 anni che facciano ritorno definitivamente in un comune della Sicilia e che si trovino in disagiate condizioni economiche, e comun-

que, ai lavoratori emigrati all'estero in conformità di quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge, è concessa, per una sola volta, una indennità di prima sistemazione di lire 200.000 e lire 30.000 per ciascun componente della famiglia a carico.

L'indennità è concessa dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, su richiesta dell'interessato, corredata di certificazione della autorità consolare e del comune di residenza.

CAPO VI

ELEVAZIONE DEL LIMITE DI ETÀ PER LA PARTECIPAZIONE A PUBBLICI CONCORSI E COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO.

ART. 9.

I cittadini italiani che abbiano prestato lavoro subordinato all'estero per un periodo complessivamente non inferiore a 4 anni, negli ultimi dieci anni, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età, ad anni 50, per la partecipazione ai concorsi banditi dalle amministrazioni regionali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dagli Enti pubblici regionali e dagli Enti locali.

ART. 10.

Nel territorio della Regione siciliana la legge dello Stato 2 aprile 1968, n. 482, è integrata fino al 1980 dalle seguenti norme:

a) hanno diritto al collocamento obbligatorio, a norma della presente legge, i cittadini italiani che abbiano prestato lavoro subordinato all'estero, per un periodo complessivamente non inferiore a 5 anni nell'ultimo decennio;

b) ai lavoratori di cui alla precedente lettera a) è riservato:

1) nelle aziende private: l'aliquota del 5 per cento del personale in servizio;

2) negli Enti pubblici: l'aliquota del 5 per cento del personale operaio di ruolo o a contratto di diritto privato calcolato sull'intero contingente da riportare per le singole categorie in relazione alla consistenza di ciascuna; gli operai di 1^a e 2^a categoria possono essere sottoposti all'accertamento preventivo dalla idoneità professionale.

ART. 11.

Negli enti di cui all'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, i posti lasciati vacanti dal personale collocato a riposo in applicazione della legge predetta, sono portati in diminuzione della qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza dopo la copertura della aliquota prevista dalla presente legge.

Le assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private in favore degli emigrati, sono regolate, per quanto previsto dalla presente legge, dalle norme di cui alla legge 2 aprile 1966, n. 482.

Ai lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 della presente legge, nel primo triennio del loro rientro all'estero, è riservato fino al 50 per cento delle richieste non nominative in deroga al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1962, n. 52.

CAPO VII

RICOVERO DEI MINORI E VECCHI IN ISTITUTI DI BENEFICENZA.

ART. 12.

I figli minori di emigrati all'estero, i vecchi, congiunti di emigrati o che negli ultimi dieci anni siano stati all'estero per motivi di lavoro per almeno cinque anni, hanno diritto al ricovero in istituti di beneficenza.

Il ricovero viene disposto dall'Assessore regionale per gli enti locali, con le modalità di cui alle leggi regionali 27 dicembre 1958, n. 28 e 8 gennaio 1962, n. 2, su richiesta degli interessati, corredata di certificazione dello stato di emigrato rilasciata dalla autorità consolare.

ART. 13.

Allo scopo di assicurare ai lavoratori siciliani emigrati all'estero con rapporto di lavoro stagionale, l'assistenza malattia durante i periodi di interruzione del predetto rapporto, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale assistenza malattie.

CAPO VIII

PROVVIDENZA A FAVORE DEI FIGLI
DEI LAVORATORI EMIGRATI.

ART. 14.

I comuni di residenza sono autorizzati ad assumersi la necessaria spesa per l'accogli-mento e il mantenimento in colonie marine e montane dei figli dei lavoratori emigrati all'estero da oltre due anni.

Le spese relative, regolarmente documentate, verranno rimborsate dal fondo previsto dall'articolo 20 della presente legge.

A favore dei figli dei lavoratori emigrati e degli orfani di emigrati che non abbiano diritto alla assistenza dell'ENAOLI, la Regione è autorizzata ad istituire con decreto dell'Assessore per la pubblica istruzione di concerto con l'Assessore per il lavoro e la cooperazione, borse di studio da attribuire mediante concorso con le procedure vigenti, per la frequenza anche convittuale, di scuole, di corsi universitari e di corsi di formazione professionale nell'ambito del territorio della Regione.

CAPO IX

AGEVOLAZIONI SU DEPOSITI BANCARI; PER L'ACQUISTO DI TERRENI AD USO AGRICOLO; PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, L'AMMODERNAMENTO E L'AMPLIAMENTO DI CASE DI ABITAZIONE CIVILE E RURALI; PER LA COSTRUZIONE DI LABORATORI E PER L'ACQUISTO DI MACCHINE CON L'ATTREZZATURA AD USO AGRICOLO ED ARTIGIANALE.

ART. 15.

Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare con gli istituti bancari operanti in Sicilia una convenzione con la quale si garantisce un tasso di interesse non inferiore al 5 per cento sui depositi bancari relativi alle rimesse dei lavoratori emigrati.

ART. 16.

Ai lavoratori siciliani che abbiano prestato lavoro subordinato all'estero per un periodo di tempo non inferiore a quattro anni, sono concessi i mutui d'importo non superiore a

lire 10.000.000, al tasso agevolato dell'1 per cento, per l'acquisto di terreni ad uso agricolo, per la costruzione di laboratori artigianali e per l'acquisto di macchine ed attrezzature ad uso agricolo ed artigianale.

ART. 17.

Presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici è istituito un fondo speciale per provvedere al finanziamento agevolato, al tasso di interesse non superiore al 3 per cento per l'acquisto, la costruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento nel territorio della Regione, di case civili e rurali di abitazione da parte dei lavoratori di cui all'articolo 16 che richiedono il finanziamento non oltre i 6 mesi dal rientro in Sicilia.

La Giunta di Governo provvederà a redigere apposito regolamento per disciplinare l'ammontare, i termini e le condizioni del finanziamento.

CAPO X

FONDI DI ASSISTENZA AGLI EMIGRATI
E LORO FAMILIARI.

ART. 18.

Presso l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, è istituito, con gestione autonoma, un « Fondo speciale per l'assistenza agli emigrati ed alle loro famiglie ».

Il predetto fondo sarà gestito dal Comitato, istituito dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per il lavoro e la cooperazione, e composto:

dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, che lo presiede;

da otto componenti della consulta regionale della emigrazione;

dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

da un funzionario dell'Assessorato del lavoro e della cooperazione, che dirige il Fondo;

da un funzionario del predetto Assessorato, con funzioni di segretario del Comitato.

ART. 19.

La gestione del fondo di cui all'articolo 17 della presente legge, sarà disciplinata

da apposito regolamento che sarà emanato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per il lavoro e la cooperazione, sentita la consulta regionale dell'emigrazione.

ART. 20.

Il fondo per l'assistenza agli emigrati e loro familiari, provvede:

1) al rimborso delle spese di viaggio, e del trasporto delle masserizie, sostenute per sé e per i propri familiari, dal lavoratore emigrato che ritorni definitivamente in Sicilia, dopo almeno 4 anni di lavoro subordinato prestato all'estero o, prima del predetto termine, se costretto a ritornare per comprovata, grave infermità;

2) al finanziamento alle spese relative alla istituzione dei centri sociali per la emigrazione di cui agli articoli 5 e 6 ed a quelle previste per i corsi di formazione di cui all'articolo 7;

3) alla corresponsione dell'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 8;

4) agli oneri derivanti dalle provvidenze previste dall'articolo 14;

5) ai contributi per spese di malattia e di ricovero in ospedale, nel caso in cui il lavoratore emigrato o propri familiari non godano di assistenza da parte di enti mutualistici, ed all'assunzione delle spese relative nel caso che gli interessati si trovino in particolari condizioni di bisogno, anche se solo in rapporto alla rilevanza dell'onere da sostenere;

6) alla concessione di sussidi straordinari ai lavoratori emigrati ed alle loro famiglie che si trovino in particolari condizioni di bisogno e per consentire il trasporto nei paesi di origine, di emigrati deceduti all'estero o nel territorio nazionale.

ART. 21.

Le entrate del fondo per l'assistenza agli emigrati e loro famiglie sono costituite:

1) da uno stanziamento annuo di lire a favore del Fondo predetto;

2) da eventuali contributi e rimborsi del Fondo Sociale Europeo in base alle disposizioni dei regolamenti della CEE;

3) da contributi, lasciti e donazioni di enti pubblici e privati, nonché di persone singole o associate.

CAPO XI

AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI AEREI DEGLI EMIGRATI — CONTRIBUTI AGLI ORGANISMI REGIONALI DEI PATRONATI.

ART. 22.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ad integrazione delle provvidenze previste dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e con le modalità ivi specificate, è autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto aereo da e per aeroporti di paesi della CEE, della Svizzera, e della Gran Bretagna ed aeroporti siciliani, limitatamente ad un solo viaggio di andata e ritorno l'anno, per emigrati da almeno un anno e loro familiari a carico.

Il contributo integrativo è concesso in misura tale che l'importo residuo a carico dell'emigrato non superi il terzo del biglietto a tariffa ordinaria in classe turistica.

La certificazione è fornita dall'autorità consolare.

ART. 23.

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, con le modalità previste dalla legge regionale 30 novembre 1960 e successive modifiche, è autorizzato a concedere contributi agli organi regionali dei patronati riconosciuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, che svolgono con carattere di continuità nel territorio della Regione siciliana e luoghi di residenza di lavoratori siciliani emigrati all'estero, attività assistenziali a favore degli stessi e dei rispettivi familiari.

ART. 24.

Le indennità, i contributi, i rimborsi e i sussidi di cui alla presente legge, non sono cumulabili con altri, eventuali, similari interventi e provvidenze erogati da altri enti o previsti da leggi nazionali a favore degli emigrati e loro familiari.

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE.

ART. 25.

Per le finalità della presente legge, sono previsti, per l'esercizio finanziario 1972:

a) uno stanziamento annuo di lire per le spese di finanziamento della consulta regionale dell'emigrazione di cui all'articolo 2, e del Comitato per la gestione del Fondo speciale di cui all'articolo 18;

b) una spesa continuativa annua di lire per gli oneri derivanti dal punto 1) dell'articolo 21;

c) una spesa di un miliardo per le finalità di cui agli articoli 16 e 17;

d) una spesa di lire per le finalità di cui;

e)

f)

g)

Alla copertura finanziaria per complessive lire degli oneri di cui alla presente legge, si provvederà prelevando dalle disponibilità del capitolo dello Stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

ART. 26.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

PAGINA BIANCA

REGIONE SARDEGNA

ALLEGATI

1. - Legge regionale 7 aprile 1965, n. 10.
2. - Legge regionale 12 marzo 1969, n. 13, di modifica della legge n. 10 del 1965 e Regolamento di attuazione della legge n. 10 del 1965 approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale il 4 agosto 1967, n. 34.
3. - Decreto 24 maggio 1971 dell'assessore al lavoro e alla pubblica istruzione contenente misure a favore degli studenti figli di lavoratori sardi emigrati.

PAGINA BIANCA

LEGGE REGIONALE 7 APRILE 1965, N. 10

Istituzione del « Fondo Sociale della Regione Sarda ».

PARTE PRIMA

1. — Legge Regionale 7 aprile 1965, n. 10. *Istituzione del « Fondo Sociale della Regione Sarda ».*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

È istituito presso l'Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione un fondo speciale con gestione autonoma denominato « Fondo sociale della Regione Sarda ».

ART. 2.

Sono a carico del Fondo di cui all'articolo precedente, in conformità alle leggi dello Stato e gli impegni internazionali regolanti la materia, le spese per:

1) l'assistenza materiale, morale, culturale e sociale ai lavoratori sardi in genere ed in particolare ai lavoratori emigrati dalla Sardegna e che in Sardegna conservano la residenza ed alle loro famiglie;

2) la prima sistemazione e la eventuale riqualificazione dei lavoratori emigrati e loro famiglie che rientrano in Sardegna;

3) una indagine sulla emigrazione sarda per stabilire le cause, l'entità, le localizzazioni, le condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e loro famiglie;

4) la realizzazione - indennità, acquisto materiali, contributi assicurativi - di opere di interesse locale, in funzione di più vasti piani produttivi e per la valorizzazione del patrimonio naturale ed archeologico, da attuarsi quando si rilevi la necessità di un pronto intervento ai fini della occupazione; la gestione dei lavori per la realizzazione delle suddette opere è affidata agli enti locali;

5) iniziative che concorrano al superamento delle condizioni di grave disagio in cui si trovano le categorie di lavoratori, sulle quali ha maggiormente incidenza l'arretratezza delle strutture economiche della Sardegna.

ART. 3.

Il programma annuale degli interventi previsti dal precedente articolo 2 è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 4.

ART. 4.

È istituito presso l'Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione, con decreto del Presidente della Giunta regionale

su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione, un Comitato così costituito:

- 1) dall'Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione che lo presiede;
- 2) da un rappresentante dell'Assessorato regionale alle finanze;
- 3) da un rappresentante dell'Assessorato regionale alla rinascita;
- 4) da sei Sindaci di comuni della Sardegna eletti dal Consiglio regionale;
- 5) dal Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;
- 6) da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali designati dalle medesime;
- 7) da un funzionario dell'Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione, che funge da segretario del Comitato.

ART. 5.

Il Comitato di cui all'articolo 4 propone:

- a) il programma annuale di intervento di cui all'articolo 3;
- b) il riparto annuale delle somme a disposizione del Fondo di cui all'articolo 1 tra i vari settori d'intervento previsti dall'articolo 2;
- c) la formulazione di voti e proposte utili ai fini della presente legge.

ART. 6.

Le spese per il funzionamento del Comitato di cui al precedente articolo 4 graveranno sul Fondo di cui all'articolo 1.

ART. 7.

Le entrate del Fondo di cui all'articolo 1 sono costituite:

- 1) dagli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione - rubrica Assessorato al lavoro e pubblica istruzione - a favore del Fondo predetto;
- 2) da eventuali contributi e rimborsi del Fondo sociale europeo in base alle disposizioni dei regolamenti della Comunità economica europea;
- 3) da eventuali accreditamenti disposti dall'organo di attuazione della legge 11 giugno 1962, n. 588;
- 4) da entrate di amministrazione, da contributi, lasciti e donazioni di enti pubblici e privati e di persone singole o associate.

ART. 8.

Gli interventi previsti al punto 4 dell'articolo 2 vengono effettuati in attuazione ed integrazione degli articoli 59, 60 e 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Ai lavoratori occupati non fruanti di sussidio ordinario o straordinario di disoccupazione viene corrisposta una indennità pari a lire 700 per ogni giornata di effettivo lavoro.

Ai lavoratori aventi famiglia a carico spetta inoltre per ogni convivente a carico un assegno integrativo pari a lire 60 giornaliere per ogni convivente avente diritto agli assegni familiari.

Viene inoltre corrisposto ad ogni lavoratore occupato un premio di operosità pari a lire 1.300 per ogni giornata lavorativa prestata.

ART. 9.

Il premio di cui all'ultimo comma del precedente articolo 8 viene corrisposto anche agli allievi dei cantieri scuola e dei cantieri di rimboschimento istituiti ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264.

ART. 10.

Per la concessione del premio di operosità di cui al precedente articolo 9 l'Amministrazione regionale, conosciuti i programmi annualmente predisposti dai competenti organi dello Stato, accrediterà le somme necessarie agli Uffici provinciali del lavoro che presenteranno, alla fine dell'esercizio, dettagliato rendiconto delle somme ricevute.

ART. 11.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, il regolamento per la gestione del Fondo di cui all'articolo 1 e per la attuazione della presente legge.

ART. 12.

In attesa che sia nominato il Comitato di cui all'articolo 4, la Giunta regionale è autorizzata, per l'anno finanziario 1965,

ad utilizzare le somme disponibili del Fondo di cui all'articolo 1 per gli interventi previsti nell'articolo 2 - punti 3 e 4 - e per l'intervento previsto nell'articolo 9.

ART. 13.

La legge regionale 4 febbraio 1950, n. 3, recante « Provvedimenti a sollievo della disoccupazione », e le successive modificazioni, è abrogata.

ART. 14.

Le somme stanziare sui capitoli 25401 e 25406 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finan-

ziario 1965 disponibili dovranno essere, entro 30 giorni dalla pubblicazione del *Bollettino ufficiale* della Regione del regolamento di cui all'articolo 11, accreditate a favore del Fondo di cui all'articolo 1.

ART. 15.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblica nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, li 14 maggio 1965.

CORRIAS.

LEGGE REGIONALE 12 MARZO 1969, N. 13

**Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10,
concernente la « Istituzione del fondo sociale della Regione Sarda ».**

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 8 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Gli interventi previsti al punto 4 dell'articolo 2 vengono effettuati in attuazione ed integrazione degli articoli 59, 60 e 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Ai lavoratori occupati non fruanti di sussidio ordinario o straordinario di disoccupazione viene corrisposta una indennità pari a lire 1.400 per ogni giornata di effettivo lavoro.

Per i lavoratori fruanti di sussidio ordinario e straordinario di disoccupazione l'indennità giornaliera è di lire 900 per ogni giornata di effettivo lavoro.

Ai lavoratori aventi famiglia a carico spetta inoltre, per ogni convivente a carico avente diritto agli assegni familiari, un assegno integrativo pari a lire 100 giornalieri.

Viene inoltre corrisposto ad ogni lavoratore occupato un premio di operosità pari a lire 1.000 per ogni giornata lavorativa ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, li 12 marzo 1969.

DEL RIO.

2. — Decreto del Presidente della Giunta 4 agosto 1967, n. 34. *Regolamento per l'attuazione della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, recante: « Istituzione del fondo sociale della Regione Sarda ».*

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, recante: « Istituzione del Fondo sociale della Regione Sarda »;

RITENUTO di dover provvedere alla emanazione di un nuovo regolamento per l'attuazione di quello approvato con proprio decreto 14 maggio 1965, n. 11, e modificato con proprio decreto 29 luglio 1966, n. 40;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale in seduta del 21 luglio 1967;

DECRETA

È approvato il seguente regolamento per l'attuazione della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10:

CAPO PRIMO

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO.

ART. 1.

Il servizio di cassa del Fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, è affidato ad un istituto di credito operante nell'isola.

Con apposita convenzione verranno fissate le modalità di tale servizio.

Le somme costituenti le entrate del « Fondo » saranno versate direttamente all'istituto convenzionato che le accrediterà nel conto istituito a favore del Fondo medesimo.

ART. 2.

Gli impegni di spesa sono assunti con proprio decreto dall'Assessore al lavoro e pubblica istruzione ed i prelevamenti conseguenti al decreto di impegno vengono effettuati mediante l'emissione di ordini di pagamento a favore di terzo a firma dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione.

In casi eccezionali l'Assessore al lavoro e pubblica istruzione può emettere ordini di pagamento in proprio favore controfirmati dal Presidente del Collegio dei revisori di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

ART. 3.

Il bilancio di previsione del « Fondo » è approvato entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione.

Con le stesse modalità sono apportate le eventuali variazioni al bilancio di cui al comma precedente e verrà approvato il conto consuntivo della gestione del « Fondo ».

Nella formazione del bilancio dovrà essere considerato l'avanzo di gestione degli esercizi precedenti.

Bilancio di previsione e conto consuntivo sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

ART. 4.

Le funzioni di revisione e di riscontro sulla gestione del « Fondo » sono esercitate da un apposito collegio di revisori nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e costituito da un magistrato della delegazione della Corte dei conti per la Sardegna - Presidente - da un funzionario dell'Assessorato al lavoro e pubblica istruzione, da un funzionario dell'Assessorato alle finanze - membri - designati dai rispettivi uffici.

Per ognuno dei suddetti componenti può essere designato un membro supplente.

I componenti il Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I revisori esercitano il loro mandato conformemente alle disposizioni contenute nel presente decreto e negli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

CAPO SECONDO

INTERVENTI A FAVORE DELL'EMIGRAZIONE.

ART. 5.

L'assistenza materiale di cui al punto 1) dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, può venire effettuata a favore dei lavoratori di età non inferiore ai 16 anni che abbiano la residenza in Sardegna o che siano, o siano stati prima dell'emigrazione, iscritti nelle liste degli uffici di collocamento dell'isola, e che si trovino sospesi interamente senza altro lavoro nemmeno temporaneo, purché si tratti di sospensione di lavoro continuativo.

Il sussidio assistenziale verrà erogato per la durata massima di giorni 60 nella misura pari al salario stabilito dal vigente contratto nazionale di lavoro del settore e categoria di appartenenza del lavoratore, con l'aggiunta degli eventuali assegni familiari, sempre che il lavoratore non goda di trattamento disoccupativo od altro, nel qual caso il sussidio sarà decurtato dall'ammontare di trattamento.

Detto sussidio compete una sola volta nel corso dell'anno, viene concesso su domanda dell'interessato indirizzata all'Assessore al la-

voro e pubblica istruzione, corredata della documentazione comprovante il diritto alla prestazione, vistata dai competenti Uffici provinciali del lavoro o loro organi periferici, e viene corrisposto quindicinalmente.

Le domande devono essere inviate all'Assessorato al lavoro e pubblica istruzione entro il 60° giorno dalla cessazione del lavoro.

ART. 6.

L'assistenza morale, culturale e sociale ai lavoratori sardi emigrati, prevista al punto 1) dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, verrà attuata:

a) favorendo e promuovendo il sorgere di circoli culturali o ricreativi nelle località di concentrazione degli emigrati o potenziando quelli già esistenti, mediante la concessione di sovvenzioni per l'arredamento dei locali, la formazione di biblioteche, emero-teche e discoteche, l'acquisto di apparecchi audiovisivi, l'allestimento di spettacoli, conferenze, mostre d'arte, il finanziamento di manifestazione e squadre sportive;

b) concorrendo alle spese sostenute dai Patronati per la risoluzione delle pratiche di contenzioso relative ai nostri lavoratori emigrati;

c) mediante la pubblicazione di un notiziario destinato agli emigrati stessi;

d) facilitando l'elevazione del livello culturale dei familiari degli emigrati mediante la concessione di borse di studio ed assegni di studio a favore dei figli a loro carico;

e) mediante l'istituzione di un servizio per l'assistenza sociale degli emigrati sardi e per lo studio della loro localizzazione, condizioni di vita e lavoro;

f) creando corsi di ricupero per analfabeti ed analfabeti di ritorno;

g) mediante la somministrazione di generi di conforto agli emigrati ed ai figli di emigrati;

h) curando l'avvio in colonie marine o montane in Sardegna dei figli di emigrati sardi e l'istituzione di pensionati ove gli emigrati stessi possano trascorrere con le proprie famiglie il periodo feriale.

Sono a carico del « Fondo » tutte le spese relative al conseguimento dei fini di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) e h).

Le norme relative alla concessione di borse ed assegni di studio verranno fissate ogni anno scolastico dall'Assessore al lavoro e pubblica istruzione con proprio decreto.

ART. 7.

Ai fini della prima sistemazione e riqualificazione dei lavoratori che rientrano in Sardegna, prevista al punto 2) dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, è concesso il rimborso delle spese di viaggio al lavoratore ed alle eventuali persone a suo carico, quando rientri in Sardegna per occupare un posto stabile di lavoro o perché licenziato dall'impresa presso la quale era stabilmente occupato non per motivi disciplinari.

Il rimborso delle spese di trasferimento può inoltre essere esteso al trasporto del mobilio e delle masserizie nella misura forfettaria di lire 10.000 per ogni componente il nucleo familiare.

Può altresì essere eventualmente corrisposta al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente una indennità di prima sistemazione nella misura di lire 100.000.

Le domande per ottenere i benefici di cui ai commi precedenti, redatte in carta semplice, debbono essere inviate all'Assessorato al lavoro e pubblica istruzione, corredate dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione del datore di lavoro presso cui il lavoratore si trovava stabilmente occupato, attestante la data di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro ed il motivo del licenziamento (riduzione di personale, cessazione o conversione dell'attività dell'azienda, dimissioni volontarie per comprovata grave malattia);

2) biglietti di viaggio propri e dei familiari al suo seguito, nonché gli eventuali documenti di trasporto delle masserizie e del mobilio;

3) certificato di stato di famiglia (solo nel caso che il lavoratore abbia sostenuto spese per il trasporto delle masserizie e dei mobili);

4) atto di notorietà, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ove si attesti che il lavoratore non beneficia di altre indennità e contributi previsti da leggi nazionali o erogati da altri Enti in analogia alle provvidenze disposte dalla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10;

5) atto di nascita del lavoratore;

6) certificato di residenza rilasciato dal Comune presso cui il lavoratore si è stabilmente insediato al suo rientro in Sardegna;

7) certificato di assunzione da parte dell'Azienda vistato dall'Ufficio di collocamento competente.

ART. 8.

I sussidi, rimborsi ed indennità di cui ai precedenti articoli 5 e 7 non sono cumulabili con altre eventuali indennità e contributi similari erogati da altri enti o previsti da leggi nazionali.

ART. 9.

L'Assistenza di cui al punto 1) dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, potrà anche essere effettuata, previa stipula di apposita convenzione, tramite Enti legalmente riconosciuti od associazioni che di fatto e notoriamente esplichino l'assistenza agli emigrati sardi, previo formale accertamento, per questi ultimi, della capacità a svolgere le attività previste al punto 1) dell'articolo 2 della legge sopracitata, da parte dell'Assessorato al lavoro e pubblica istruzione.

L'effettuazione dell'indagine prevista al punto 3) dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, può essere fatta sia direttamente dall'Assessorato al lavoro e pubblica istruzione a mezzo dei propri funzionari, sia previa stipulazione di apposita convenzione, con esperti del settore od Enti che esplichino la loro attività nel campo dell'emigrazione, anche utilizzando una eventuale collaborazione degli Uffici del lavoro.

Sono a carico del Fondo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, per l'espletamento dei compiti di cui ai commi precedenti, dagli impiegati e funzionari addetti al servizio nonché le spese derivanti dalle convenzioni con gli Enti specializzati e quelle per eventuali compensi al personale degli Uffici del lavoro.

CAPO TERZO

INTERVENTI A SOLLIEVO DELLA DISOCCUPAZIONE.

ART. 10.

La realizzazione delle opere di cui al punto 4) dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, può essere finanziata qualora sia comprovato che le opere medesime presentino una effettiva utilità per gli Enti locali interessati ed insistano su aree di proprietà dell'Ente medesimo.

ART. 11.

Le Amministrazioni interessate alla realizzazione delle opere di cui al punto 4) dell'articolo 2 della legge istitutiva del « Fondo sociale » dovranno presentare all'Assessorato al lavoro e pubblica istruzione apposita domanda, corredata da un programma occupativo, e da una documentata relazione sulla rispondenza delle opere medesime ai criteri di cui al precedente articolo 10.

Previa conferma dell'accoglimento della domanda da parte dell'Assessorato al lavoro e pubblica istruzione, le Amministrazioni richiedenti dovranno presentare allo stesso Assessorato i progetti esecutivi dell'opera che intendono realizzare in diretta amministrazione, i cui computi metrici dovranno prevedere la qualità, quantità e prezzo delle prestazioni di mano d'opera necessarie, le spese per la provvista dei materiali d'opera (escluse le attrezzature), quelle per il nolo eventuale di mezzi meccanici e di trasporto.

Le Amministrazioni richiedenti dovranno altresì comprovare con idonea documentazione la piena disponibilità dei suoli sui quali l'opera dovrà eseguirsi.

I progetti esecutivi sono approvati dall'Assessore al lavoro e pubblica istruzione.

ART. 12.

L'esecuzione delle opere di cui al punto 4) dell'articolo 2 della legge istitutiva del « Fondo sociale », è sottoposta alla vigilanza dell'Assessorato al lavoro e pubblica istruzione, e i relativi collaudi sono disposti con decreto dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione ed affidati a funzionari a riposo dello Stato o di Enti locali ed a liberi professionisti, iscritti nell'apposito Albo.

ART. 13.

L'avviamento al lavoro del personale da impiegare nella realizzazione delle opere di cui al quarto punto dell'articolo 2 della legge istitutiva del « Fondo sociale », comprese le maestranze specializzate e fatta eccezione del personale di sorveglianza, deve essere effettuata tramite gli uffici comunali di collocamento a norma delle vigenti disposizioni di legge.

La nomina del personale di sorveglianza è riservata all'Assessorato al lavoro e pubblica

istruzione ed il personale stesso viene scelto fra quello scritto all'albo dei sorveglianti ed all'albo dei capi squadra, istituiti presso lo stesso Assessorato al lavoro.

L'incarico della direzione dei lavori di scavo archeologico verrà conferito dall'Assessorato al lavoro e pubblica istruzione, su designazione da parte della Sovrintendenza alle Antichità, a persone riconosciute idonee dalla stessa Sovrintendenza, anche se non iscritte all'albo dei sorveglianti.

L'iscrizione all'albo dei sorveglianti dei lavori avverrà dietro presentazione dei seguenti documenti:

- a) domanda in carta legale indirizzata all'Assessorato al lavoro e pubblica istruzione;
- b) certificato di iscrizione in uno dei seguenti albi professionali: ingegneri, agronomi (limitatamente ai cantieri di rimboschimento), geometri, periti edili, periti agrari (limitatamente ai lavori di rimboschimento).

L'iscrizione all'albo dei capi squadra avverrà dietro presentazione dei seguenti documenti:

- a) domanda in carta legale indirizzata all'Assessorato al lavoro e pubblica istruzione;
- b) certificato rilasciato dall'Ufficio comunale di collocamento da cui risulti la qualifica professionale (aiuto istruttore in cantieri di lavoro regionali o ministeriali, assistente edile, capomastro muratore, muratore);
- c) certificato penale;
- d) titolo di studio (licenza elementare).

ART. 14.

Sono a carico del « Fondo Sociale della Regione Sarda » limitatamente agli stanziamenti destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, punto 4:

- 1) le spese per l'organizzazione, il funzionamento ed il controllo delle spese da eseguire a sollievo della disoccupazione;
- 2) le spese per le indennità ai lavoratori che vi sono ammessi, per la retribuzione del personale direttivo, per i salari al personale specializzato e qualificato e per i contributi previdenziali ed assicurativi;
- 3) le spese per i collaudi delle opere.

ART. 15.

Sono a carico degli Enti locali gestori le spese relative all'acquisto delle attrezzature nonché quelle relative ad eventuali espropri.

ART. 16.

Ai lavoratori occupati nei lavori di cui sopra, fruanti di sussidio ordinario e straordinario di disoccupazione od altro assegno a carattere continuativo viene corrisposta una indennità pari a lire 300 per ogni giornata di effettivo lavoro, fermo restando il diritto di percepire integralmente il premio di operosità disposto dall'articolo 8, ultimo comma, della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10.

Agli operai specializzati spetta il salario previsto dai contratti collettivi di lavoro di categoria, senza diritto al premio di operosità di cui all'articolo 8, ultimo comma, della legge.

ART. 17.

Ai tecnici incaricati della sorveglianza dei lavori verrà corrisposta una indennità globale comprensiva del rateo della gratifica natalizia, ferie non godute e festività nazionali di lire 650 per ogni ora di effettivo lavoro, e per un massimo di otto ore giornaliere; ai capi squadra verrà corrisposta una indennità globale, comprensiva del rateo festività natalizia, ferie non godute e festività nazionali, di lire 450 all'ora di effettivo lavoro prestato e per un massimo di otto ore giornaliere.

Agli istruttori ed aiuto istruttori dei cantieri ministeriali di lavoro e di rimboschimento, viene concesso un premio giornaliero di operosità di lire milletrecento con la relativa spesa a carico del « Fondo », ivi compresi gli oneri riflessi.

Le indennità di cui sopra sono soggette a tutte le trattenute di legge e previdenziali.

ART. 18.

Sono abrogati i decreti del Presidente della Giunta regionale 14 maggio 1965, n. 11, e 29 luglio 1966, n. 40.

ART. 19.

Il presente regolamento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Cagliari, li 4 agosto 1967.

Il Presidente: DEL RIO.

Decreto 24 maggio 1971 dell'assessore al lavoro e alla pubblica istruzione contenente misure a favore di studenti figli di emigrati sardi.

OMISSIS

DECRETA

ART. 1.

In favore degli studenti figli di lavoratori sardi (o di lavoratori che siano emigrati dalla Sardegna dopo dieci anni di ininterrotta residenza nell'Isola) emigrati all'estero o nell'Italia continentale, che nell'anno scolastico 1970-71 frequentano istituti di istruzione media di secondo grado o istituti universitari, è concesso un assegno di studio nella misura seguente:

a) lire 350.000 per gli studenti iscritti e frequentanti corsi di laurea presso le università italiane o estere;

b) lire 150.000 per gli alunni frequentanti istituti di istruzione media di secondo grado che nell'anno scolastico 1969-70 abbiano conseguito la promozione al corso successivo.

Sono, pertanto, esclusi dal beneficio gli alunni, che nell'anno 1970-71 frequentano le scuole dell'obbligo e le scuole private di qualsiasi ordine e grado non parificate o legalmente riconosciute, nonché i figli dei dipendenti da enti pubblici che per motivi del loro impiego prestano servizio fuori dell'isola.

ART. 2.

L'assegno di studio viene concesso agli universitari che abbiano superato almeno il 50 per cento degli esami obbligatori previsti

nel piano di studio relativo all'anno accademico 1969-70.

Tale percentuale sarà calcolata per eccesso se il numero complessivo degli esami obbligatori è di cinque o inferiore a cinque e per difetto se è superiore.

Gli studenti interessati alla data di scadenza dei termini per la presentazione della documentazione indicata nel presente decreto non devono aver superato il ventiseiesimo anno di età.

Tale limite è elevato a 28 anni per gli studenti frequentanti le facoltà di ingegneria, medicina e chimica.

Gli universitari che usufruiscono del cambio di facoltà potranno beneficiare dell'assegno soltanto se dimostreranno di aver superato, nella facoltà di provenienza, gli esami obbligatori nella misura di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

L'assegno di studio non potrà essere concesso agli studenti universitari che abbiano goduto di presalario od altre borse di studio nell'anno accademico 1970-71.

ART. 3.

L'erogazione degli assegni di studio verrà effettuata dall'Assessorato al lavoro e pubblica istruzione, previo accertamento dei requisiti previsti nel presente decreto.

L'ordine di pagamento verrà intestato agli aventi diritto, se trattasi di studenti di età superiore ai 18 anni, oppure agli esercenti la patria potestà nel caso di studenti di età inferiore.

Per gli studenti che non avessero superato i 18 anni e che non si trovino al se-

guito dei genitori entrambi emigrati, l'ordine di pagamento, previa delega notarile o consolare (da trasmettere a corredo della domanda) verrà intestato alla persona delegata alla riscossione.

A tale scopo gli studenti interessati dovranno presentare la seguente documentazione:

1) domanda, in carta semplice indirizzata al Fondo Sociale della Regione Sarda, presso l'Assessorato al lavoro e pubblica istruzione - Cagliari da redigersi secondo lo schema allegato al presente decreto e nella quale dovranno, comunque, essere esplicitamente indicati i seguenti dati:

a) generalità complete del richiedente;
 b) data e luogo di nascita;
 c) località di residenza e indirizzo;
 d) generalità complete (solo per i minori di 18 anni) con data e luogo di nascita dell'esercente la patria potestà o della persona delegata alla riscossione, che dovrà controfirmare la domanda e che, successivamente, quietanzerà il mandato di pagamento dell'assegno di studio;

e) dichiarazione (solo per gli studenti universitari) attestante che il richiedente non percepisce stipendi o altri assegni in dipendenza di un suo impiego presso enti pubblici o privati;

f) dichiarazione attestante che non ha goduto per l'anno accademico 1970-71 di borsa di studio o di presalarario;

g) scuola o università ove il richiedente è iscritto per l'anno scolastico o accademico 1970-71 con l'indicazione dell'anno di corso frequentato o della classe frequentata;

h) località ed indirizzo esatto dove il genitore è emigrato;

2) certificato di stato di famiglia di data recente e, comunque, non superiore ai tre mesi;

3) certificato di studio relativo all'anno scolastico 1969-70 comprovante la promozione alla classe superiore;

4) certificato di studio relativo all'anno accademico 1969-70 con in calce l'attestazione che il richiedente ha superato il 50 per cento degli esami obbligatori previsti nel piano di studio relativo all'anno accademico 1969-70, tenendo presente quanto precisato nel secondo ed ultimo comma dell'articolo 2 del presente decreto;

5) certificato di iscrizione e di frequenza per l'anno scolastico o accademico 1970-71, rilasciato dagli istituti di istruzione media di secondo grado o dalle università.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola, dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi;

6) certificato, per gli studenti frequentanti scuole all'estero, rilasciato dall'autorità consolare attestante che il richiedente è stato promosso nell'anno scolastico 1969-70, che frequenta nell'anno 1970-71 una scuola statale o legalmente riconosciuta e che la stessa corrisponde alla scuola d'istruzione media di secondo grado esistente in Italia;

7) certificato rilasciato dalle competenti autorità (sindaco o autorità consolari) attestante che entrambi o uno dei genitori del richiedente (specificare quale) è emigrato per ragioni di lavoro all'estero o nell'Italia continentale;

8) i certificati di studio rilasciati dalle università estere dovranno essere vistati per l'autenticità dalle competenti autorità consolari e dovranno, altresì, contenere la certificazione consolare attestante che gli studenti interessati hanno superato gli esami relativi all'anno di corso 1969-70 e sono iscritti e frequentano l'anno accademico 1970-71.

La documentazione dovrà essere presentata al Fondo sociale della Regione sarda entro il termine del 30 settembre 1971 e corredata, per i lavoratori che non siano nati in Sardegna e i cui figli abbiano chiesto l'assegno di studio, di un certificato attestante la loro residenza nell'isola per un periodo non inferiore a 10 anni.

ART. 4.

Avverso il provvedimento di elezione della richiesta dell'assegno di studio adottato dall'Amministratore del Fondo sociale, è ammesso ricorso al Presidente della Giunta Regionale.

ART. 5.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto è autorizzato sul capitolo 11 del bilancio del Fondo sociale della Regione Sarda per l'anno 1971, l'impegno della somma di lire 70.000.000.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della regione.

Cagliari, 24 maggio 1971.

L'Assessore: PAOLO DETTORI.